

# Settecento anni dallo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323

a cura di  
Giuseppe Severini e Ferdinando Treggiari



Ordinamenta de arbitrio dñor  
Consulum pro noua maictà  
In nomine patris faciendā:  
et filij et sps sã. In Anno dñi  
adullò uij lxxvij Indictione  
ex ipz dñi Gregorij pp vij die  
ueneris vij mñi febr. Couoca  
ta et congregata pub' gñali

rounana a mercatorũ q' hõium artas in  
canto euur' puzij iccã scẽ mane dñic  
cato bñnita pub' die secẽda p publicas  
pcones cois puzij et requisita p nũ pñõ  
dce artas de uoluntate licet q' mamato  
et ad requisitõem proutorũ urozum.  
Petruy dñi Stanesta Veraroi port' sic  
subfãñ. Singlli petri guilli port' hebẽ



**Settecento anni dallo Statuto  
della Mercanzia di Perugia del 1323**

**a cura di**

**Giuseppe Severini e Ferdinando Treggiari**

**Morlacchi Editore**

La pubblicazione ha ricevuto il sostegno finanziario di



In copertina: Archivio di Stato di Perugia, *Collegio della Mercanzia di Perugia*, Statuti, matricole, iscrizioni, riforme, II (1356-1599), c. 45r (Statuto del 1377, stemma dell'Arte)

Prima edizione 2025

Impaginazione: Martina Galli

Isbn: 978-88-9392-577-8

DOI: 10.61014/Mercanzia/Statuto700



The online digital edition is published in Open Access on [series.morlacchilibri.com](http://series.morlacchilibri.com)  
Content license: except where otherwise noted, the present work is released under Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>). This license allows you to share any part of the work by any means and format, modify it for any purpose, including commercial, as long as appropriate credit is given to the author, any changes made to the work are indicated and a URL link is provided to the license.

© 2025 Author(s)

Published by Morlacchi Editore

Pzza Morlacchi, 7/9, 06123 Perugia, Italy

[redazione@morlacchilibri.com](mailto:redazione@morlacchilibri.com) | [www.morlacchilibri.com](http://www.morlacchilibri.com)

Finito di stampare nel mese di gennaio 2025 presso Logo spa, Borgoricco (PD).

## Indice

LEONARDO VARASANO	
<hr/> Prefazione	7
GIUSEPPE SEVERINI	
<hr/> Introduzione	9
TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI	
<hr/> Un medioevo di mercanti, giuristi e cavalieri. Elementi di contrapposizione e di condivisione	15
MARIO ASCHERI	
<hr/> Un'edizione eccellente: gli statuti della Mercanzia di Perugia	29
FERDINANDO TREGGIARI	
<hr/> Leggendo lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323	39
SANDRO NOTARI	
<hr/> Alcune note di confronto tra lo Statuto dei mercanti di Roma (1317) e quello della Mercanzia di Perugia (1323)	65
ATTILIO BARTOLI LANGELI	
<hr/> Lo statuto e l'alfabeto: un'invenzione notarile per la Mercanzia (1377)	97
GREGORIO CESTINI	
<hr/> Baldo degli Ubaldi <i>advocatus</i> della Mercanzia. Prime ricerche	109



## Prefazione

La ricorrenza dei 700 anni dello Statuto del 1323 della Mercanzia è una celebrazione prestigiosa non solo per il Nobile Collegio – guidato dal Rettore Giuseppe Severini, custode e depositario di una storia carica di rilievo e autorevolezza – ma per Perugia tutta. La significativa vicenda della prima delle arti, l'Arte dei Mercanti, che secondo Giustiniano Degli Azzi aveva «il primato incontrastato» su tutte le altre corporazioni, è infatti fortemente innervata a quella della nostra Città. La Mercanzia ha inciso economicamente e politicamente nella storia perugina, contribuendo a garantire prosperità e libertà: non a caso nelle cerimonie pubbliche medievali, civili e religiose, i rappresentanti dei mercanti erano sempre i primi, i più visibili e riconoscibili, subito dopo il podestà e il capitano del popolo; non a caso, nel 1390, a saldo di un debito comunale di 1.400 fiorini, la sede della corporazione dei mercanti venne spostata all'ingresso del Palazzo dei Priori, dove ancora oggi, per la sua bellezza e per l'alto valore artistico che conserva, attrae perugini e forestieri.

Fin qui la memoria, caposaldo di ogni celebrazione. Ma questa ricorrenza necessita anche di una nuova consapevolezza. Il rapporto, strettissimo, tra Mercanzia e libero Comune non appartiene solo al passato. Quel legame si reitera anche nel presente, come dimostra il percorso di visita del Palazzo dei Priori, voluto dal Comune e dal Nobile Collegio, denominato – con convinzione – *Civitas Perusina*: proprio a rinnovare la grandezza e la bellezza della nostra storia cittadina, foriera di un'eco che ancora ci accompagna, caricandoci di fierezza e responsabilità.

Leonardo Varasano  
Assessore alla Cultura del Comune di Perugia





## Introduzione

La Mercanzia celebra, con questo incontro e con il recente evento all'Archivio di Stato, il settimo centenario del più risalente dei suoi Statuti noti, che è del 1323.

Nel 2000 il testo di questo Statuto venne, a cura della stessa Mercanzia e della Depurazione di Storia Patria per l'Umbria, pubblicato insieme a quelli del 1356 e del 1599 e alle matricole dell'arte, in edizione critica in due volumi, corredato delle riproduzioni più significative del suo apparato iconografico. Un poderoso lavoro documentativo e analitico, sviluppato in due anni sotto la sapiente direzione scientifica di Attilio Bartoli Langeli da giovani e valenti studiosi che poi sarebbero divenuti ben apprezzati nei loro settori.

Questo è dunque il secondo degli eventi di questo settimo centenario. Quello del 20 novembre 2023 all'Archivio di Stato riguardava l'avvenuta riproduzione digitale, ad opera dell'amministrazione statale degli archivi, di tutti quegli statuti della Mercanzia, lì custoditi in deposito, insieme all'annuncio del restauro materiale delle loro rilegature. Un'iniziativa meritoria e utile di tutela e di valorizzazione, che si iscrive nel programma generale di digitalizzazione dell'intero patrimonio archivistico custodito dallo Stato.

La valorizzazione del patrimonio culturale, dice il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, consiste nelle «attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale». Una delle sue possibili declinazioni sta nell'aggiungere valore in via indiretta, con l'approfondimento della conoscenza attorno a beni culturali materiali: il che diviene essenziale per il patrimonio archivistico. Sicché qui ci troviamo per un altro profilo di valorizzazione del medesimo patrimonio, che a sua volta si incontra con l'autonomia e l'importanza dell'analisi storiografica. Ecco la ragione di questo convegno, con un *parterre* di eccezione, per trattare di quei contenuti e di quel contesto.

Che la Mercanzia esistesse anche prima del 1323 è attestato dagli statuti comunali del 1279 ed è testimoniato da altri documenti e da pietre: ma soprattutto dal contesto e dall'insieme del Palazzo dei Priori, della Cattedrale, della Fontana Maggiore, dall'esistenza stessa di un libero comune. Con quali risorse questi e gli altri edifici pubblici, le strade, l'acquedotto, le mura vennero realizzati a cardine di quella crescita demografica ed edilizia e in forme monumentali se non, soprattutto, con i proventi generati dai mercanti grazie al loro ingegno, ai loro avventurosi viaggi, ai loro traffici che avevano posto questa città in connessione col mondo? Il comune medievale, quale istituzione propria della risorta città, prese corpo dando forma giuridica e politica a quelle nuove consistenze economiche e al rilievo delle presenze urbane.

Il diritto che si esprime e si baserà sullo Statuto sorge dal basso, in formula associativa, posto da mercanti e per mercanti. Ma muove anche verso la struttura giuridica della *Civitas* con riferimenti che saranno a base del suo ordinamento politico. Per la Mercanzia, poi, enuncia tratti che avrebbero dato vita, convergendo con quelli di tante altre *civitates* e piazze commerciali, alla formazione di quella trasversale innovazione al *ius civile* che fu la comune *lex mercatoria*. Il che avvenne, com'è dei diritti a formazione consuetudinaria, essenzialmente mediante la sedimentazione di pronunce dei giudici nelle controversie tra mercanti.

Per tornare alle testimonianze materiali, il suggestivo *Pulpito della Giustizia*, del 1390, integro al centro dell'aula della Mercanzia al piano terra di questo Palazzo dei Priori, è forse il più iconico, tra i pochi pervenuti, dei tribunali in cui speditamente si diceva e si applicava il *ius mercatorum*. Ve ne erano in tutti i liberi comuni e nelle piazze commerciali ma non risulta, per quelli che ci sono pervenuti, fossero altrettanto parlanti e capaci, già con la forma, di suggerire riflessioni allo storico del diritto. Quel pulpito, dalla fattura a prezioso intarsio ligneo, narra con raffinata simbologia la connessione dell'autonomia dell'arte con quella della *Civitas Peru-*

*sina*. Quanto all'*auctoritas*, il grifo rampante del comune vi domina al centro affiancato da due simmetrici grifi passanti sulla balla di lana, simboli della Mercanzia. Quanto alla funzione, vi inframmette una concezione umanistica della Giustizia, propria del rinascimento medievale, mediante le auree formelle delle quattro virtù cardinali: le virtù terrene del – qui evidentemente monocratico – *bonus iudex*. La Giustizia, posta per prima, vi è raffigurata ancora senza la bilancia greca a due piatti: qui regge la spada, non rivolta in alto ma che trafigge un animale in terra, il torto, mentre con la sinistra appoggia uno scudo dov'è inciso in caratteri gotici '*suum iustitia*'. Analogamente, in analogia evocazione, sarà riprodotta nel portale del vicino Palazzo del Capitano del Popolo ottant'anni dopo con la statua di pietra, cieca, con la sola spada verso l'alto e con ai piedi l'appellazione ciceroniana di *virtutum domina*.

Quasi ovunque il nucleo primo e principale del libero comune è costituito dalla corporazione dei *mercatores*. A Perugia come nelle altre città dell'Italia centro-settentrionale, la sede della loro arte è al centro urbano, qui addirittura nel palazzo pubblico e a fianco del suo ingresso. L'arte formava il collegio esponenziale di chi con i traffici generava quella nuova ricchezza, il comune era la proiezione di quella e delle altre che vi convergevano come evidenza '*commune*', sinonimo di '*civitas*'. A Perugia erano quarantaquattro: la prima era appunto dei *mercatores*, la Mercanzia; la seconda, dei *campsores*, il Cambio. Controllavano e regolavano chi e come svolgeva la rispettiva attività, ma anche il reggimento della *Civitas* attraverso la riserva permanente dei primi tre dei dieci priori: i primi due per la Mercanzia e il terzo per il Cambio. Le altre quarantadue arti si alternavano ogni pochi mesi per i sette posti residui, secondo una formula che si protrasse per tutto l'antico regime, fino al 1798.

All'Università di Perugia fino al 1971 insegnò – dopo avervi, tra i pochissimi in Italia, da trentenne rifiutato con le dimissioni il giuramento politico – quel raffinato storico del diritto che fu

Edoardo Ruffini, del quale è capitale *Il principio maggioritario*. Egli vi oppone *maior pars* e *melior pars* e ne riferisce l'affermazione all'esperienza del comune medievale. Qui si può rilevare che la particolare architettura elaborata per il reggimento di Perugia era proprio di derogare alla *maior pars* per attribuire, mediante questa riserva permanente di tre priori su dieci, la prevalenza a quella che per norma veniva codificata come *melior pars*: eccezione alla legge del numero che proiettava e stabilizzava la classe dirigente della *Civitas*, riconosciutasi in Mercanzia e Cambio.

Si delineava così una duplice prospettiva, di diritto pubblico e di diritto privato, a stare a formule cui siamo abituati da un paio di secoli che proprio qui, trent'anni dopo questo Statuto, sarebbero stati avviati a una prima concettualizzazione da Bartolo da Sassoferrato e che avrebbero raggiunto pieno riconoscimento solo con la Rivoluzione. Emerse infatti proprio a metà del Trecento a Perugia, con lui, l'autonomia e la dignità dell'*utilitas publica*, base del diritto pubblico. Un diritto che, si noti, sorge dall'autonomia privata delle arti e non discende dalle armi del re come quello di matrice francese con le cui derivazioni siamo, paradossalmente, più usi a confrontarci. È, potremmo dire, la formula di uno spirito repubblicano all'italiana: caratteristico delle *civitates* che si assumevano dotate di *libertas*, per dirla ancora con Bartolo, perciò di un'autonomia capacità di *iuris dictio*, di porre norme e di giudicare.

La *Platea Magna*, su cui ci affacciamo da queste scale, ripete quanto queste *civitates* esprimessero nel decoro degli spazi pubblici, nella magnificenza dei manufatti civili e nell'ornamento ad opera di artisti, le materializzazioni di quella virtù civica che era a base di quest'ordine e la rappresentazione della latitudine di chi ne era portatore. L'elaborato rivestimento ligneo della sala dell'udienza che abbiamo ricordato ne è esempio: vi si specchia l'arte dei *mercatores* e altrettanto sarà, centodieci anni dopo, per quella dei *campsores* con i dipinti del Perugino e la loro iconografia umanistica a evocazione civile.

Nel primo secolo XX, questi assunti, di fronte ai crescenti rischi di perdite collaterali alla trasformazione urbana, si ergeranno a sostegno della nuova funzione pubblica di tutela del patrimonio culturale. La sua matrice pubblicistica ha fondamento in quest'idea identitaria collettiva, che nello Stato unitario transiterà dalla *civitas* alla Nazione: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale «concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura», dice oggi in esordio il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* riflettendo quasi testualmente l'art. 9, secondo comma, della Costituzione.

Questo Statuto del 1323 è di poco prima che allo *Studium* di Perugia arrivasse Cino da Pistoia, amico di Dante e maestro di Bartolo. Una delle suggestioni della Mercanzia resta il rapporto con lo *Studium* perugino, riconosciuto nel 1308 e presto riferimento nel mondo del diritto per la scuola dei commentatori: qui in specie con Baldo degli Ubaldi, che segue Cino e Bartolo. Baldo infatti era legato alla Mercanzia tanto da, nel *Tractatus de mercatoribus*, dichiarare “*sum advocatus artis mercatorum seu artis mercancie*”. Molti dei suoi *Consilia* vi si immaginano diretti e a questi riguardi è aperta la ricerca.

È per queste ragioni, per la storia della Mercanzia e di Perugia, che, a celebrare i settecento anni, abbiamo voluto con Ferdinando Treggiari – grazie alla cui autorità scientifica è stata elaborata questa giornata – riunire alcuni tra i più noti studiosi della storia del diritto e di quell'epoca. Ringrazio lui e loro, a nome della Mercanzia, per quanto sapranno anche oggi insegnarci e indicarci.

Giuseppe Severini

Rettore del Nobile Collegio della Mercanzia

*Perugia, Palazzo dei Priori, Sala della Vaccara*

*24 novembre 2023*



## Un medioevo di mercanti, giuristi e cavalieri. Elementi di contrapposizione e di condivisione

### *Abstract*

Nell'articolo vengono suggerite alcune riflessioni generali sui rapporti fra i gruppi sociali nell'Europa occidentale durante il basso medioevo. Suo scopo principale è condividere un ragionamento relativo a tre modalità di rappresentazione aventi a che fare con la storia: le autorappresentazioni prodotte dai contemporanei, le rappresentazioni che corrispondono ai luoghi comuni sedimentati intorno a un soggetto e, infine, i frutti dell'analisi condotta dagli storici dopo aver compiuto l'esegesi delle fonti che hanno a disposizione.

### *Keywords*

Gruppi sociali; rappresentazione; mobilità

**I**n questa conversazione non intendo proporre un'analisi rigorosa, quanto piuttosto suggerire alcune riflessioni di tono generale sui rapporti fra i gruppi sociali nell'Europa occidentale durante il basso medioevo<sup>1</sup>. Nel titolo indico i mercanti, i giuristi e i cavalieri, perché si tratta di tipologie di persone che, oltre a essere state oggettivamente importanti, sono per noi immediatamente evocative di quel periodo. Naturalmente, gli ambiti sociali verso cui rivolgere l'attenzione potrebbero essere moltissimi altri (a cominciare dal clero con tutte le due suddivisioni interne: è troppo rilevante e qualcosa, necessariamente, si dirà), ma non avverto la necessità di espandere troppo il campo. Quel che mi preme fare è, infatti, condividere un

---

1. Riproduco con alcune aggiunte, perlopiù bibliografiche, il contenuto della mia relazione tenuta il 24 novembre 2023; di essa ho voluto mantenere il tono aperto e discorsivo. Ringrazio sentitamente gli organizzatori del convegno *Per i 700 anni dello Statuto del 1323 della Mercanzia di Perugia*.

ragionamento che riguarda tre modalità di rappresentazione aventi a che fare con la storia. Esse sono innanzitutto le autorappresentazioni prodotte dai contemporanei, poi le rappresentazioni che corrispondono agli inveterati luoghi comuni sedimentati intorno a un determinato soggetto, e infine i frutti dell'analisi condotta dagli storici dopo aver compiuto l'esegesi delle fonti che hanno a disposizione. Queste tre forme di rappresentazione, che sono strettamente intrecciate (non è l'occasione di approfondire l'argomento, che è articolato) riguardano lo stesso tema – nel nostro caso le relazioni fra gruppi sociali – ma possono differire moltissimo quanto a risultati. Dove sta la realtà storica? Andiamola a cercare.

Per farlo, suggerisco di isolare e ridimensionare la seconda modalità di rappresentazione, quella relativa ai luoghi comuni, i quali formano l'oggetto di studi sempre più numerosi nell'ambito del medievalismo<sup>2</sup>. Per quel che riguarda le relazioni fra i gruppi sociali nel corso del medioevo, si tratta di rappresentazioni originatesi in maggioranza nel corso del Sette e dell'Ottocento, in testi storico-politici composti da illustri letterati<sup>3</sup>, i quali però sono stati superati. A due fra queste rappresentazioni siamo ancora molto affezionati, tanto che a volte si trovano ripetute nei manuali destinati alla scuola<sup>4</sup>. La prima è l'idea che il medioevo sia stato un

---

2. Sul medievalismo, cioè lo studio delle rappresentazioni del medioevo dopo il medioevo, la bibliografia sta diventando imponente. Rinvio solamente alla sezione monografica incentrata su questo ambito di ricerca contenuta nel «Buletino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 122 (2020) e promossa dal Centro di studi e ricerche che ha sede nel medesimo Istituto. Sui principali luoghi comuni che riguardano il medioevo rinvio oggi ad Antonio Brusa, *Prontuario degli stereotipi e delle false conoscenze medievali*, in *Vere storie di medioevi falsi. Esempi, pretesti, metodologie*, a cura di M. Gazzini, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2023, pp. 291-309.

3. G. Gargallo, *Storia della storiografia moderna*. IV. *La teoria della conquista*, Roma, Bulzoni, 1998.

4. V. Loré, R. Rao, *Medioevo da manuale. Una ricognizione della storia medievale nei manuali scolastici italiani*, in «Reti medievali Rivista», 18, 2 (2017), <<http://rivista.retimedievali.it>> (ultima cons.: 17.11.2024.).



periodo di scarsissima mobilità sociale: un tempo fermo, di caste pressoché impermeabili, a cui sarebbero seguire altre epoche, la moderna e soprattutto la contemporanea, caratterizzate, viceversa, da un elevato scambio sociale. La seconda rappresentazione corrisponde alla convinzione che i gruppi sociali medievali siano essenzialmente gli stessi che troviamo anche nel Sette e nell'Ottocento; l'unica differenza sarebbe un differente bilanciamento della loro rispettiva forza. Essi sarebbero sempre il popolo, la borghesia e la nobiltà, tre vere e proprie "classi sociali" in perenne lotta. Un tale rappresentazione, lo ribadisco, va abbandonata e ricondotta al tempo in cui fu prodotta. Altrimenti il medioevo serve solo a rispondere a questioni che riguardano il presente (come in effetti è accaduto fra Sette e Ottocento), ma non si riesce a coglierne le peculiarità. Il medioevo è un tempo che ci appartiene – ne siamo davvero i figli – ma che è anche l'esotico e distante contenitore temporale di una cultura che non è la nostra<sup>5</sup>. Nel discorso che sto portando avanti, ciò vale soprattutto osservando i ceti cittadini che popolarono il medioevo italiano. Questi, infatti, *non* sono equivalenti alla borghesia moderna. La civiltà comunale – forse il più originale esperimento istituzionale prodotto lungo tutto il medioevo – ha espresso una composizione sociale diversificata e complessa, come avrò modo di accennare.

Passiamo dunque a dire una parola sulle autorappresentazioni di cui sono stati artefici i contemporanei<sup>6</sup>. Le società medievali si sono immaginate, in tal modo spiegando a se stesse come erano formate. Questa spiegazione equivaleva alla realtà dei fatti? Solo in parte. Queste società tradizionali descrivono i gruppi sociali in modo rigido, separato e ben riconoscibile. Con riferimento alla loro ripartizione, l'immagine più nota che si conosce è quella della

---

5. T. di Carpegna Falconieri, *Nel labirinto del passato. 10 modi di riscrivere la storia*, Bari-Roma, Laterza, 2020, pp. 58-59, 118-119.

6. Sul tema: S. Carocci, *Mobilità sociale e medioevo*, in «Storica», 43-45 (2009), pp. 11-55: 45-47.

suddivisione nei tre ordini che troviamo nel celebre carne dedicato a Roberto re di Francia, composto da Aldalberone vescovo di Laon verso il 1025<sup>7</sup>. Vi sono coloro che pregano – *oratores*, coloro che combattono – *bellatores*, e coloro che lavorano ovvero producono – *laboratores*. Chi prega sono i sacerdoti (altrove anche equiparati ai pastori), chi difende sono i cavalieri (anche equiparati ai cani da pastore), chi lavora e produce è il popolo (anche equiparato al gregge). L'immagine tripartita della società è stata molto studiata, a cominciare da Georges Dumézil, che l'ha considerata una forma tipica dell'organizzazione sociale di molte società indoeuropee (funzione sacrale, guerriera e produttiva), informando a lungo gli studi di medievistica, soprattutto quelli di Georges Duby<sup>8</sup>. Si tratta di una visione rigida della società, illustrata da un prelado appartenente alla più alta aristocrazia francese: ognuno deve stare al proprio posto e non vi è possibilità di circolazione. Questa concezione si è mantenuta a lungo in Francia, corrispondendo ai tre stati, clero, nobiltà e terzo stato che hanno caratterizzato la società francese fino alla Rivoluzione.

Ciò che scrive Adalberone non corrisponde esattamente alla realtà, perché i tre *ordines* in parte si compenetrano. I sovrani non sono soltanto dei *bellatores*, come, soprattutto dalla metà del secolo XI, una certa Chiesa sta tentando di affermare rendendoli sempre più assimilabili ai laici (è uno degli aspetti principali del contrasto tra Impero e Papato); i sovrani, infatti, appartengono anche all'*ordo* dei sacerdoti, e, come questi, vengono unti all'atto della consacrazione reale. Poi ci sono i giuristi. Proprio il contesto di questo convegno, in cui si parla di statuti, invita a domandarsi

---

7. Adalbéron di Laon, *Carne per re Roberto (ca. 1030)*, introduzione, traduzione e note a cura di P. Rossi; in appendice l'*Historia Francorum Senonensis*, Pisa, Pisa University Press, 2019, vv. 274-308.

8. B. Grévin, *La trifonctionnalité dumézilienne et les médiévistes: une idylle de vingt ans*, in «Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte», 30 (2003), 1, pp. 169-189.

quale sia il collocamento degli uomini di legge. Appartengono al gruppo dei *laboratores*? Certamente, perché sono professionisti, parte del mondo produttivo. Però, essi appartengono anche al gruppo degli *oratores*, con i quali condividono lo studio e il commento della scrittura autoritativa, la forza e l'assertività della parola, la performatività della sentenza emessa oralmente, che è la stessa di un gesto liturgico. Non solo: essi condividono anche la funzione dei *bellatores*. Difatti, il termine *iudex*, in diversi contesti altomedievali, individua il maggiorenne, colui che appartiene al gruppo sociale superiore. Ancora: nel sistema feudale il signore non richiede al vassallo solo l'*auxilium*, ovvero l'aiuto militare, ma anche il *consilium*, ovvero la partecipazione ai parlamenti, ai placiti, alle assemblee in cui si devono prendere decisioni importanti e vanno resi giudizi, corroborati dal parere dei tecnici. Andando avanti nel tempo, il giurista non perde questa qualità, ma al contrario la rafforza, perché nel basso medioevo non esiste più soltanto una nobiltà di spada, ma anche una nobiltà di toga, la *noblesse de robe* dei giudici, dei funzionari e degli accademici: una passeggiata in mezzo agli stemmi dei *doctores* dell'Archiginnasio di Bologna può servire a rammentarcelo.

Adalberone scrive non registrando una situazione di fatto, quanto piuttosto rimpiangendo un mondo che considera ideale e di cui vorrebbe la conservazione a fronte delle pericolose novità in arrivo. Il gruppo dei *laboratores*, che per lui è composto di servi, in realtà è un insieme eterogeneo e costruito per sottrazione, poiché vi entra tutto quello che *non* è clero e *non* è milizia. Si tratta di una rappresentazione che viene proposta dall'esterno (da una cultura al contempo aristocratica ed ecclesiastica), che inserisce nello stesso recipiente un contadino e un mercante. L'assurdità è palese e lo diventa sempre di più dall'XI secolo in poi, quando nelle città si assiste a un'enorme crescita economica e demografica che rapidamente si traduce in una nuova definizione degli assetti politici e istituzionali. Il modello della tripartizione davvero non

funziona più: bisogna cominciare a ragionare suddividendo la società almeno in quattro insiemi differenti.

Con un piccolo artificio (perché l'origine dell'oggetto di cui vi sto per parlare è successiva a questo periodo e non è neppure occidentale), illustro la questione attraverso una rappresentazione evocativa dei gruppi sociali nel medioevo italiano. Lo faccio con i semi delle carte da gioco, la cui esistenza si ipotizza dal tardo XIV secolo. Esse sono di molti tipi (attualmente le più diffuse sono le napoletane e le piacentine), ma i semi sono sempre gli stessi. Essi rappresentano quattro distinti gruppi sociali attraverso l'oggetto che li caratterizza. Le spade simboleggiano i cavalieri, i vecchi *bellatores* di Adalberone. I bastoni, armi rudimentali ricavate dalla vegetazione, appartengono ai servi, agli artigiani, ai contadini, ovvero ai *laboratores*. Le coppe sono i vasi sacri posti sulla mensa dell'altare: se ne servono i sacerdoti, gli *oratores*. Ma ecco, c'è un quarto seme, quello di denari. I denari (o ori) corrispondono ai mercanti, quelli che muovono merci e ricchezza; quelli che, nonostante sia vero che anche durante l'alto medioevo l'economia non si era del tutto chiusa, costituiscono la grande novità dell'XI secolo. I mercanti sono il cambiamento; con buona pace di Adalberone, non è possibile metterli insieme ai bastoni: sono tutt'altra cosa. Non si può confondere un artigiano con un banchiere solo perché entrambi vivono del frutto del loro lavoro. Si cerca di tenerli nello stesso stampo, ma è evidente che la cosa non può funzionare. Quel che accade in Francia, continuare a pensare la società come divisa in tre soli ordini (coi banchieri che dovrebbero andare a braccetto coi sarti nel famoso terzo stato) è una tale aberrazione che a un certo punto provocherà una rivoluzione. Hai voglia a dire che il popolo e la borghesia sono diversi: essi non lo sono affatto agli occhi di un vescovo o di un pari di Francia. In Italia le cose non funzionano così. Le divisioni si formano presto: c'è un gruppo di gente meno abbiente, quello che a Firenze si chiama popolo minuto, e c'è la gente ricca, quella che lì

prende il nome di popolo grasso. Se proprio debbono stare vicino a qualcuno, i ricchi mercanti vogliono stare accanto ai cavalieri; vogliono imitare la nobiltà di cappa e spada e confondersi con essa, vivere *more nobilium*.

Queste sono rappresentazioni culturali che hanno delle conseguenze effettive, ben studiate dalla comunalistica. Gli scontri tra le fazioni cittadine, l'instaurarsi di comuni di popolo (e a volte di popolo anche molto "minuto") corrispondono a conflitti tra gruppi che rappresentano interessi diversi. Li ho osservati nella Roma di metà Trecento guardando all'operato di Cola di Rienzo, quel rivoluzionario reazionario (nel medioevo è sempre così) che voleva cambiare il mondo e ridare il potere al *populus* tornando ai fasti di Roma antica<sup>9</sup>. La spaventosa conflittualità nelle città italiane bassomedievali che si aggrega in fazioni, in partiti, in associazioni di lavoratori, in confraternite, in clientele familiari, corrisponde alla lotta tra gruppi sociali che competono fra loro perché hanno interessi economici e politici sovrapposti e inconciliabili e una base culturale parzialmente (certo non del tutto) diversa. Il caso perugino delle aggregazioni politiche che si formano intorno alle famiglie dei Raspanti e dei Beccherini è paradigmatico. Ecco i magnati contro i popolani, i guelfi e i ghibellini, i bianchi e i neri, il popolo grasso e quello minuto, il fuoriuscitismo, le aristocrazie che dominano, che si mischiano con gli altri ceti oppure che vengono escluse dal governo. O, almeno, ci si prova a escluderle: là dove il sistema di governo si basa su arti e mestieri, vi si riesce, là dove invece è legato al territorio, non vi si riesce affatto. A Roma, le famiglie egemoni controllano la città con le loro torri e fortezze, con i complessi edilizi chiamati *accasamenta*. Si ha un bel daffare a tentare di scardinare questo sistema: è impossibile, perché gli abitanti continuano ad aggre-

---

9. T. di Carpegna Falconieri, *Cola di Rienzo*, Roma, Salerno Editrice, 2024<sup>2</sup>.

garsi topograficamente e non per mestiere; chi ha più uomini e più case continua a comandare; il presidio costituito da una fortezza o una torre cittadina è temibile e non si scardina facilmente. Questa è una delle ragioni del fallimento di Cola di Rienzo, che voleva formare un comune di popolo (con lui stesso alla guida), ma che per farlo aveva bisogno del sostegno degli Orsini contro i Colonna.

Le forme di sbarramento sociale sono molte e vengono praticate un po' ovunque: ricordiamo la Matricola di Milano voluta dai Visconti nel 1277, con la quale si vorrebbe definire una volta per tutte quali sono le famiglie della nobiltà milanese, cioè chi può partecipare al governo della città, oppure gli Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella nella Firenze del 1293, che hanno lo scopo, opposto, di individuare quella parte di popolazione, i magnati, che *non* dovrà mai più governare, o ancora la Serrata del Maggior Consiglio del 1297, che determina il novero delle famiglie che possono partecipare al governo di Venezia e che consolida un'oligarchia che avrà vita lunghissima. Sul versante dei ceti popolari, vi sono alcuni meccanismi analoghi, fra i quali il tentativo di rendere uniformi tutti coloro che appartengono a una corporazione: chi fa lo stesso mestiere è soggetto a regole ferree, non deve prevalere sugli altri, non può praticare una politica personale dei prezzi o usare tecniche nuove. Anche l'appartenenza alle confraternite – al centro della vista sociale nel basso medioevo – riveste il significato di definire e dividere in base all'appartenenza a distinti ambiti sociali, consentendo o impedendo l'ingresso, un po' come un circolo esclusivo.

Tutto questo è vero e si traduce anche in cruento lotte sociali che provocano morti, cacciate, la confisca di beni, la distruzione di case. Quando, negli anni Cinquanta del Duecento, Brancaleone degli Andalò fu fatto senatore unico (così si chiamava il podestà a Roma), fece scapitozzare tutte le torri della città, abbassandole di una ventina di metri. Quando, alla fine del Duecento,

i Visconti vinsero sui Della Torre, fecero distruggere tutte le loro case di Milano: l'area delle rovine, lasciate tali come monito e ricordo, si chiamò a lungo «i Guasti Torriani» e la zona ancora oggi si chiama via Case Rotte.

Ma tutto questo corrisponde al ristagno o alla mobilità? La storiografia contemporanea è concorde nel dire che questo medioevo che sembra (e che spesso si autorappresenta) bloccato, in realtà conosce forme efficaci e pervasive di mobilità sociale: «Il mito di una società medievale con un livello nullo o bassissimo di mobilità [...] da tempo è stato demolito»<sup>10</sup>. I tentativi di definire la nobiltà o di escluderla dai governi sono la reazione a fenomeni sociali ritenuti ingestibili in altro modo; altrimenti questi provvedimenti non sarebbero stati considerati necessari. La lettura va fatta dunque in controluce, consci del fatto che un problema affiora nella documentazione solo quando diventa, appunto, un problema. La società è pensata come costituita di gruppi che non si devono mischiare: prima gli *oratores*, i *laboratores* e i *bellatores*, poi la nobiltà, il clero, la borghesia e il popolo; ma la permeabilità in realtà è molto estesa e quella interna agli stessi gruppi può essere enorme. Da una parte, i gruppi si esprimono anche culturalmente in modo distintivo (pensiamo alla scrittura mercantesca, che è quella tipica di un ceto, alla quale potremmo affiancare le corsive notarili o quelle posate dei testi di Chiesa); da un'altra parte, questi gruppi condividono religione, idealità, appartenenze: sono, insieme, artefici di riforme, costruiscono assetti istituzionali, leggono cose simili, hanno in comune l'amore per il mondo cavalleresco, che è il più alto, quello a cui tendere. Non si tratta tanto del cavaliere sul campo di battaglia quanto

---

10. Carocci, *Mobilità sociale*, p. 11. Sul tema: *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di Sandro Carocci, Roma, École française de Rome, 2010; *La mobilità sociale nel medioevo italiano*. 3. *Il mondo ecclesiastico (secoli XII-XV)*, a cura di S. Carocci e A. De Vincentiis, Roma, Viella, 2017; *Social mobility in medieval Italy (1100-1500)*, ed. S. Carocci, I. Lazzarini, Roma, Viella, 2018.

soprattutto di quello che è stato trasformato dall'immaginazione: che sia un santo crociato come san Luigi, oppure un cavaliere della Tavola rotonda come Parsifal e Lancillotto. O, meglio ancora, come il Guerrin Meschino, che in Italia era conosciuto da tutti quando la letteratura cavalleresca, nata fra i ceti più alti, si diffonde fino a diventare una passione popolare. Ad Assisi a cavallo tra XII e XIII secolo, il mercante Pietro di Bernardone desidera a tutti i costi che suo figlio Francesco diventi cavaliere, in tal modo nobilitando la famiglia: riprendendo la metafora delle carte da gioco, il padre di san Francesco avrebbe voluto passare dal seme di denari a quello di spade. Poi Francesco, lo sappiamo, prende un'altra strada, questa sì, rivoluzionaria, ma il mondo cavalleresco gli resta sempre nel cuore<sup>11</sup>.

Le forme di mobilità sociale sono molte; si riconoscono bene nel percorso dal basso verso l'alto, mentre il moto inverso è, per forza di cose, meno documentato. Esse sono state riscoperte soprattutto smettendo di leggere il medioevo con gli occhi della modernità. Riguardo alla nascita del comune, oggi si nega la contrapposizione tra borghesia, sua supposta fondatrice, e nobiltà, sua presunta antagonista. Ci si è infatti resi conto che il primo comune non nasce dalla contrapposizione tra la nobiltà feudale delle campagne e la borghesia emergente delle città, che è, lo ripeto, una rappresentazione ottocentesca, bensì dalla sinergia tra gruppi sociali piuttosto simili fra loro, nei quali è presentissima anche l'aristocrazia rurale, che si inurba e si dedica a pratiche economiche di tipo produttivo e mercantile. I signori italiani, insomma, non hanno alcuna vergogna a maneggiare il denaro oltre che la spada. Il governo podestarile, quello degli anni ruggenti dei comuni (dalla fine del XII secolo e per tutto il secolo successivo) comporta la costruzione di una *koinè* culturale, una circolarità di conoscenze

---

11. F. Cardini, *L'avventura di un povero cavaliere del Cristo: frate Francesco, Dante, madonna Povertà*, Roma-Bari, Laterza, 2021.



tecniche e professionali – fra cui quelle giuridiche – che sono condivise da migliaia e migliaia di persone, le quali si spostano per l'Italia al seguito del podestà, della cui famiglia fanno parte<sup>12</sup>. Ovviamente, questo fenomeno rappresenta un volano per la mobilità sociale, sia dal punto di vista orizzontale, cioè geografico, che da quello verticale, cioè censuale. Un altro canale prediletto che consente la mobilità è il commercio. L'Italia medievale è un paese devoto alle attività mercantili: fra XI e XIV secolo è al centro di tutti i traffici. Ancora, uno strumento importante di mobilità è l'università: acquisendo una competenza specialistica intellettuale si può fare carriera in luoghi e contesti che altrimenti sarebbero stati socialmente preclusi. Il fenomeno è presente già agli albori delle università, cioè nel XII secolo, ed è fortissimo nei due secoli successivi. E poi, ci mancherebbe altro, anche la fortuna nell'esercizio dell'arte militare riveste un ruolo cospicuo: non dimentichiamo di trovarci al cospetto di una civiltà in cui fare la guerra e farla bene è ancora al centro di ogni cosa; conosciamo famiglie, come gli Sforza, che nascono pressoché dal nulla e devono la loro vertiginosa ascesa sociale alla capacità di comando. Infine, ma non certo per importanza, la carriera ecclesiastica non è, in linea di principio, preclusa ai ceti inferiori, ma la mobilità sociale che passa attraverso questo canale esplose dal XIII secolo, soprattutto attraverso gli ordini mendicanti. Facendosi frate si può partire dai gradini più bassi della società e arrivare al magistero universitario e persino al cardinalato e al papato<sup>13</sup>.

La linea di sviluppo della storia italiana (e non solo di quella italiana) non è affatto quella che immaginiamo intuitivamente, con un sistema bloccato per caste tipico del medioevo il quale progressivamente si aprirebbe nel corso dell'età moderna. È tra la

---

12. *I podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, École française de Rome, 2000.

13. *La mobilità sociale nel medioevo italiano. 3. Il mondo ecclesiastico.*

fine del medioevo e la prima età moderna che si assiste alla sclerosi, che si sviluppano al massimo le delimitazioni sociali, che vengono formalizzate gerarchie quasi impermeabili (e anche in questo caso l'esempio di Perugia rende bene l'idea). Durante l'età rinascimentale e protomoderna, le istituzioni comunali sono assorbite dal sistema signorile, vengono svuotate di contenuto e di potere, esistendo ormai quasi solo di nome. Tutto dipende dal signore, che decide e governa, che determina graziosamente la fortuna e la disgrazia di una persona e, dietro di lui, della sua famiglia: siamo lontani dal sistema protodemocratico del comune in cui è la competizione interna a stabilire ascesa e declino di un gruppo. Accanto a ciò, si assiste al forte ritorno della ricchezza basata sulla rendita fondiaria. Quelli che nel medioevo erano imprenditori, quelli che erano dei "mercanti signori" (pensiamo ai veneziani, ai genovesi, ai fiorentini, ma il fenomeno riguardava tutte le città) si trasformano in latifondisti, con poco interesse per l'impresa e per il commercio (ovviamente con eccezioni significative) e un sempre maggior interesse per la terra. Questi sono i patriziati dell'Italia moderna, coloro che vivono nelle ben «regolate città», gruppi legalmente privilegiati che rivendicano uffici, cariche, diritti, private, appalti, chiudendosi col catenaccio e consentendo pochi varchi a chi si vorrebbe affacciare<sup>14</sup>.

Torniamo un'ultima volta al medioevo: una fonte della metà del XII secolo ci aiuta a capire quanto, proprio nella relazione tra gruppi sociali, la situazione italiana fosse completamente diversa e incomprensibile rispetto a quella dell'area germanica. Si tratta di un passo famoso di Ottone vescovo di Frisinga, zio di Federico Barbarossa, del quale scrisse le gesta:

[Le città dell'Italia centrosettentrionale] per garantirsi la forza necessaria a dominare i propri vicini non disdegnano di elevare alla condizione di cavaliere e ai più alti uffici giovani di condizione inferiore e qualsiasi artigiano,

14. B.G. Zenobi, *Le 'ben regolate' città. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma, Bulzoni, 1994.

anche quelli che praticano le più spregevoli arti meccaniche, diversamente da tutti gli altri popoli che invece preferiscono tenerli lontani come la peste dalle occupazioni più onorate e libere<sup>15</sup>.

Quando i cavalieri tedeschi si trovarono a combattere contro le milizie della Lega lombarda, si trovarono di fronte a una realtà che non riuscivano a giustificare né a comprendere: contro di loro, le città non schieravano solo la fanteria, i pedoni, la povera gente male armata che sarebbe stata massacrata dalla carica, bensì una cavalleria pesante costituita – questa per loro era la vera stranezza – da cittadini<sup>16</sup>. Anche se Alberto da Giussano e i cavalieri della Compagnia della Morte sono invenzioni successive, è pur vero che questi cavalieri sapevano combattere. Insomma, il fiore della cavalleria imperiale non si trovava di fronte ad altri nobili, ma a dei cittadini (quelli che nell'Ottocento sarebbero stati chiamati borghesi, ma, come si è visto, non lo erano: erano un aggregato più complesso, in cui entravano anche gli aristocratici). Cittadini, cioè anche artigiani e commercianti, e purtuttavia cavalieri. Cavalieri, si badi, non perché combattevano a cavallo, ma perché portavano il grado e le insegne della cavalleria, cioè quelle del ceto nobile. Per un gran signore teutonico, per giunta un vescovo, questo non era comprensibile. Ottone avrebbe voluto il mondo ancora come lo rappresentava Adalberone più di

---

15. Ottonis et Rahewini, *Gesta Friderici I imperatoris*, ed. G. Waitz, B. de Simson, Hannoverae-Lipsiae, impensis bibliopolii Hahniani, 1912 (nuova ed.: Hannover, Hahn, 1997) (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi, XLVI), pp. 116-117: «Ut etiam ad comprimendos vicinos materia non careant, inferioris conditionis iuvenes vel quoslibet contemptibilium etiam mechanicarum artium opifices, quos caeterae gentes ab honestioribus et liberioribus studiis tamquam pestem propellunt, ad militiae cingulum vel dignitatum gradus assumere non dedignantur».

16. S. Gasparri, *I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 1992; J.-C. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini: guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna, il Mulino, 2010.

cento anni prima, con i *bellatores* e i *laboratores* nettamente separati. Ma nella ricca e variegata Italia di allora, le cose andavano in un altro modo.

#### **TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI**

(Roma 1968) è professore ordinario di Storia medievale all'Università di Urbino e presidente della Società romana patria. Autore di circa 300 pubblicazioni, è specializzato nella storia dell'Italia centrale del medioevo e nello studio del medievalismo, cioè della ricezione del medioevo nelle età ad esso successive. Il suo ultimo libro è incentrato sulla figura di Cola di Rienzo (Roma, Salerno editrice, 2024).

Mario Ascheri

---

## Un'edizione eccellente: gli statuti della Mercanzia di Perugia

### *Abstract*

L'intervento si propone di illustrare le caratteristiche dell'edizione degli statuti della Mercanzia pubblicati oltre vent'anni fa. Essa ha delle particolarità precipue che la segnalano tra quelle normalmente diffuse, sia per chiarire i rapporti con il Comune, sia per gli indici che valorizzano in modo nuovo un testo che si è stratificato nei secoli, dando modo di seguire la progressiva configurazione del ceto mercantile da ceto 'popolare' a nobiliare.

### *Keywords*

Mercanti; imprenditorialità; autoregolamentazione

### *Un lungo itinerario*

Dopo aver avuto l'onore di parlare dei due volumi, splendidi già tipograficamente, degli statuti e matricole della Mercanzia<sup>1</sup> in occasione della loro stampa, oltre vent'anni fa, ho avuto il piacere di ricordarli anche per il nostro incontro del quale è stata effettuata la registrazione e il caricamento on line<sup>2</sup> a disposizione del pubblico internazionale. Cercherò perciò di riassumere e aggiungere qualche punto che il tempo disponibile non consentì di affrontare.

Gli statuti sono stati pubblicati in modo eccellente, grazie a una tradizione di studi statutari ed editoriali che a Perugia ha raggiunto (se si può dire) un livello che non ha probabilmente eguali

---

1. Mi riferirò in modo abbreviato, per *Statuti*, a *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, I-II, a cura di Cinzia Cardinali, Andrea Mairelli e Sonia Merli con Attilio Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria e Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, 2000.

2. <https://www.youtube.com/watch?v=BbxS1e-pXz8>.

nel nostro Paese. In particolare per il prezioso corredo di indici di questi testi, che in questo modo possono essere facilmente utilizzati. Non è un mistero, ma si deve sempre ricordare, purtroppo: centinaia di pagine di una preziosa fonte medievale diventano in pratica inconsultabili senza indici o la possibilità di ricerca per parola che la tecnologia oggi consente.

L'attenzione perugina per il problema fu addirittura al centro di un dibattito specifico, svoltosi nel pieno di alcuni lavori editoriali, presso la Deputazione di storia patria per l'Umbria<sup>3</sup>, e che andrebbe oggi utilmente aggiornato per metterlo al passo degli sviluppi tecnologici. Fatto sta che quella tradizione editoriale è stata utilissima e tempestiva non solo per Perugia.

Il *Codice diplomatico del Comune di Perugia (1139-1254)* fu concluso quando i lavori in corso a Siena per gli indici del *Caleffo Vecchio del Comune di Siena*<sup>4</sup> erano ormai in fase avanzata, perché altrimenti la 'scuola' perugina (ampia, comprensiva anche di studiosi non impegnati negli statuti di cui ora discorriamo) avrebbe imposto dei cambiamenti di rotta di grande impegno. Basti pensare che qui i preziosi elenchi con le indicizzazioni occupano oltre 200 delle mille pagine di cui constano i due volumi.

I testi fondamentali della Mercanzia sono stati infatti editi con esemplare acribia, tenendo anche conto dell'ordine logico-cronologico per favorirne la lettura e lo studio da parte dei lettori di oggi. I curatori hanno risistemato con cura i materiali raccolti in passato con altri criteri, ed essi si leggono preceduti da approfonditi saggi introduttivi di Giuseppe Severini<sup>5</sup> e di Erminia Irace<sup>6</sup>,

---

3. Gli interventi nel dibattito sono stati pubblicati a cura di Paola Pimpinelli negli atti e memorie della Deputazione, vol. 90 (1993), pp. 191-223.

4. I volumi IV e V furono pubblicati dall'Accademia Senese degli Intronati negli anni 1984 e 1991, anche con la collaborazione di Paolo Cammarosano.

5. *"Nobile Collegio della Mercanzia": storia perugina di un ossimoro giuridico*, pp. XV-LXV, da ora 'Severini'.

6. *La Mercanzia e i suoi iscritti*, pp. LXVII-CXXXII, da ora 'Irace'.

che guidano in modo illuminante al loro contesto, ma sono anche, di fatto, un autonomo contributo alla storia perugina<sup>7</sup>.

Così gli statuti sono disponibili a partire da quello del 1323, il più antico oggi conservato, fino all'ultima redazione, del 1599, edito a stampa nel 1704. Allora, la *Matricola* fu posta sotto un'intitolazione significativa che riassume, quasi in una formula, il lungo itinerario della Mercanzia. Fu detta dell'*Illustrissimo Collegio dei Nobili di Perugia vulgo detto della Mercanzia*. Nel 1323 invece si erano deliberati gli *statuta et ordinamenta et correctiones Mercantie civitatis perusine*, dei quali erano senza dubbio esistiti dei più antichi. Nella nuova intitolazione del '700 si esprimeva il cambiamento di ruolo di questa realtà istituzionale che pur conservava la sua denominazione e la sede attuale nel sistema monumentale del Palazzo comunale, divenuta tradizionale dopo l'assegnazione nel 1390.

La presenza in città della Mercanzia ha avuto quindi caratteri che sono cambiati molto nel tempo ed essa stessa ha preso saggia-mente atto, nei secoli, delle novità sopravvenute nella stratificazione sociale contemporanea. Ma le pagine di Severini e Irace ci spiegano come lo statuto del 1599 possa essere... tuttora vigente<sup>8</sup>, e a me non resta che richiamare qualche punto più interessante per la mia lettura giuridico-istituzionale proseguendo lavori da tempo iniziati sulle Mercanzie<sup>9</sup>.

---

7. Mirko Santanicchia ha lavorato sulle splendide miniature dei codici.

8. Anche lo statuto del Cambio del 1600 non subì più una nuova redazione. Le pagine di Severini illustrano analiticamente le difficoltà superate nell'Otto-Novecento essendo la Mercanzia inquadrata entro le istituzioni di assistenza fino alla nuova legislazione del 1982, che ha consentito il recupero della sua identità.

9. Il caso senese mi indusse a richiamare in generale la questione e la scarsità di studi ad esse dedicati, in buona misura rimediata negli scorsi decenni: si veda *Istituzioni politiche, mercanti e Mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena*, in *Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia*, a cura di C. Mozzarelli, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 41-55.

### *Il primato della Mercanzia*

La Mercanzia del tempo dello statuto era una istituzione consolidata in città, perché già entro il Duecento era svettante nel mondo associativo, dato che dal 1266, ad esempio, il Comune era retto da 5 consoli delle Arti dei quali due erano della Mercanzia, uno del Cambio, e solo gli altri due dalle restanti arti. Negli statuti comunali del 1279 i consoli dei mercanti e i rettori delle arti erano ricordati in modo paritario, e si parlava di arti in genere ritenendovi inclusa anche la Mercanzia<sup>10</sup>.

Il *trend* che avrebbe rapidamente portato al rafforzarsi del profilo nobiliare della Mercanzia si affacciò con la svolta dei decenni intorno al 1300, quelli danteschi per intenderci. Allora si precisarono, come in tante altre realtà urbane importanti, le ideologie di Popolo<sup>11</sup>, ma intrecciate con la radicata cultura ‘cortese’ favorita ora dal largo predominio angioino. Il Popolo delle Arti connotava formalmente le istituzioni, ma non al punto di impedire sviluppi elitari-nobiliari, a parte l’altrettanto formale esclusione dei magnati dalle istituzioni<sup>12</sup>.

La Mercanzia era l’organizzazione degli imprenditori di Perugia, attenti ad accogliere anche mercanti forestieri plausibilmente utili per ampliare il raggio degli affari, e a vivere in concordia con il Comune e con le altre forze sociali, senza rinunciare ad affermare una specie di tutela sulle istituzioni cittadine. La Mercanzia non

---

10. Traggo, come premesso, dai citati saggi di Severini e Irace, che recano ricchi dati e rinvii alla letteratura precedente.

11. Per le quali furono un momento di riflessione importante gli atti del convegno del 1985 su *Società e istituzioni nell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*.

12. Del resto, avvenne anche a Siena – altra realtà urbana robusta per molti aspetti analoga a Perugia in quei secoli –, che la Mercanzia già nel Trecento fosse un tramite per superare l’esclusione dagli uffici che colpiva in generale i magnati: si v. il mio *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena, il Leccio, 1985.



esitava però ad affermare la supremazia del Comune e della cittadinanza tutta. Nel proemio dello statuto del 1323, dopo il doveroso ricordo dei santi e dell'autorità ecclesiastica estesa alla *civitas* romana, la Mercanzia proclamava che i suoi statuti erano in primo luogo ad onore, magnificenza, buono e pacifico stato della *civitas* (*non* del Comune) di Perugia e a onore e 'gaudio' dei suoi *domini* podestà e capitano della *civitas* (di nuovo, *non* del Popolo), a onore ed esaltazione dei priori delle Arti della città, della Mercanzia e di tutti i mercanti nonché di tutti e i singoli abitanti di Perugia e, finalmente, delle altre Arti e degli *artifices* della città. Una elencazione interessante per la rappresentazione politico-giuridica in quel momento di importanti successi militari di Perugia, capoluogo pontificio e di rappresentanza della Parte guelfa. L'insistenza sulla *civitas* sembra voler sottolineare l'unità civica complessiva più che le sue arti ricordate in fine, e senza dare particolare enfasi alle istituzioni tradizionali del Comune e del Popolo cui sarebbe stato presto dedicato comunque, nel 1342, un importante statuto in volgare.

Alla Mercanzia interessavano più gli uffici e i loro titolari. Una preziosa regola nel capitolo 52 dello statuto apparentemente dedicato a un tema minore (*Qualiter et quando consules requirant camerarios aliarum Artium*) ce lo dice. In essa si obbligavano i consoli a concordare a gennaio una riunione con gli uditori del Cambio e i camerlenghi delle altre Arti "ad tractandum et ordinandum honorem et bonum statum Comunis et Populi perusini et cunctarum Artium civitatis et borgorum Perusii". Come dire: a inizio anno si concordino quali interventi si riterranno utili se si vuole che Perugia abbia un futuro prospero e pacifico: teniamo presente l'interesse generale della città.

Le difficoltà incontrate avrebbero dato lumi per le iniziative successive. Ma intanto si stabilì anche che quando assumevano la carica il nuovo podestà del Comune e il capitano del Popolo, i consoli della Mercanzia dovevano entro otto giorni fare un'assemblea e poi con tutti i mercanti recarsi dai due nuovi giudici ad

ammonirli sul puntuale rispetto degli statuti del Comune e del Popolo nel rendere giustizia (cap. III.6)<sup>13</sup>. I consoli erano anche tenuti a partecipare ai consigli del Popolo e del Comune, a tutte le adunanze dei camerlenghi e dei rettori delle arti: in questo modo si formavano un quadro preciso di quanto stava avvenendo e con la loro presenza ribadivano la considerazione con cui si doveva trattare la Mercanzia (cap. VI.16).

Tra le aggiunte del 1332, la Mercanzia volle definire meglio la propria identità *super partes*<sup>14</sup>: non ci si doveva confondere in caso di *rumor* né con i ‘popolari’ né con i ‘magnati’.

Le nuove redazioni statutarie chiariscono altre questioni. Nel 1377 fu deliberata, ad esempio, una precisazione non irrilevante. Si parla di solito del diritto degli atti mercantili (oggi diritto commerciale) come diritto di categoria, professionale. Ebbene, allora la Mercanzia di Perugia sentì di avere l'autorevolezza<sup>15</sup> per ordinare di obbedire ai consoli per i fatti di mercanzia anche se una parte *non* fosse mercante. La Mercanzia stava diventando indifferente all'imprenditorialità dei suoi membri e perdeva l'interesse a controllare i mercanti imprenditori di fatto, ma non ai contratti da essi praticati e alla conflittualità che ne poteva nascere.

L'ordine complessivo del sistema cittadino andava tutelato.

Aver contribuito ad assicurarlo fece la fortuna della Mercanzia sul lungo periodo. Perciò divenne il tempio della nobiltà nel passaggio della città dal governo tradizionale del Comune di Popolo e delle Arti a un Comune retto piuttosto da un ceto dirigente elitario, espressivo del compromesso politico-sociale via via emendato che i nobili mercanti dell'“ossimoro giuridico” segnalato da Giuseppe Severini riuscirono a realizzare.

La ‘nobile Mercanzia’ già di origine popolare subì un'evoluzione comune in Europa in tempi e modi diversi al ceto dirigen-

13. Dettagli importanti nell'*additio* 8 del 1332, p. 96.

14. *Additio* 7, p. 94 s.

15. 1377, cap. 16, p. 261.

te di molte città, la cui lettura è stata resa difficile dalla rottura della *Grande Revolution*. Ma se parliamo genericamente di una sua ‘involuzione’ nobiliare dal commercio alla rendita, diamo un connotato complessivamente negativo e solo economico per un periodo lunghissimo sul quale la valutazione deve essere invece più prudente. A Perugia quei mercanti seppero contribuire alla stabilità istituzionale e alla fine cultura di governo, che comportò l’istituzione di una Università che non ha bisogno di presentazioni, di una Sapienza che fu un modello, di un Monte di pietà che fu il primo in Italia non a caso ecc. Istituzioni tutte sottoposte a modifiche e a riforme nei secoli, ma rimaste a contrassegnare una presenza in linea di massima positiva nella lunga durata.

Anche solo i rapporti tra il Comune e la Mercanzia del resto sono stati complessi, come le operazioni di riforma dei loro rispettivi statuti mostrano chiaramente.

Lo statuto comunale successivo del 1342 (I.23.1), in volgare, un prezioso testo di lingua<sup>16</sup>, già parlava della Mercanzia come “arte e collegio de la Mercantia”, e altrove (IV.154), con l’occasione di regolare “lo spedale della Mercantia” di porta S. Angelo disponendo che entro le mura non fosse possibile istituirne di nuovi, elencava alcuni compiti dei consoli di rilievo per il Comune. Ebbene, esso ammetteva per parte sua che tutti i “mercantanti terraçani” dovevano rivolgersi alla Mercanzia per i problemi giudiziari della professione (in fatti di “mercanthia”).

Un riconoscimento del privilegio del foro<sup>17</sup> così robusto che contro nessuna sentenza mercantile si poteva ricorrere a una corte del Comune<sup>18</sup>. La solidarietà politico-istituzionale era però sem-

---

16. *Statuto del Comune e del Popolo*, I-II, edizione critica a cura di Mahmud Salem Elsheikh nello stesso anno 2000 della Mercanzia, Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria.

17. In *Statuto 1323*, IX.15, si dispone che nel rendere giustizia si osservi “iuris ordo” o la “consuetudo Mercantie”, p. 38.

18. *Statuto 1323*, IX.20, p. 39.

pre ribadita: in caso di *rumor* ogni mercante doveva presentarsi al palazzo del Popolo e dei priori, anche se dinanzi ai *propri* consoli, ma con loro si sarebbe recato dai priori, capitano e podestà, a fornire “auxilium, consilium et favor”<sup>19</sup>.

Significativo anche che non si mettesse in volgare lo statuto della Mercanzia. Non solo nel ‘popolare’ Trecento che ebbe momenti di grande partecipazione politica<sup>20</sup>, ma addirittura neppure nel tardo Settecento, quando per la *prima* volta si fece un tentativo serio in tal senso.

L’orientamento elitario della Mercanzia fu ribadito nel 1403, quando nello statuto, premesso che “ubi multitudo ibi confusio” e apprezzata l’esigenza della brevità dei ‘Moderni’<sup>21</sup>, si sancì sia l’esclusione da ogni ufficio per chi esercitasse “arte non mercantescha né onorevole”, sia che gli uffici erano conferibili *anche* a chi non esercitasse “arte veruna”<sup>22</sup>.

In questo modo la Mercanzia poteva cooptare liberamente i nuovi membri ritenuti opportuni anche se privi di alcuna attività imprenditoriale, oppure esercenti una qualche attività purché ritenuta rispettabile a giudizio discrezionale dei consoli.

Ugualmente significativo che nel 1403 la Mercanzia rivendicasse anche il potere di valutare l’opportunità che un eletto divenisse priore del Comune<sup>23</sup>, e prima di accedere alla carica comunque l’eletto per la Mercanzia doveva giurare di proteggere dalla

19. *Additio* del 1356, vol. I, p. 93. Era anche obbligatorio avere un pavese con l’arme della Mercanzia e difendere il buono e pacifico stato del Comune e del Popolo e la libertà del Comune e del Popolo.

20. Per dare un’idea della partecipazione ancora nel Trecento, traiamo da Irace, p. CXI, nota 7, che nello statuto del Comune del ’66 c’è un *consilium maius* di 500 *cives artifices*, accanto a un *consilium generale* di 1000 *cives* (non iscritti alle arti) compresi nobili grandi e un *consilium Populi* di 200 *populares*.

21. Irace, p. CXV, nota 83.

22. *Statuto 1403*, 5.9, I, p. 280.

23. Irace, p. CIII nota 58 per un caso concreto. Nelle adunanze ognuno dice “quod de sua processerit voluntate”, ma altrove il membro della Mercanzia non poteva per non ledere lo “honor” dell’ente: ivi, p. CV.

importante carica comunale l'ospedale, lo *honor* della Mercanzia e rivelare ad essa quando possibile i segreti del Comune stesso<sup>24</sup>.

### *La conclusione dell'itinerario*

Le matricole chiariscono la scelta elitaria dell'ente e la sua assoluta prudenza nell'evitare il coinvolgimento nelle turbinate vicende politico-militari del tempo, che portarono alla stabilizzazione della quiete cittadina rafforzata dalla presenza del legato pontificio del 1424 e dai governi comunali oligarchico-signorili<sup>25</sup>. Nel frattempo nelle matricole rileviamo la presenza sia dei Baglioni deceduti nella strage del 1500 (le c.d. 'nozze rosse'), sia i loro uccisori oddeschi. Le liste non determinavano i meccanismi della lotta politica, perché erano piuttosto riconoscimenti del rilievo sociale degli interessati, ben definito nello statuto del 1599, dove la Mercanzia per la prima volta si presenta anche come *caput* di tutte le arti.

Già nel 1587 il visitatore apostolico aveva visto il 'popolo' peruginò diviso in gentiluomini, cittadini e plebei, prescindendo dall'ambigua categoria dei 'mercanti', perché Mercanzia e Cambio erano non a caso gli enti dei "nobili e cittadini principali". Anche perciò le matricole dei due collegi *non* erano ereditarie di diritto, perché esprimevano piuttosto il patriziato di fatto che occupava le cariche cittadine<sup>26</sup>.

---

24. *Statuto* 1403, IX.2, p. 206. Correttamente, il segreto non doveva essere rivelato in caso di pericolo per la "Res publica Perusina". Nel 1599 (cap. 46, p. 358) si precisò che al Decemvirato comunale il membro della Mercanzia accedeva come suo "iuratus" per cui durante la carica doveva obbedire ai consoli "in omnibus".

25. Si assisté alla fine dell'autonomia cittadina, agli statuti del 1528, e all'assoggettamento definitivo al Papato nel 1540, che prelude alle riforme sistine del 1588.

26. Per quanto sopra v. Severini, pp. XXX, XXXIV, nota 49, con citazioni da C. Crispolti, giurista e storico 1563-1608, la cui *Perugia Augusta* fu pubblicata postuma nel 1648: a suo avviso il governo non era di una oligarchia né

Ancora nel 1600 l'iscrizione era personale, e non ereditaria se non tendenzialmente, tanto che si dovette invocare la consuetudine per ammettere solo discendenti di già ammessi: ma avvenne solo dal 1670.

La Mercanzia aveva per lo più deciso prudentemente e in piena autonomia, e gli interventi di poteri esterni erano richiesti per consolidare le proprie scelte<sup>27</sup>. I 'mercanti' via via divenuti membri di questa esclusiva Mercanzia non saranno stati fedeli al loro ruolo originario, ma certamente lo furono a quello di attenti interpreti del benessere cittadino. Fedeli al compito che avevano finito per assumere nel corso dei secoli.

#### MARIO ASCHERI

Già docente di storia del diritto e delle istituzioni a Sassari, Siena e Roma 3 e nel Beirat del Max-Planck-Institut di Frankfurt/Main, è nel Consiglio dell'Istituto storico italiano per il Medioevo. Dr. h.c. Université de l'Auvergne (Clermont-Ferrand) e Senior Fellow, School of Law, University of California, Berkeley. Specialista di: storia di Comuni e città-Stato; storia del processo per la pratica del *consilium* del giurista, e decisioni dei tribunali; storia di Siena e suo territorio.

---

di una democrazia, ma di una repubblica temperata, "una mistura composta di ricchi (nobili e virtuosi) e di poveri (popolo)... nella quale ciascuno si contenta".

27. Anche a Siena i nobili mercanti, che si cooptano entro il ceto di governo a colloquio con il superiore potere fiorentino, ebbero 'chiusure' del ceto dal secondo Seicento: si v. il mio *Siena senza indipendenza. Repubblica continua*, in *I libri dei Leoni: la nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, a cura di M. Ascheri, Milano, Pizzi, 1996, pp. 5-68. A Perugia la nuova chiusura del 1681 fu fatta confermare dal papa: Severini, p. XL. Nel 1782 solo 50 erano le famiglie nobili *tout court*, senza la distinzione toscana tra patrizi e nobili introdotta dal provvedimento lorenese del 1750.

## Leggendo lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323

### *Abstract*

Comune e Mercanzia erano entità distinte, ma solidali nel riconoscimento delle reciproche autonomie come nella difesa dei valori, su cui si fondava l'esistenza della *civitas sibi princeps*. I rispettivi statuti dialogavano fra loro, tessendo la trama delle competenze normative e giurisdizionali e individuando prerogative, concorrenze e deroghe. Lunghi dall'identificarsi con la sua corte giudiziaria speciale, la corporazione dei mercanti era anche centro di azione politica e potere pubblico diretto, che l'Arte esercitava attraverso i propri iscritti, delegati a far valere il ruolo egemone, che alla Mercanzia spettava nel reggimento della città.

### *Keywords*

Statuto; mercanti; giustizia

### *Istituzioni cittadine, statuti ed elogio di un'edizione*

**D**iscutere di mercanti medievali e del loro diritto a settecento anni dal primo statuto (1323) dell'Arte della Mercanzia di Perugia offre innanzi tutto l'occasione per ritessere le lodi della superba edizione, corredata da un apparato di altrettanto mirabili saggi introduttivi, dei cinque statuti (1323, 1356, 1377, 1403, 1599) e delle otto matricole, che l'*universitas mercatorum* cittadina produsse tra tardo-medioevo ed età moderna<sup>1</sup>. Ma induce

---

1. *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli e S. Merli con A. Bartoli Langelì. Saggi introduttivi di E. Irace e G. Severini con un contributo di M. Santanicchia, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000. Tutto quanto (e molto di più) conviene sapere sulla storia sociale e istituzionale dell'Arte (Collegio, dal sec. XVI) della Mercanzia di Perugia e sulla sua feconda interazione con la vicenda politica, sociale ed economica cittadina è contenuto nei saggi di Giuseppe Severini («Nobile Collegio della Mercanzia»: storia perugina di un ossimoro giuridico, pp.

anche a riflettere sulla fecondità politica, il dinamismo economico e la vitalità culturale di una città nella fase matura della sua forma politica comunale, i cui valori fondanti appaiono straordinariamente prossimi alla sensibilità moderna: il governo della legge, il rispetto delle libertà individuali, il perseguimento dell'*unitas* e del *bonus status communis* – inteso come interesse e prosperità dell'intera *civitas* –, il potere legislativo radicato nell'assemblea, organo della collettività, l'impero della regola maggioritaria nelle deliberazioni collegiali (che supponeva l'uguaglianza del voto), la giustizia amministrata sotto l'egida della legalità; non ultima, l'apertura alla partecipazione politica delle classi inferiori, la cui ascesa le 'tirannie' signorili saranno chiamate a contenere<sup>2</sup>.

A partire dalla seconda metà del Duecento, sull'onda dell'affermazione istituzionale della *pars popularis*, il regime di governo del Comune di Perugia si era progressivamente trasformato in una «repubblica di corporazioni»<sup>3</sup>. Nel 1266, accanto alle due magistrature del podestà e del capitano del Popolo, era stato costituito un collegio di cinque 'consoli delle Arti', di cui due provenienti di diritto dalla corporazione dei mercanti, uno dalla corporazione dei cambiavalute e i restanti due forniti a rotazione dalle altre Arti, che

---

XV-LXV) e di Erminia Irace (*La Mercanzia e i suoi iscritti. Note sulle matricole dell'Arte tra medioevo ed età moderna*, pp. LXVII-CXXXII). Ai pregi dell'edizione del 2000 dedica in questo libro le sue pagine Mario Ascheri.

2. Non temerariamente, più sopra in questo libro Tommaso di Carpegna Falconieri parla di "sistema protodemocratico comunale". Mi permetto di rinviare a F. Treggiari, «*Consensus populi*». *Potere normativo e legalità cittadina nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato*, in *Bartolo da Sassoferrato e il diritto pubblico*, a cura di G. Crinella, Sassoferrato, Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato" – Il Formichiere editore, 2024, pp. 83-101.

3. L'espressione è di J.P. Grundman, *The Popolo at Perugia 1139-1309*, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1992, p. 206, che qui cito insieme alla recente traduzione italiana: Id., *Il Popolo a Perugia 1139-1309*, a cura di S. Tiberini, Perugia, Tozzuolo, 2023, p. 193. Sulla crescita del ruolo politico delle Arti cittadine, che propiziò la fusione tra sistema corporativo, governo di Popolo e istituzione comunale, cfr. E. Irace, *La Mercanzia e i suoi iscritti*, pp. LXXX-LXXXII.



erano più di quaranta<sup>4</sup>. Il nuovo organo, la cui composizione assicurava preminenza alle Arti cittadine più ricche e di maggior prestigio sociale, era stato creato per favorire al ‘popolo grasso’ un controllo più stretto sugli affari comunali<sup>5</sup>. Nell’ultimo decennio del Duecento la pressione esercitata dalle Arti ‘minori’ (negozianti e artigiani) nei confronti della «plutocrazia di governo»<sup>6</sup> aveva propiziato l’adozione di una serie di riforme statutarie intese ad assicurare un maggiore controllo e una limitazione dei poteri dei più importanti uffici comunali. Queste riforme erano culminate nel 1303 nella sostituzione del consolato delle Arti con la nuova magistratura dei dieci Priori delle Arti. Benché contasse un numero doppio di membri rispetto alla precedente istituzione, il nuovo organo di governo non variava il numero dei posti riservati in modo permanente alla Mercanzia (sempre due), mentre ora erano otto le cariche disponibili all’avvicendamento delle restanti Arti: un allargamento che al tempo stesso accoglieva e conteneva le istanze di rappresentanza politica delle altre organizzazioni corporative<sup>7</sup>.

---

4. G. Mira, *Aspetti dell’organizzazione corporativa in Perugia nel XIV secolo* (1959), in Id., *Scritti scelti di storia economica umbra*, a cura di A. Grohmann, Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1990, pp. 133-165: 136-140.

5. Cfr. Grundman, ed. 1992, pp. 142-144; ed. 2023, pp. 134-136.

6. Ivi, ed. 1992, pp. 205, 226; ed. 2023, pp. 192, 212.

7. Per essere valide, le delibere collegiali dovevano essere assunte da almeno sette priori su dieci. La normativa che all’epoca dello Statuto della Mercanzia del 1323 regolava le procedure di elezione, i doveri e le funzioni dei Priori delle Arti era contenuta nello statuto del Comune; ed era ovvio che fosse così, trattandosi di un organo del potere politico. Il documento più risalente che conserva quella normativa è rappresentato da alcune carte con data 26 ottobre 1315 contenute nella miscellanea di frammenti di statuti del Comune conservati presso l’Archivio di Stato di Perugia (Archivio storico del Comune di Perugia, *Statuti*, 12/3, Libro VIII; cfr. G. Cecchini, *Archivio storico del Comune di Perugia. Inventario*, Roma, Ministero dell’Interno, 1956, p. 11; v. pure pp. XII-XIV; Grundman, ed. 1992, pp. 401-407; ed. 2023, pp. 375-380), oggi consultabile tra le risorse digitali dell’Archivio di Stato di Perugia. Grundman ha trascritto il testo di quelle carte nell’App. IV del suo libro (ed. 1992, pp. 476-488; ed. 2023, pp. 442-452). Se si apre lo Statuto del Comune di Perugia del 1342, ai capp. 23 e seguenti si potrà leggere quello stesso testo in lingua volgare (*Statuto del Comune*

Questa evoluzione ‘costituzionale’ era un diretto riflesso del tessuto economico-sociale della comunità cittadina auto-governata, formato, appunto, da una rete di organizzazioni corporative, tra le quali, a Perugia come altrove, la corporazione dei commercianti di manifattura tessile (*mercatores pannorum*) spiccava per prosperità economica e per propensione egemonica non solo sul mondo corporativo, ma sullo stesso governo cittadino<sup>8</sup>. Ripeten-

---

*e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, ed. a cura di M. Salem Elsheikh, Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 2000, pp. 112 ss.). Al cap. 23.1 e 2 vi si troverà la norma che sanciva il privilegio dei due posti permanenti alla Mercanzia e che disponeva per i restanti otto l’avvicendamento delle altre Arti (Cambio compreso, dunque); il *quorum* deliberativo è fissato nel cap. 24.17. Giuseppe Mira, *Aspetti dell’organizzazione corporativa*, p. 153 nt. 27 e p. 155, cita una «disposizione statutaria» (senza però indicare quale), che avrebbe previsto la presenza di un rappresentante dell’Arte del Cambio in ogni priorato, ma che sarebbe stata «scarsamente applicata», come attesta il censimento delle presenze dei rappresentanti di ogni Arte in 60 Consigli dei Priori tra il 1322 e il 1383 (cfr. Tab. IV a p. 156), ove il Cambio risulta superato dall’Arte dei Calzolari. Qualche dubbio suscita la ricostruzione che Grundman ha proposto della normativa del 1315 (poi rifluita nello statuto comunale del 1342), che egli ricollega agli *ordinamenta artium* nominati in «un breve emendamento del 1296 allo statuto della corporazione dei mercanti», in cui si prescriveva che in caso di conflitto di norme gli *ordinamenta artium* avrebbero «prevalso» sullo statuto del Popolo (ed. 1992, p. 206; ed. 2023, p. 193). Oltre a non indicare dove sia consultabile la fonte del 1296, l’autore non spiega in quale contenuto la normativa del 1315, che è interamente assorbita dalla disciplina del funzionamento del collegio dei Priori delle Arti (istituito nel 1303), sarebbe in continuità con gli *ordinamenta artium*. Più avanti nel suo libro si legge anche che gli *ordinamenta artium* – che l’autore parrebbe intendere come una sorta di legislazione sovraporporativa, poiché avrebbero contenuto «le leggi generali delle corporazioni, distinte dagli statuti delle singole organizzazioni di mestiere» – nel 1296 avrebbero «sostituito» lo statuto del Popolo, in quello stesso periodo unito allo statuto del Comune a formare un codice unico (ed. 1992, p. 402; ed. 2023, p. 376).

8. Sul decollo della manifattura tessile in Italia fra Due e Trecento e sull’affermazione dell’*élite* economica dei *mercatores* cfr. L. Tanzini, *Tribunali dei mercanti nell’Italia tardomedievale tra economia e potere politico*, in *Il governo dell’economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo*, a cura di L. Tanzini, S. Tognetti, Roma, Viella, 2014, pp. 229-255: 233-236. L’attività economica eminente esercitata dalle tre categorie professionali, nelle quali erano suddivisi gli iscritti all’Arte della Mercanzia (Statuto del 1323, cap. 47: cfr. *Statuti e*

do la propria vocazione all'autonomia, statuyente e giurisdizionale, dall'entità politica (il Comune) che le ricomprendeva, le *universitates* cittadine alimentavano il circuito delle libertà dei gruppi sociali: libertà, queste, non antagonistiche – essendo l'esercizio delle autonomie ordinamentali circoscritto all'ambito delle rispettive attività –, ma che anzi rafforzavano il vincolo di appartenenza comunitaria, attestato da esplicite, reiterate e convergenti adesioni al progetto politico del Comune di Popolo.

Limitandoci all'interazione tra la normativa comunale e la normativa della corporazione mercantile, due norme 'a specchio' esprimono questa convergenza. Il cap. 502 dello Statuto del Comune di Perugia del 1279 imponeva al podestà e al capitano il dovere di osservare «omne propositum et ordenamentum» delle arti cittadine e di ausiliare i rettori delle arti per ottenerne obbedienza da parte degli iscritti<sup>9</sup>. Di rimando, il cap. 3 dello Statuto del 1323 della Mercanzia di Perugia impartiva ai propri consoli (che erano quattro e costituivano la carica più importante interna all'Arte) e a tutti i propri iscritti il dovere di cooperare («dare [...] auxilium, consilium et favorem» è la formula che si legge in questa come in altre norme di quello Statuto) al perseguimento dei valori e all'attuazione dei compiti istituzionali primari del Comune: conservare il buono e pacifico stato della città, difendere i diritti e le prerogative giurisdizionali del Comune, punire i reati e rendere giustizia a chiunque lo richiedesse o venisse offeso in un proprio diritto («et ad fatiendum iustitiam cuilibet postulanti, et quod in suo iure aliquis non ledatur»)<sup>10</sup>. Entro otto giorni dall'in-

---

*matricole*, p. 75), era senza dubbio il commercio di tessuti (al *vendere pannos* si riferiscono pressoché tutte le norme statutarie del 1323, che alludono all'esercizio dell'Arte: cfr. ad es. i capp. 5, 6, 22, 26, 34, 35, 36, 45).

9. *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, I. Testo edito da S. Caprioli con la collaborazione di A. Bartoli Langeli *et al.*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996, p. 444. Il testo del cap. 502 viene riportato più avanti in questo libro da Sandro Notari.

10. Statuto della Mercanzia 1323, cap. 3.1 (*Statuti e matricole*, p. 12).

sediamento di ogni nuovo podestà del Comune e di ogni nuovo capitano del Popolo l'assemblea dei mercanti, convocata *ad hoc* dai consoli, doveva recarsi dai due nuovi magistrati per ribadire loro l'osservanza di questi doveri istituzionali ed offrire la propria collaborazione<sup>11</sup>.

I valori e i doveri che lo Statuto della Mercanzia predicava ai propri soci coincidevano in buona misura con quelli che formavano oggetto del giuramento degli ufficiali di governo. Basti leggere la formula del giuramento del podestà contenuta nello statuto comunale del 1279, in cui il dovere corrispettivo di rispettare la normativa delle Arti ricorre due volte<sup>12</sup>.

Analogo era il contenuto del giuramento, che ogni mercante era tenuto a prestare all'atto di affiliarsi all'Arte. Il rifiuto di prestarlo, si legge nelle *additiones* del 1332 allo Statuto della Mercanzia del 1323, era punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria, con la radiazione dalla corporazione e con la perdita in perpetuo di ogni ufficio e beneficio da parte della Mercanzia:

Statuimus et ordinamus inviolabiliter observari quod quilibet mercator iuret et iurare debeat bonum et pacificum statum Communis et populi pe-

11. Ivi, cap. 3.6 (*Statuti e matricole*, pp. 13-14). Il cap. 52 (ivi, p. 79) stabiliva inoltre che nel mese di gennaio i consoli della Mercanzia convocassero una riunione con i rappresentanti del Cambio e delle altre Arti «ad tractandum et ordinandum honorem et bonum statum Communis et populi perusini et cunctarum Artium civitatis et burgorum Perusii».

12. *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, I, cap. 10 *Qualiter potestas suum debeat facere iuramentum* (pp. 14-16): «[...] salvare et defendere et mantenere in pace et unitate et bono statu totum commune civitatis et comitatus Perusii; et omnes et singulos cuiuslibet etatis et gradus dicti communis; [...] omnia statuta et ordinamenta et reformationes consiliorum communis Perusii et artium dicti communis secundum purum intellectum et interpretationem maioris consilii civitatis [...]. Et omnes querimonias michi et meis officialibus proponendas post litem contestatam per me vel meos iudices vel alium delegatum [...] terminare. Et exbannitos communis Perusii pro maleficiis, traditores et proditores capi facere [...]. Et maleficia secundum statuta et ordinamenta communis et populi Perusii punire. [...] Statuta communis et populi et reformationes artium servabo. [...]».

rusini, et debeat dare studium et operam efficacem ut maleficia commissa et que in futuro commicterentur puniantur et puniri debeant secundum ius et formam statutorum et ordinamentorum Communis et populi perusini; et quod ius et iustitia serventur et servari debeant, unicuique persone, per dominos potestatem et capitaneum et alios officiales Communis Perusii. [...] Et quilibet mercator qui recusaverit vel denegaverit facere predictum sacramentum solvat et solvere debeat [...] nomine pene vigintiquinque libras denariorum [...]; et nichilominus radatur de libro et matricula ipsius Mercantie, et quod in perpetuum ab ipsa Mercantia nec nomine Mercantie aliquod officium seu beneficium habere possit nec debeat ullo modo<sup>13</sup>.

Si comprende che un'Arte, che non solo era protagonista del mondo economico, ma aveva un ruolo pubblico diretto, disciplinasse primariamente i propri associati all'osservanza dei doveri pubblici fondamentali iscritti nella costituzione comunale, in vista delle responsabilità di governo che essi avrebbero assunto una volta investiti della titolarità di uffici pubblici *nomine Mercantie*.

Quanto a quest'ultimo punto, dalla lettura delle norme dello Statuto del 1323 risulta evidente che all'interno del collegio priorale a governare fosse l'Arte (il suo ceto dirigente), non i singoli iscritti eletti temporaneamente alla carica, i quali assumevano l'ufficio di priore «pro Mercantia» come mera *longa manus* della corporazione. I mercanti eletti priori 'in quota Mercanzia'<sup>14</sup> potevano accettare la nomina solo previa licenza dei consoli, tenuti a vagliare l'idoneità degli eletti in base agli *ordinamenta* dell'Arte e a quelli del Comune<sup>15</sup>. Ottenuta l'autorizzazione dei consoli e data ad essi «promissionem et cautionem» di esercitare l'ufficio nell'osservanza degli statuti dell'Arte e del Comune, i due priori-mercanti, una volta insediati nella carica, venivano strettamente guidati

13. Addizioni del 1332, add. 2.1 e successive (*Statuti e matricole*, pp. 89-96).

14. Durando la carica di priore solo due mesi (diventeranno tre dal 1494) e non potendo la rielezione avvenire se non dopo tre anni dal precedente incarico, l'avvicendamento all'ufficio era continuo e coinvolgeva buona parte degli iscritti alla matricola. All'elezione periodica dei due priori provvedevano il consiglio dei 44 rettori dell'Arte della Mercanzia e i priori uscenti: cfr. *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342*, cap. 23.5, p. 113.

15. Statuto del 1323, cap. 4.1 (*Statuti e matricole*, pp. 15-16).

dai consoli nell'esercizio dei loro compiti istituzionali. Obbligati a prestare «obbedienza» assoluta alle direttive dei consoli<sup>16</sup>, erano vincolati ad una sorta di mandato imperativo, la cui trasgressione era sanzionata con il pagamento di una pesante multa (da versare, come sempre, all'ospedale della Mercanzia), la cancellazione dall'albo e l'espulsione dal 'mercato' professionale<sup>17</sup>. Un'*additio* del 1332 prescriveva ai priori-mercanti l'obbligo di conferire una volta a settimana con i consoli dell'Arte

et ab eis consilium adsumere et capere de omni eo et toto quod ad eorum officium prioratus pertinet vel spectat, et de honore, statu pacifico et iuribus et iurisdictionibus Communis Perusii conservandis, et de punitione malefactorum, et de omni eo et toto quod ad honorem Communis et populi Perusii et specialium personarum eis videbitur convenire<sup>18</sup>.

L'eterodirezione dell'operato dei priori e le severe sanzioni previste a loro carico in caso di disobbedienza ai precetti dei consoli miravano a prevenire e a reprimere l'eventuale tentazione autoritaria dei due ufficiali, ma si rivelavano anche indispensabili alla tenuta del sistema di governo corporativo, rappresentativo delle istanze di un folto numero di gruppi economico-sociali.

### *Giustizia dei mercanti e centralità del factum mercantie*

Nello Statuto della Mercanzia del 1323 la materia della giustizia risulta essere la più normata. Delle sue 59 rubriche la n. 9 (*Qualiter et ubi et de quibus et quando consules faciant et reddant*

16. Statuto del 1323, cap. 4.3 (*Statuti e matricole*, p. 16): «Priores qui sunt seu erunt pro Mercantia seu nomine Mercantie, consulibus mercatorum debeant et teneantur in omnibus et singulis et per omnia obedire in omnibus et singulis preceptis et dictis que consules mercatorum eis fecerint quocumque modo et quacumque causa. [...]».

17. Statuto del 1323, cap. 4.3: «[...] et nichilominus dicti priores Artium pro Mercantia radantur de libro mercatorum et de cetero esse non valeant mercatores» (*Statuti e matricole*, ibid.).

18. Addizioni del 1332, add. 9 (*Statuti e matricole*, p. 97).

*ius*) impegna infatti lo spazio maggiore, quasi a identificare nella giurisdizione il tratto saliente dell'ente<sup>19</sup>. In ambito giudiziario l'*auxilium, consilium et favor* che, come s'è visto, i mercanti erano tenuti a prestare alle magistrature comunali, poteva tradursi in effettiva collaborazione istituzionale e in sostegno all'esercizio delle competenze attribuite in via esclusiva alle curie comunali, come nell'ipotesi che all'esercizio della giurisdizione potessero conseguire rappresaglie<sup>20</sup>; oppure concretarsi in un intervento dei consoli a tutela degli interessi dei membri della corporazione, come quando si trattasse di perorare la giustizia per il mercante che fosse parte lesa in un procedimento penale<sup>21</sup>.

Ferma restava – ed era anzi insistentemente ribadita – la riserva di giurisdizione dei consoli della Mercanzia sopra ogni controversia che fosse insorta «de facto mercantie» tra mercanti, fossero essi cittadini o forestieri, iscritti o non iscritti «in libro Mercantie», con correlativa ed espressa esclusione di ogni concorrente competenza del podestà, del capitano del Popolo, dei loro ufficiali e d'ogni altro ufficiale del Comune<sup>22</sup>. Quanto alla procedura da seguire per la

---

19. Sul punto cfr. L. Tanzini, *Tribunali dei mercanti*, pp. 237-238; V. Piergiovanni, *La giustizia mercantile* (2003), in Id., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, II, Genova, Società ligure di storia patria, 2012, pp. 1173-1189: 1176-1178.

20. Statuto del 1323, cap. 3.3 (*Statuti e matricole*, pp. 12-13): se un forestiero si fosse recato a Perugia per vantare una pretesa nei confronti di un cittadino perugino, era dovere dei consoli della Mercanzia accompagnarlo dinanzi ai magistrati o agli ufficiali comunali competenti, sollecitandoli a vagliare scrupolosamente la domanda di giustizia del forestiero al fine di scongiurare l'eventualità di una rappresaglia, materia di sicuro interesse politico (su questo aspetto, in generale, cfr. M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma, Carocci, 2005, pp. 335-336).

21. Statuto del 1323, cap. 3.8 e 9 (*Statuti e matricole*, pp. 14-15).

22. Ivi, cap. 9.7: «Questiones que sunt seu erunt inter mercatores, sive sint cives sive forenses, non obstante quod non sint scripti in libro Mercantie, occasione mercantie et de facto mercantie non possint cognosci per potestatem nec capitaneum vel aliquem eorum seu alicuius eorum officialem vel alium officialem Comunis Perusii, set tantum cognoscantur per consules mercatorum»; cap. 9.16:

trattazione e la decisione della controversia, lo Statuto del 1323 non mostra di preferire un rito all'altro: dinanzi al tribunale dei consoli i mercanti erano tenuti «ad agendum et defendendum secundum iuris ordinem aut secundum consuetudinem Mercantie»<sup>23</sup>.

Se erano sicuro appannaggio del foro ordinario tutte le cause che non avessero natura commerciale, quand'anche una o anche entrambe le parti fossero mercanti, nelle cause soggettivamente 'miste' (in cui, cioè, una parte era mercante e l'altra no) e che rientrassero nella competenza dei consoli della Mercanzia in ragione, appunto, della natura commerciale del loro oggetto, alcune delle potestà della giurisdizione comunale correlate alla condizione processuale della parte non mercante restavano impregiudicate. Lo Statuto del 1323 prevedeva, ad esempio, che nel caso in cui il teste, citato a deporre su istanza della parte non mercante, si fosse rifiutato prestare il giuramento, il potere di obbligarlo a giurare perché potesse rendere validamente la sua testimonianza spettava non già ai giudici-consoli della corporazione titolari della causa, ma al podestà o al capitano, che erano comunque tenuti a dare seguito alla richiesta dei primi<sup>24</sup>.

Il criterio dirimente rappresentato dal *factum mercantie* esigea l'accertamento della causa commerciale del rapporto. E quindi: senz'altro i consoli erano tenuti a trattare la causa intentata di-

«Nullus insuper mercator de rebus alicuius mercantie possit vel debeat sub alia curia agere nec defendere nisi sub curia consulum predictorum. Et predicta intelligantur de questionibus que inter mercatores orirentur occasione rerum alicuius mercantie»; cfr. anche i capp. 9.9 e 9.10 (*Statuti e matricole*, pp. 35-36, 38).

23. Ivi, cap. 9.15 (*Statuti e matricole*, pp. 37-38). Ben più decisa, invece, l'opzione per il rito sommario prescritta dallo Statuto della Mercanzia del 1599, cap. 74 (*De iurisdictione dominorum consulum in cognitione causarum*): «[...] videndi, cognoscendi sineque debito terminandi, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii et iudiciorum solemnitatibus non servatis; et sententiarum diffinitive vel interlocutorie de iure vel secundum equitatem et bonam consuetudinem dicte Artis iuxta formam dictorum statutorum, et stilum in Arte predicta servari solitum omni modo meliori» (*Statuti e matricole*, p. 375).

24. Ivi, cap. 9.11 (*Statuti e matricole*, p. 36).



nanzi ad essi dal non mercante contro il mercante relativamente a un affare commerciale documentato («de facto mercantie tantum et de hiis que continentur in scripturis libri seu librorum mercatorum seu alicuius mercatoris»); ma riguardo alle promesse di qualunque altro genere, che il mercante avesse fatto al non mercante e che fossero prive di conforto documentale, «se consules non intromittant ullo modo»<sup>25</sup>.

Dato che era la natura commerciale o non commerciale del rapporto dedotto in giudizio a determinare il foro (generale o speciale) competente, il perimetro della giurisdizione consolare era inevitabilmente destinato ad allargarsi. E se è vero che per l'esercizio dell'Arte lo Statuto del 1323 prescriveva, per i perugini come per i forestieri, l'obbligo dell'iscrizione alla matricola<sup>26</sup>, per la soggezione al diritto sostanziale dei mercanti e alla potestà della giurisdizione speciale corporativa in ordine a ogni controversia che avesse per oggetto negozi e atti di commercio, essere mercante, immatricolato o meno, o non essere mercante non faceva differenza. È limpido, a riguardo, il dettato del cap. 16 (*Quod ordinamenta loquentia de mercatoribus intelligantur etiam de non mercatoribus in factis mercantie*) dello Statuto della Mercanzia del 1377:

Ordinamenta quecumque tam nove quam veteris matricule Mercantie et quecumque capitula ipsorum ordinamentorum in quibus de questionibus et hiis que coram dominis consulibus verterentur inter mercatores, et seu de iustitia facienda mercatoribus et inter mercatores, ac etiam de quocumque facto mercantie sub quacumque forma disponerent, et qualiter et quomodo mercatores debeant parere et hoberire mandatis dominorum consulum mercatorum, intelligantur etiam et locum habeant quoad quoscumque mercatores vel non mercatores de et pro omni facto et negotio mercantie<sup>27</sup>.

25. Ivi, cap. 9.8 (*Statuti e matricole*, p. 35).

26. Ivi, cap. 36.1 (*Statuti e matricole*, p. 60): «Quicumque perusinus est <addatur vel forensis> qui non sit scriptus in libro mercatorum non possit vendere nec vendi facere aliquem pannum nec aliud, ad retalium nec in grossum, nisi iuraverit ordinamenta Mercantie [...]».

27. Statuto del 1377, cap. 16 (*Statuti e matricole*, p. 153).

Questa norma, che troverà posto anche nei successivi statuti del 1403 e del 1599<sup>28</sup>, prescriveva dunque che, in relazione a «qualunque fatto e negozio di mercanzia», le disposizioni contenute negli *ordinamenta* dell'Arte, che regolamentavano le cause tra mercanti dinanzi alla curia dei consoli, dovessero intendersi estese anche al non mercante che fosse parte della controversia (indifferentemente se in qualità di attore o di convenuto)<sup>29</sup>. Il principio, accolto anche da questa norma, della prevalenza della natura commerciale dell'atto (*omne factum et negotium mercantie*) sulla condizione soggettiva delle parti (*mercatores vel non mercatores*) – ai fini dell'applicazione dello *ius mercatorum* al contenzioso 'misto', riservato in ragione del suo oggetto commerciale alla giurisdizione speciale mercantile –, era la via, attraverso la quale il diritto dei mercanti sperimentava e realizzava la propria vocazione espansiva.

Un'ultima notazione in tema di procedura. Contro le sentenze dei consoli lo Statuto del 1323 non ammetteva appello<sup>30</sup>: la parte soccombente, che lo avesse inutilmente interposto e non si fosse affrettata a rinunziarvi entro dieci giorni, sarebbe stata sanzionata con una pena pecuniaria e con l'espulsione in perpetuo dall'Arte<sup>31</sup>. Tanto meno lo Statuto consentiva di adire il podestà o il capitano per ap-

---

28. Statuto del 1403, cap. 16; Statuto del 1599, cap. 106 (*Statuti e matricole*, pp. 216, 401).

29. Sul punto, in generale, cfr. A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, Hoepli, 1884, pp. 252-258 (quest'opera, come pure l'altra dello stesso autore citata più sotto alla nota 33, mai considera l'esperienza statutaria mercantile di Perugia, rimasta fuori anche dalla recente indagine di E. Maccioni, *I tribunali mercantili nei comuni italiani*, Roma, Viella, 2024); A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune* (1964), in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 11-62: 44-47; A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti. L'Universitas mercatorum, campsorium et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, Bononia University Press, 2005, p. 93.

30. Ivi, cap. 9.22: «Et si quis a predictis preceptis, processibus et sententiis vel aliquo predictorum appellaret, appellatio non valeat [...]» (*Statuti e matricole*, p. 40).

31. «[...] debeat solvere pro vice qualibet hospitali predicto nomine pene vigintiquinque libras denariorum, et privetur a consortio Mercantie; et consu-

pellare, ricorrere *per viam iniquitatis* o far dichiarare nulla la sentenza dei consoli o per esperire alcun altro genere di impugnazione<sup>32</sup>.

Il divieto assoluto dell'appello, all'epoca sancito dal «più gran numero degli statuti» mercantili<sup>33</sup> e mantenuto a lungo dalla Mercanzia perugina (il regime cambierà con lo Statuto del 1599, che consentirà d'impugnare la sentenza dei consoli dinanzi all'assemblea generale dell'Arte)<sup>34</sup>, accentuava la speditezza del processo, già celere nell'unico grado di giudizio ammesso e celerissimo nelle cause intentate per il recupero di crediti<sup>35</sup>, marcando la distanza da altre e meno preclusive soluzioni normative locali<sup>36</sup>, oltre che dai canoni e dalle garanzie del rito civile ordinario.

### *Per concludere*

Dai sondaggi normativi appena compiuti possono trarsi tre sintetiche conclusioni.

---

les dictam penam exigere teneantur. Et predicta valeant pro tempore presenti, preterito et futuro» (ibid.).

32. Statuto del 1323, cap. 9.20: «Volumus etiam quod a preceptis, processibus et sententiis interlocutoriis et diffinitivis fiendis et ferendis per consules mercatorum [...] nullus possit appellare nec ad aliquem iudicem vel officialem Comunis Perusii recursum habere per viam iniquitatis, appellationis vel nullitatis vel alio modo» (*Statuti e matricole*, p. 39).

33. A. Lattes, *Studi di diritto statutario*, I, Milano, Hoepli, 1886, pp. 65-66.

34. Statuto del 1599, cap. 75 (*Statuti e matricole*, pp. 375-376).

35. Statuto del 1323, cap. 9.6: «Teneantur etiam consules diffinire causas que coram eis fient de debitis negatis infra viginti dies exceptis diebus feriatis, si per partes in causa vel causis seu questionibus procedetur». Per il pagamento dei debiti riconosciuti dal debitore i termini di precetto erano di tre o di dieci giorni: cap. 9.5 (*Statuti e matricole*, p. 34).

36. Per il caso bolognese cfr. A. Legnani Annichini, *Le specificità del rito mercantesco bolognese*, in *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, a cura di P. Bonacini, N. Sarti, Bologna, Bologna University Press, 2008, pp. 73-86; Ead., *La giustizia dei mercanti*, pp. 107, 128 e ivi nt. 171, con richiamo a A. Lattes, *Il diritto commerciale*, pp. 265-266.

- a. Nella Perugia del primo Trecento Comune e Mercanzia erano due entità distinte e autonome: nessuna norma prevedeva che lo statuto dei mercanti fosse soggetto all'approvazione del Comune e nessuna istituzione comunale era deputata a legittimare l'auto-governo della corporazione. Pur nella reciproca autonomia, però, Comune e Mercanzia erano due entità solidali, sia nel riconoscimento delle rispettive prerogative, sia nella condivisione e nella difesa dei valori istituzionali, su cui si fondava l'esistenza della *civitas sibi princeps*.
- b. Nel mondo cittadino, articolato in una pluralità di corpi organizzati, gli statuti dialogavano fra loro, tessendo la trama delle competenze normative e giurisdizionali e individuando prerogative, concorrenze e deroghe. Da qui l'esigenza, per chi studi questi testi, di compierne una lettura orientata a far emergere dalla galassia delle fonti statutarie il sistema vivente del diritto cittadino<sup>37</sup>, non riducibile alla mera dialettica generale/speciale, quasi che la specialità normativa e giurisdizionale degli ordinamenti corporativi intervenisse solo per occupare gli spazi lasciati vuoti dalla legislazione comunale.
- c. La giustizia, infine. Quest'ambito senz'altro eminente dell'esperienza mercantile, nel quale i contratti nuovi elaborati dalla prassi imprenditoriale trovavano sanzione e perfezionamento (come pure coordinamento con lo *ius civile*, laddove concorrente), non esauriva i compiti istituzionali dell'Arte. Lungi dall'identificarsi con la sua corte giudiziaria speciale, la corporazione dei mercanti era anche centro di azione politica e potere pubblico direttamente esercitato attraverso i propri iscritti, delegati a far valere il ruolo egemone, che alla Mercanzia spettava nel reggimento della città.

---


37. Si vedano le considerazioni di M. Ascheri, *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)*, in *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di C. Mozzarelli, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 41-55: 47.

**FERDINANDO TREGGIARI**


Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nell'Università di Perugia, membro del Consiglio Scientifico del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo, condirettore del Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane, membro del Consiglio Direttivo della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, è autore di circa 200 pubblicazioni, tra cui le monografie: *Minister ultimae voluntatis. Egesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario*, I (Napoli 2002); *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina* (Perugia 2009); *Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Una bio-bibliografia* (Perugia 2022); *Storia breve dell'Università di Perugia* (Perugia 2023); *Povertà e proprietà: una disputa medievale* (in corso di stampa).

Nelle pagine successive si riproducono la prima carta e le carte relative alla rubr. 9 *Qualiter et ubi et de quibus et quando consules faciant e reddant ius* dello Statuto della Mercanzia del 1323: Archivio di Stato di Perugia, *Collegio della Mercanzia di Perugia*, Statuti, matricole, iscrizioni, I (1323-1361), cc. 1r, 11v-15r.





ms. I, c. 1r



sic scriptus in dicto libro inter  
 mercenarios. Et ille qui erit electus  
 rector pro mercantia pannoꝝ li  
 ni sit scriptus inter mercatores  
 pannoꝝ lini et aliter electio fieri  
 non ualeat. Et si quis rector  
 nam accipere per dictam  
 formam debeat solvere nomine  
 pene tot hospitali. Dec. lib. con.  
**V**olumus etiam q̄ ante quam  
 consules et rectores eligantur  
 predicti duo capitla legantur  
 aduocata ut sint omibz mani  
 festi. **S**i aut contingere q̄  
 plures rectores mercatoru eligantur  
 seu eligi ordinariu eligantur modo et ordine si  
 predicto. **N**olum etiam eo  
 quod supra dictu non obstan  
 te q̄ eorum rectores aduocati  
 mercantie eligantur per con  
 sules mercatoru et eor consi  
 liales eligentos s̄m formam  
 ordinamenti mercantie dum  
 modo de aliqua camera ul' com  
 non possit nec debeat eligi de  
 dicto eorum rectoribz nisi tantu  
 unus rector. **I**n ordinamenti  
 antonium benouentis.

**D**icitur ut aliquis non recipiat  
 officium uoluntatem mercantie.

aliquod officium nomine mercan  
 tie seu nomine mercatoru. Sta  
 tutum ordinantes a ius an  
 tonius benouentis scripti res  
 pit officium positus artium ci  
 uicatis p̄nisi nomine mercan  
 tie seu nomine mercatoru q̄  
 uoluntatem mercantie et consi  
 lium mercatoru. Quod ip̄e Anto  
 nius ul' aliquis de como suata  
 secro possit ee mercator seu de  
 consilio mercantie. Et si aliquis  
 consilium seu alius p̄poneret seu  
 uenturum q̄ dicitur antonius  
 seu aliquis alius de como sua  
 esse rector mercatoru seu in  
 sortio mercantie debeat solue  
 re pene nomine hospitali pre  
 dicto. Dec. lib. con. **I**n aualis  
**et si et de quibz et q̄m consules  
 faciant reddant ius. I**  
**V**olumus presentis promul  
 gatione capitli. Quod consi  
 liales mercatoru teneantur fede  
 re ad tenendum et reddendu  
 ius presentibus ad pedem capan  
 lio s̄i laurentij ul' alibi ubi  
 eis placuit et uidebitur con  
 uenire. Et debeat federe duo  
 bus diebus de qualibet eorum  
 ad faciendum ius eulibet q̄



14  
209  
12

ius postulare uoluit corā eis  
 et in qualibet alia die eodem  
 rationem faciant cuiuslibet po  
 stulanti ul' conuenienti corā eis  
 realiquo meritate expensis die  
 bus feruatis ad honorem dei tā  
 tum. et expenso uno mense epi  
 scopatus quibz epibz non conue  
 antur Consules ad faciendum a  
 liay rationem super caplis mēa  
 toz. ¶ Cum autē sederint ad  
 iudicandum ius hoc modo fa  
 cere debeant. Notetque qd cum  
 doctor ponet querimoniam de  
 aliquo Consules mittant pro  
 aduersario expensis presentis  
 seu creditoris. Et si debitor ul'  
 ille reus ius fuerit postulatu  
 non ueniret coram Consilibz  
 mēmo sibi cito seu dante p  
 eos ul' per eoz ex eis ul' per reu  
 nuntium mittant postea Con  
 sules expensis debitoris seu il  
 lius reus ius fuerit postula  
 tum. Et semper ei terminus com  
 petens statuatur ad uenendu  
 coram eis. Et si interbz terminis  
 inter quos sit unus pempto  
 rius factis ul' faciendis perso  
 nalter ul' ad comunem ul' ad ca  
 metam debitor non ueniret

seu ille ul' illi reus ul' quibus  
 quermonia facta fuerit habeat  
 cur postea pro talibus contuma  
 cia pro pfecto. Et reo sic sub  
 to pro confesso teneatur Con  
 sules compellere debitorem ad  
 soluendum pro ut creditoris  
 seu creditor procefferit uolun  
 tate. Et debitor es procefferit  
 sibi facere cauzione solutio  
 nis faciente per Consules ul' p  
 tres ex eis ul' per eoz nuntium te  
 neatur obseruare pcepta. Et  
 pntificans decem lib. in no  
 mine hospitali merantie solue  
 re teneatur quotiens contra uentū  
 fuerit. Et pcepta obseruare ni  
 hilominus teneatur. Et si credi  
 tor uoluerit de possessionibz de  
 bitoris Consules debeant et con  
 antur dare inuentam reipis pos  
 sessionibus et bonis sicut placuit  
 creditorum tam de rebus mobilibus  
 quam stabilibz. Et si doctor uo  
 luerit de rebus mobilibus debitoris  
 Consules dent ei conuictam usqz in  
 quantitatem que ualeat dupli  
 rei seu pecunie postulate. Si uero  
 creditor uoluerit de rebus stabilibz  
 debitoris Consules faciant ei dari  
 et dent usqz in quantitatem que

ad hoc qd mullitas  
et alia qd pntificans  
pntificans qd pntificans  
pntificans qd pntificans

ad hoc teneatur sicut pntificans  
ad hoc teneatur sicut pntificans  
ad hoc teneatur sicut pntificans

ad hoc teneatur sicut pntificans

ad hoc teneatur sicut pntificans

ad hoc teneatur sicut pntificans

ad hoc teneatur sicut pntificans  
ad hoc teneatur sicut pntificans  
ad hoc teneatur sicut pntificans

valore triplicum pecunie seu rei  
 perite. Et hoc intelligatur de re  
 bus et denariis confessis et de  
 his quos debitorum confessi sunt et  
 confitebuntur coram consulis  
 presentibus vel futuris cum uero  
 tenus quam per conuentionem  
 debitorum. Et creditor tenentiam  
 rerum mobilium tenet et habentiam  
 ad decem dies post conuentionem sibi  
 datam. Tenentiam uero rerum stabili-  
 um tenet et habet creditor per  
 annum mensum. Quae tenentiae si in-  
 dictam conuentionem recollat non  
 fuerint. Consules teneantur res  
 inuentam tunc haberi facere  
 et ipso plus offerenti dare debeant  
 et de ipsi prelo stricte fieri faciant  
 creditorum vel creditoribus. Quas  
 tenentias Consules limitari faciant  
 in eisdem diebus sicut eis uidebitur  
 et post tres dies Consules de tali  
 conuentione creditorum vel creditoribus  
 uendendi tenentiam per Consules  
 sibi datam et uenditione fieri  
 factas Consules firmas et ratas  
 haberi faciant et tenent. Et hoc  
 locum habeat in tempore presentis  
 tertio et futuro. Et ante quam  
 dictae tenentiae baniantur Consu-  
 les faciant precipi illi contra

quem tenentia data fuerit quibus  
 tenentiam recollat tunc ad  
 decem dies qui si non recollat  
 nit. Et sic procedatur ad ban-  
 mentum ut super continet. ¶ Si  
 uero aliquis mercator emerit  
 seu emit aliquid ad pigamen-  
 tum quod appareat per consil-  
 sionem vel alia iusta probatoe  
 Consules fieri faciant solutioem  
 incontinenti huic capto diebus  
 non obstantibus feriatis. ¶ De  
 debitorum uero confessis in de-  
 terminatis decur ad solutioem ter-  
 minus debitorum decem diebus ut  
 suis soluat confessam creditorum.  
 ¶ In debitorum aut confessis in ter-  
 minis et feriatis non faci-  
 entes inuentione perusli continuo  
 mercantiam decur terminus de-  
 bitorum ad solutioem pecuniam  
 confessam dicto creditorum foren-  
 si truum diebus. Debitoribus uero  
 mercatorum forensium facientium  
 mercantiam continuo inuentione  
 de perusli decur terminus ad sol-  
 uendum suo creditorum decem di-  
 bus sicut dicitur debitoribus mer-  
 catorum de perusli. ¶ Teneantur  
 etiam Consules diffinire causas  
 que coram eis fiunt de debitoribus



quibz uoluerint et sicut uoluerint et eis magis placuerit. Et possint et debeant consules penas imponere eui us quibz uoluerint sicut uoluerint et ipsas penas accipere ab illis qui non obediuerint ad subbz supradictis in hijs que fecerint et preceperint occasione talia questionis. Et quicquid consules fecerint ita libz, negocijs et ad ea ei ualeat et teneat et robur finitatis obtineat et ei nichil obici ualeat nec opponi. Et executioni per consules penitus committatur. Et hoc capitulum ualeat et ueritate intelligatur pro epi. presb. et predicto eo futurum. ¶ Si autem aliquis qui non sit mercator inuocetur in testem in causa consulum mercatorum eo iurare noluente pro ferendo testimonio. preestitatus et capitaneus et quilibet eorum debeant et teneantur illum qui sic inuocetur in testem cogere ad iurandum ut perhibere debeat testimonium si per consules mercatorum ad aliquem eorum fuerint requisiti. ¶ Quicquid cuius uel foranlis non mercator petente coram consulis mercatorum aliquam rem ab aliquo mercatore uel ab heredibus

aliquo mercatorum teneatur corrobore promittere etiam consulis mercatorum ipsi mercatori et tunc illi mercatori fideiussores mercatorum ydoneum reparente iuri coram consulis mercatorum super quibus re uoluerit eorum mercatoribus repetere et tunc iure soluto et aliter non audietur modo aliquo siue causa. ¶ Ordinamus quod mercatores qui litigant coram consulis mercatorum ad aliqua mercantia uel promissione teneantur aliter dare ydoneum fideiussores mercatorum reparente iuri et tunc uento iudicatum. Et qui dicitur fideiussores non teneat uel dare reuoluit consules teneant eam non audiant in aliquo illo modo. ¶ Quicquid autem mercator uel etiam non mercator pro aliqua questione litigat cum aliquo etiam ad subbz mercatorum teneatur et debeat respondere ad interrogacionem ipsorum consulum confitendo uel negando ea que sibi petentur coram eis subbz supradictis. Et si non responderit facias sibi primo per dictos consules tribus precipuis et tribus interrogacionibus tribus diuisis diebus filiat quolibet ipsorum trium diebus

uno pcepto et una interrogatio  
ne habetur postea pro confessio  
et legitime quieto rebz que ab  
eo peterentur et nichil opponere  
posse nec etiam allegare instra  
rium predictorum saluo q' fecerit  
et certu' pceptum et interrogatio  
fieri possunt per aliquem ex nuncijs  
mercantie et predicta per con  
sules mercatorum executioni penit'  
demantentur aliqui non obstant'

**¶** Quicunq' mercator nunc est ul'  
fuit aut pro tpe fuerit de omni in  
canta quam fuerit fecit ul' faciat  
intra presentia pcepto et futu  
ro cum quocunq' mercatore fore  
ul' persona ex qua aliqua questio  
ouertur debeat et teneatur ipa  
questionem facere sub cura con  
sulum mercatorum et ipaz sub eoz  
examine uentilare et sub eoz cu  
ria se constringere ad agendum et  
defendum secundum iuris or  
dinem aut secundum consuetudi  
nem mercantie. Et ipsi consules  
ad petitionem actoris eum ul' eos  
compellant sub eoz cura respon  
dere. Et si quis mercator ul' mer  
catorum qui nunc sunt aut fuerit  
ul' fuerint consulis predictis fu  
erint obediunt. Consules teneant

*multo magis post  
reuerentiam in  
nullo esse magis  
fuerit*


tali fugienti eos obedire accipere  
nomine pene pro respectu mer  
cantie. **¶** Quodvisq' p' d'n' eoz  
quociens eis fugerit ul' negaue  
obediunt ul' sub eoz cura responde  
et nichilominus subire iudicium  
eum ul' eos compellere teneantur  
non obstante si aliqui mercatorum  
mercatorum artem de p' fuerint me  
cantie seu artem de p' fuerint p'ce  
re. Cum tamen dicam mercantia  
ex qua questio ouertur gessisset tpe  
quo erat mercator. **¶** Nullus nisi  
per mercatorum deob' alicui mercan  
tie possit ul' debeat sub alia cura  
agere si defendere nisi sub cura ad  
sulum predictorum. Et predicta in  
telligantur de quib' omnib' que nunc  
mercatores ouerunt occasione rez  
alicui mercantie. **¶** Et in omni  
ordinatis q' omnes tenentur ferre  
re per consules mercatorum et omnes  
tenent que per eos ul' aliquem ex  
nuncijs eoz et mercantie tuncur  
rate sint et sine et firmata debeat  
obseruari. Et omnia pcepta que  
fecerint pro honore et bono statu  
mercantie ul' mercatorum firmis de  
beant obseruari. **¶** Pcepta uolunt  
q' consules mercatorum sine simul in  
ferendis forentis. **¶** Et si ipsi quatuor

*mercatorum p' d'n' dicit  
de p' p' d'n' dicit*

*Et dicitur ad ordinem  
¶ Et dicitur ad ordinem  
¶ Et dicitur ad ordinem*

*Fieri*

non fuerint conuictos in sententijs  
 ferendis et tres ipsos pcedos fuerit  
 sententia lata seu ferenda per ipsos  
 tres consules ualere debeat et te-  
 neret. **S**ed si tres consules ul' omnes  
 non sint incuitate expectetur qua-  
 tuor diebus qui si non reddibit in-  
 tra dictos quatuor dies alij co-  
 nules qui erunt incuitate sen-  
 tiare ualeant absentes consules ab  
 sentia non obstantes. **S**ed si ali-  
 quis consul habere cum aliquo q-  
 stionem ul' si consul habere cu ali-  
 quo alio consule alij consules de  
 questione cognoscere possint et  
 sententiam promulgare. **C**o-  
 lum d' sp a pcepis pcessibus  
 et sententijs interlocutorijs et  
 finitimo fieri et ferendis per  
 consules mercatorum ul' tres ex eis  
 nullus possit appellare nec ad aliq-  
 uidiom ul' officia lem cois perury  
 recursum habere per uiam inqua-  
 tatis appellacionis ul' nullitatis  
 ul' alio modo. **S**ed prout lata et  
 facta fuerint per ipsos consules  
 si eis equitas iudicatur possint et  
 debeant executioni mandari no-  
 obstante si in pcedo cognosce-  
 to ul' sententiando ul' mandando  
 non fuerint substantialia et  
 et solemnitates seruare et in quo  
 cuius loco et tpa etiam ferato fac-  
 ta et lata fuerint ualeant et te-  
 neant et eis fieri adhibeantur et  
 etiam scripturis fieri per notari-  
 um eor et mercantie etiam si te-  
 ras in eis non fuerint subscpti et  
 solemnitates seruare. **V**olumus  
 ordinantes q' si aliqua sententia  
 interlocutoria ul' finitima pcep-  
 tum et pcessus lata et facta e-  
 ul' infatur feratur ul' fiet per con-  
 sules mercatorum ultimo mense eor  
 officij et per ipsos consules non  
 fuerint mandati ul' non potue-  
 rint mandari executioni de ip-  
 samente sequentes consules ipa  
 sententiam pcepum et p-  
 cessus prout lata et facta e- ul'  
 erit executioni mandari teneant  
 et debeant quod si consules no-  
 fecerint hostial mercantie p-  
 dicte. **V**idem l' de h' nomine pe-  
 ne solvere teneantur aliquo  
 non obstante. **S**ed si quis a pe-  
 dictis pcepis pcessibus et  
 sententijs ul' aliquo predictorum  
 appellaret appellatio non uale-  
 at et appellacione non obsta-  
 te pcepta pcessus et senten-  
 tie supradicte executioni debeat



demandant. Et si ille qui apud  
 tis preceptis processibus ul' senten-  
 tijs seu alio eor' appellabit  
 non renuntia bit appellati  
 onem factam ul' fiat et qua  
 to ei sospitum fuerit per d'ns  
 les mercator' debeat solvere p  
 uas qualibet sospitali prode  
 to nomine pene viginti quinq' lib  
 et et p'ruetur a consuetu m  
 cantie. Et consules d'icam pe  
 nam exigere tenentur. Et per  
 dicta ualeant pro eor' presen  
 ti presento et futuro. **P**re  
 sentis capituli ordinatione firma  
 mus q' quequo factum fu  
 erit seu fiet per tres ex consu  
 lib' mercator' ualeat et tenet  
 et executioni penitus deman  
 detur per d'icam quartu ad  
 fulis non obstant' et aliquo  
 ordinatione non obstant' **E**  
 t' q' aliquis ex consulis  
 mercator' fuerit absens ul'  
 se absen tauerit quacunq' cau  
 sione ul' eor' aliquo alio impe  
 ditamento impedito possit alie  
 suis socijs ul' alior' ex eor' ten'is  
 alij uocis suas comittere et ual  
 deo et tenet aliquo capitulo

ul' ordinatione non obstant' et  
 alior' procedere non possint. Saluo  
 et resuato q' que in presenti. Et co  
 tinentur locum non habeant in  
 resp'alijs conuentionis et in his  
 que requiruntur in concessione  
 resp'alijs in quib' om'os quatu  
 or consules interet et consentire  
 debeant secun' formam ordina  
 tionis. **S**tatimus ordina  
 to q' consules accipiant proteci  
 mo apertente de debitis confessis  
 duos. et pro libra qualibet de  
 debitis uero negocijs accipiant  
 consules a parte qualibet tres. et  
 pro libra qualibet cum motu co  
 gatur debitor restituere decima  
 arditu te debitis confessis et ali  
 as expensas legitime factas.  
**S**imili uero causa debitor' nega  
 tor' faciant consules restituere legiti  
 mum et alias expensas legit  
 mas illi ul' illis qui causam obti  
 nuerint ab illo ul' illis qui causam  
 perdid'erint. **D**ebant quoq' co  
 sules diffinire questiones requi  
 recipient' decimum. Et si questioes  
 non diffinuerint consules sequi  
 tibus decimum restituere tenentur  
 nisi per iures h'ecere in causa pro  
 eedere intelligatur aut per iures

ita in p'ncipio  
 appellat' a p'ncipio  
 q' p'ncipio q' p'ncipio

q' p'ncipio q' p'ncipio  
 q' p'ncipio q' p'ncipio

q' p'ncipio q' p'ncipio  
 q' p'ncipio q' p'ncipio

15  
 #


q' p'ncipio q' p'ncipio  
 q' p'ncipio q' p'ncipio

q' p'ncipio q' p'ncipio

q' p'ncipio q' p'ncipio  
 q' p'ncipio q' p'ncipio

q' p'ncipio q' p'ncipio

q' p'ncipio q' p'ncipio  
 q' p'ncipio q' p'ncipio



hanc quo minus consules ualeat  
 questionibus diffinire si partes qui  
 bz fuerit processum per consules  
 ul' aliquem exiungens mercantie  
 ex parte ipsorum consulum q' ue  
 niant ad procedendum in causa  
 coram eis non uenerint et pro  
 cesserint iniquitatem in eis fuerit

**C**onsules quoque consules pro  
 decimo de approbationibus scrip  
 turarum mercatorum ab eo qui peti  
 erit scripturas approbati pro  
 qualibet littera duos denarios  
 annuatim. Et teneantur Consu  
 les facere citari aduersam par  
 tem uel eum ad iudicium posse  
 semel in persona et per bempore  
 uel bis ad totum habitacionem  
 q' ueniat ad opponendum et  
 audiendum approbationem.

**¶** Qualis consules faciat iura  
 re eorum nos et de offi et salute ei

**C**onsules mercatorum iurare fa  
 ctant eorum notarium ut omnes  
 scripturas ad officium consulum  
 pertinentes pro facto mercan  
 tie fideliter et legaliter scribe  
 re teneantur. **¶** Ipse autem not  
 habere debeat pro qualibet con  
 fessione duos denarios et pro con  
 fessione iudiciali duos denarios.

et equaliter sententia ferenda  
 a centum libris infra et de contum  
 lib. habere debeat. **¶** Quisq' si dicit  
 et iudicet. **¶** C. lib. supra ha  
 beat notarius ad uoluntatem  
 consulum mercatorum et pro te  
 ste scribendo in quacumq' habe  
 at tres denarios et pro p'uatione et  
 restitutione scripturarum iudiciali  
 tate habeat notarius ad uolun  
 tatem consulum predictorum. **¶**  
 alio uero scripturas pertinenti  
 bus ad officium consulum pre  
 dictorum habeat notarius prout  
 consilibus uidebitur expedire

**C**onsules insuper dictos notari  
 ab hospitali mercantie deprecato q'  
 dicunt hospitali respice de iure  
 ra mercantie ultra illud q' reci  
 pite de scripturis predictis anno  
 quolibet. **¶** Quia dicitur q' dicitur  
 denario notario consules dari  
 facere teneantur. **¶** Voluntas  
 insuper statuente q' philippus  
 antea nos sic notarius consu  
 lum mercatorum et ipsorum mercatorum  
 et mercantie piruane conas de  
 motus seu renouatus fuerit p'  
 generalem aduocatum mercantie  
**¶** Qualis consules faciat iura  
 re eorum nos et de offi et salute ei



## Alcune note di confronto tra lo Statuto dei mercanti di Roma (1317) e quello della Mercanzia di Perugia (1323)\*

### *Abstract*

Il saggio mette a confronto gli Statuti dei mercanti di Roma con quelli della Mercanzia di Perugia, tra loro divisi da soli sei anni (1317, 1323). La lettura dei due testi fa emergere alcune similitudini tra le esperienze storiche delle due *universitates*, sia nell'organizzazione interna sia nell'estensione delle competenze della giurisdizione mercantile. A differenza dell'associazione romana, i mercanti di panni perugini videro riconosciuti dall'ordinamento del Comune funzioni di schietta natura costituzionale, segno di una preminenza cittadina sorta allora e perpetuata nei secoli.

### *Keywords*

Statuti medievali, mercanti, diritto

### *Premessa*

Nei primi anni del Trecento varie *universitates mercatorum* delle città dell'Italia centro-settentrionale, tra cui alcuni dei principali centri urbani a regime comunale, emanarono propri statuti. Se ne contano almeno dieci tra il 1305 e il 1338, tra i quali gli statuti delle arti mercantili di città quali Pisa, Firenze, Roma, Perugia, Milano, Siena<sup>1</sup>.

---

\* Lo scritto rielabora la relazione svolta il 24 novembre 2023 al Convegno di studi *Per i 700 anni dello Statuto del 1323 della Mercanzia di Perugia*, Perugia, Palazzo dei Priori, promosso e organizzato dal Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Perugia, della Regione Umbria, del Comune di Perugia. Voglio esprimere un vivo ringraziamento al Rettore del Nobile Collegio, dott. Giuseppe Severini, per il gradito invito a prendere parte ai lavori.

1. L'elenco accurato degli statuti mercantili emanati in questa fase storica si deve a Lorenzo Tanzini. Dopo il *Breve Mercantie mercatorum Papie*, risalente

La redazione di statuti mercantili nel breve arco di anni indicato assume rilievo per chi si prefigga di offrire spunti di riflessione comparata tra lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323 e i coevi prodotti normativi mercantili di altre realtà cittadine. Il quasi contemporaneo impulso da parte di riguardevoli *universitates* a redigere statuti – o a dare forma organica a complessi normativi preesistenti – pone infatti l'interrogativo dell'esistenza di tratti comuni alle vicende storiche delle principali associazioni mercantili italiane nei primi decenni del Trecento, al culmine del ciclo economico espansivo europeo.

È a tutti noto, infatti, che da oltre un secolo i mercanti si riunivano in associazioni professionali giurate, dotate di ampi poteri auto-ordinanti resi manifesti dalla redazione di statuti. La *potestas statuendi* – come veniva riconoscendo anche parte cospicua della dottrina giuridica – era espressione della *suità* degli enti: la normativa statutaria regolava l'organizzazione interna, definiva i criteri di idoneità all'esercizio della professione, stabiliva competenze e regole della giurisdizione mercantile, disciplinava le attività commerciali e produttive (ove esistenti) dei corporati<sup>2</sup>.

---

al 1295, emanarono i loro statuti le *universitates* mercantili di Pisa (1305), Mantova (1311), Firenze (1312), Roma (1317), Verona (1319), Piacenza (1321), Perugia (1323), Milano (1330), Monza (1331), Siena (1338). Cfr. L. Tanzini, *Tribunali di mercanti nell'Italia tardomedievale tra economia e potere politico, in Il governo dell'economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo*, a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma, Viella, 2014, pp. 229-255: 237. Anche le altre arti sembrano concentrare nel primo Trecento la produzione dei loro statuti, quantomeno nelle città toscane: a riguardo si veda la tabella *Distribuzione dei testi nel tempo* in A. Barlucchi, *Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro nella Toscana dei Comuni: sguardo panoramico e prospettive di ricerca nel primo Trecento*, in «Archivio storico italiano», 171/3 (2013), pp. 509-541: 517.

2. Sulle posizioni dei giuristi di diritto comune di fronte al fiorire degli statuti delle arti, sul *ius statuendi* corporativo (e i suoi limiti), occorre partire dal "classico" A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 30 (1964), pp. 179-234, ora in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992 (*Studi e ricerche*, 24), pp. 11-62 [da cui si cita]: 26-31.

La regolamentazione delle attività degli associati influiva profondamente sulla vita economica della comunità cittadina. È quasi un'ovvietà ricordare che queste associazioni erano variamente collegate e coordinate all'ordinamento comunale e agli altri ordinamenti particolari locali da un tessuto di norme, che costituivano – prendendo a prestito un celebre sintagma bobbiano – un «sistema normativo complesso», ad equilibrio dinamico. Naturalmente i rapporti e le modalità di integrazione presentavano differenze anche notevoli da luogo a luogo. Il livello di osmosi tra gli enti professionali mercantili – spesso uniti ai *campsores* – e l'ordinamento del Comune cittadino ha costituito un campo di tradizionale interesse per gli studiosi della società comunale e della storia corporativa<sup>3</sup>.

---

3. Fin dalle opere più significative di primo Novecento, la storiografia medievistica si è soffermata a indagare il ruolo delle arti nell'affermazione dei regimi di Popolo. Studi più recenti, a partire dall'ultimo quarto del Novecento, hanno fornito ampia evidenza della natura socialmente composita e variegata delle organizzazioni popolari, mettendo in discussione precedenti interpretazioni che le volevano ristrette ai soli membri delle arti. I regimi di Popolo duecenteschi conobbero numerose varianti locali e si instaurarono in molti casi in aperta concorrenza con le arti. Come ha affermato Enrico Artifoni, anche quando nel secondo Duecento «si instaurò il rapporto tra forze di “popolo” e forze corporative», esso ebbe «essenzialmente il carattere di un'alleanza», più che di una fusione (*Corporazioni e società di “popolo”: un problema della politica comunale nel XIII secolo*, in «Quaderni storici», n.s., 74 [1990], pp. 387-404: 387-391; cit. p. 399). La nuova storiografia corporativa – afferma questo Autore – ha riannodato il filo interrotto con la tradizione di studi primo-novecentesca, espressione diretta o indiretta della scuola economico-giuridica: egli richiama le pionieristiche ricerche di Robert Davidsohn (*Die Popular-Bewegung in italienischen Städten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts*, in *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, IV, Berlin, E.S. Mittler und Sohn, 1908, pp. 8-29) e l'attualità degli studi, risalenti agli anni Trenta e Quaranta del Novecento, di Gina Fasoli sulle arti e il Comune di Bologna e quelli di Giovanni de Vergottini (in particolare *Arti e “popolo” nella prima metà del secolo XIII*, Milano, Giuffrè, 1943, ora in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, I, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 387-467). Sulla prevalente attenzione degli studi corporativi italiani ai rapporti tra arti e movimento popolare, «rispetto al problema, al centro ... di molta letteratura anglosassone, delle ricadute economiche della generalizzazio-

Le stesse funzioni giudicanti che gli enti attribuivano alle loro curie *mercatorum* – funzioni anch'esse disciplinate dagli statuti delle arti – presentavano localmente caratteristiche assai diverse al punto che – com'è stato opportunamente osservato – potrebbe non essere storicamente corretto «compiere un raffronto tra realtà politiche diverse»<sup>4</sup>. Il confronto tra le diverse esperienze va svolto,

---

ne, in età medievale e moderna, di un modello corporativo di organizzazione della produzione», si rinvia alle notazioni di A. Poloni, *Strutturazione del mondo corporativo e affermazione del Popolo a Lucca nel Duecento*, in «Archivio storico italiano», 165 (2007), pp. 449-486: 449-450. Tra gli studi che maggiormente hanno contribuito dal tardo Novecento alla ripresa di interesse per il fenomeno corporativo medievale si vedano almeno A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, Clueb, 1986 e R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, Clueb, 1988.

4. Con questa premessa, Alessia Legnani Annichini esamina i profili dell'attività giurisdizionale di varie curie mercantili della penisola, ponendole a confronto con quella bolognese: cfr. il par. *Il fenomeno delle Mercanzie nell'Italia centro-settentrionale*, nel volume della stessa Autrice *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, Bologna, BUP, 2008, pp. 18-34. Riguardo a Bologna, risalta l'assenza dell'importante centro urbano dall'elenco di statuti mercantili primo-trecenteschi presentato in apertura del saggio (*retro*, nt. 1). Per gran parte del Trecento le arti bolognesi – tra queste la potente *societas mercatorum* – soffrirono la crisi economica e politica che attanagliò la città, la quale riuscì a risollevarsi con il ritorno all'autogoverno, dopo l'insurrezione contro il legato pontificio del 1376 che vide le arti tra i soggetti protagonisti. L'istituzione nel 1381/82 dell'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum*, ossia il foro dei mercanti meglio noto come Mercanzia, non cancellò il preesistente mondo corporativo felsineo: l'arte dei mercanti assunse nella nuova fase il nome di *Societas mercatorum pannorum*. Per la ricostruzione delle complesse vicende storico-istituzionali del secondo Trecento bolognese, collegate alla storia dell'associazionismo mercantile felsineo, si veda l'ampio cap. I del volume A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti. L'«Universitas mercatorum, campsorum et artificum» di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, BUP, 2005, pp. 1-45, con puntuali riferimenti alla letteratura storica e storico-giuridica. Gli statuti duecenteschi (*ante* 1264) della società dei mercanti sono stati editi da Augusto Gaudenzi alla fine dell'Ottocento: cfr. *Statuti della società dei Mercanti di anno incerto con aggiunte o emendamenti degli anni .MCCCLXIII-LXXII.*, in *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi: II, *Società delle Arti*, Roma, Istituto Storico Italiano, 1896 (Fonti per la Storia d'Italia, 4; Statuti-secoli XIII-XIV), pp. 111-160.

pertanto, con estrema cautela, tenendo conto delle specificità e delle vicende storico-istituzionali locali.

Elementi interessanti di comparazione tra le diverse realtà possono emergere dal raffronto degli istituti giuridici del *ius mercatorum*, il diritto proprio dei mercanti, il quale sotto il profilo delle fonti del diritto sostanziale e della procedura presenta elementi comuni alle diverse realtà associative mercantili locali. Infatti questo diritto, nuovo e separato dal *ius civile*, elaborato dai mercanti per i mercanti – secondo una celebre definizione – ebbe non solo il carattere di un *ius proprium* locale del ceto mercantile, ma anche quello di un diritto universalmente osservato per la disciplina dei rapporti commerciali. I suoi caratteri peculiari sono comuni a diverse realtà e appaiono suscettibili di un proficuo confronto attraverso l'analisi delle norme statutarie<sup>5</sup>.

Il quadro di riferimento delineato, in modo necessariamente rapido, appare sufficiente a mettere in luce la complessità degli aspetti da considerare quando si affronta lo studio delle norme statutarie

---

5. La letteratura scientifica specializzata ha chiarito che il *ius mercatorum* assunse il duplice e originale carattere della specialità e dell'universalità. Fonti di questo diritto di categoria, oltre gli statuti delle Arti, erano le consuetudini, le pratiche mercantili, la giurisprudenza delle corti. Le conclusioni cui giungevano le corti mercantili nelle loro pronunce – congegnando soluzioni che recepivano regole e principi dalle consuetudini mercantili – fluivano spesso negli statuti delle arti, consolidandosi in regole scritte. Le *curiae mercatorum* adottavano un rito libero dalle formalità richieste dal processo romano-canónico, formalità che erano d'ostacolo alla primaria esigenza di speditezza che informava i giudizi in materia commerciale. L'accertamento del diritto era affidato a una procedura sommaria – detta anche “alla mercantile” – che si ispirava a principi equitativi e riservava all'organo giudicante ampia facoltà di deroga alle regole procedurali ordinarie. Sul rapporto tra i due processi si veda, per tutti, M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1995 (ed. riv.), pp. 23-54. L'Autore è tornato più di recente sul tema per sottolineare l'origine non solo consuetudinaria del *ius mercatorum*, ma il suo ampio debito anche verso la legislazione comunale; cfr. Id., *Agli albori della primavera statutaria*, in *Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, a cura di E. Conte, M. Miglio, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2010 (Nuovi studi storici, 83), pp. 21-33: 30.

mercantili. Nelle pagine seguenti ci si soffermerà solo su alcuni dei molti profili che potrebbero essere oggetto d'esame. La comparazione si limiterà a due degli statuti menzionati in apertura, gli Statuti dei mercanti di Roma del 1317 e lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323. L'esame comparativo dei due testi, divisi tra loro da soli sei anni, non sarà naturalmente in grado di rispondere all'interrogativo iniziale sulle ragioni che favorirono nel primo Trecento la fioritura di statuti corporativi dei mercanti, ma mira solo a fornire spunti su alcuni aspetti della produzione normativa dei due enti.

Nelle pagine che seguono l'attenzione sarà indirizzata prioritariamente ai contesti locali nei quali emersero gli statuti delle *universitates* e – soprattutto per il caso romano – ci si soffermerà su alcuni aspetti caratterizzanti il fenomeno statutario mercantile trecentesco: 1. Natura autonoma dell'ente o sua natura derivata, cioè espressione della volontà sovraordinata del Comune; 2. Ordinamento interno dell'*universitas*; 3. Presenza negli statuti comunali e corporativi di rimandi di competenze, indicativi di connessioni e nessi di varia tipologia tra i due ordinamenti; 4. Estensione della competenza della giurisdizione della curia mercantile a soggetti terzi, esterni all'ambito associativo.

### *Gli Statuti dei mercanti di Roma del 1317*

Gli *Statuta* dei mercanti di Roma del 1317 furono editi nel 1885 da Giuseppe Gatti nella collana editoriale *Biblioteca* dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche<sup>6</sup>. La collana era stata inaugurata

---

6. *Statuti dei mercanti di Roma*, a cura di G. Gatti, Roma, Tipografia della pace-Cuggiani, 1885 (Biblioteca dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, 2) [d'ora in poi *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317]. Il volume monografico è stato preceduto dall'edizione del testo dal 1880 per fascicoli nel periodico dell'Accademia «Studi e documenti di storia del diritto». Titolo originario *Statuti dei mercanti di Roma dal sec. XIII al XVI*. Sugli indirizzi culturali della neonata Accademia romana, istituzione universitaria la cui nascita fu promossa da papa

nel 1880 dall'edizione degli statuti comunali di Roma del 1363<sup>7</sup>. A differenza degli statuti del Comune, il cui testo è trådito da copie del Quattrocento, il Gatti eseguì l'edizione su un codice originale – allora conservato presso l'archivio del Nobile collegio dei Commercianti di Roma – il quale costituisce il più antico testimone conosciuto che tramanda il testo degli *Statuta mercatorum Urbis*<sup>8</sup>.

Il manoscritto *Vitt. Em.* 982, oggi custodito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, è un codice membranaceo di 150 carte. Nella parte iniziale (cc. 1r-36r) contiene il prezioso nucleo della normativa mercantile romana risalente alla redazione del 1317. Questa parte consta di 230 capitoli non numerati che si susseguono senza presentare divisione interna in libri<sup>9</sup>. Il proemio del *liber statutorum* riporta i nomi degli statutari, dei consoli, dei consiglieri *mercatantiae Urbis* che contribuirono alla compilazione del testo e la sottoscrizione di Rinaldo *de Lecto*, regio vicario

---

Leone XIII, cfr. C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, Giuffrè, 2008 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 76), pp. 131, 232-252; per l'interesse dell'Accademia all'edizione delle fonti statutarie medievali romane, cfr. S. Notari, *Manoscritti statutari sulle due sponde del Tevere. Il Comune di popolo e gli statuta Urbis del Trecento tra storia e storiografia*, in «Le Carte e la Storia, Rivista di storia delle istituzioni», XXXIV (2018), 1, pp. 31-44: 37-38. Si rileva, *en passant*, che da allora non sono state realizzate altre, più moderne, edizioni dei due statuti.

7. *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma, Tipografia della pace-Cuggiani, 1880 [sed 1880-1883] (Biblioteca dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, 1) [d'ora in poi *Statuti della città di Roma*, 1363].

8. Il codice, dopo alcune traversie, fu acquistato nel 1930 dallo Stato italiano sul mercato antiquario. Da allora è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nel fondo manoscritti Vittorio Emanuele II, segnatura *Vitt.Em.* 982. Una copia digitale integrale, in formato pdf, è disponibile *on-line* al link [http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR\\_V\\_E\\_982/BNCR\\_V\\_E\\_982/1](http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_V_E_982/BNCR_V_E_982/1).

9. Si avverte che nelle pagine che seguono la numerazione dei capitoli seguirà quella adottata dal Gatti nell'*Indice delle materie contenute nel libro degli statuti (Statuti dei mercanti di Roma, 1317, pp. 215-224)*. Al numero farà séguito l'indicazione della pagina dell'edizione, necessaria per risalire al testo del capitolo statutario.

di Roma, che lo approvò il 22 luglio 1317<sup>10</sup>. Nella redazione del 1317 i capitoli sono giustapposti in modo, si potrebbe dire, alluvionale, ossia senza un criterio di ordine se non quello cronologico della loro produzione. Come si vedrà meglio in séguito, la formazione alluvionale del testo consente di formulare, sia pure a grandi linee, delle ipotesi di ricostruzione degli strati normativi, i più antichi dei quali risalgono almeno al secondo Duecento.

Nelle carte del codice successive alla redazione del 1317 furono inseriti gli *statuta* deliberati nel corso del Trecento e del primo Quattrocento e una riforma organica del 1421 (capp. 1-26). Seguono numerosi capitoli aggiunti nei secoli successivi e un nutrito numero di documenti di natura diversa, quali decreti degli ufficiali dell'*universitas*, atti dei magistrati del Comune, provvedimenti pontifici, sentenze e vari atti giudiziari. Inoltre, il codice trasmette le approvazioni originali del testo statutario da parte dei senatori e di altri magistrati del Comune capitolino fino al 1710. Tra queste approvazioni senatorie, la più celebre è quella estesa e sottoscritta il 28 marzo 1346 da Cola di Rienzo nella veste di notaio della *Camera Urbis*<sup>11</sup>.

Nella povertà del panorama documentario medievale romano gli Statuti dei mercanti del 1317 rappresentano una fonte di primaria importanza. Oltre a trasmetterci informazioni sull'organizzazione istituzionale e sulle norme che disciplinavano la vita dell'*universitas* mercantile, essi ci forniscono notizie fondamentali per ricostruire

---

10. Per il testo del proemio, cfr. *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. 1; l'approvazione dello statuto, con l'eccezione di un solo capitolo, a p. 32. La carica senatoria era ricoperta da re Roberto d'Angiò; cfr. A. Salimei, *Senatori e statuti di Roma nel Medioevo. I Senatori. Cronologia e bibliografia dal 1144 al 1447*, Roma, Biblioteca d'arte, 1935, p. 96.

11. La descrizione dettagliata del codice nella *Prefazione* del Gatti a *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, pp. IX-XIV. Una scheda descrittiva moderna, a cura di Livia Martinoli e Valentina Longo (2008, 2020) in *Manus Online* (MOL), Censimento nazionale dei manoscritti delle biblioteche italiane, è disponibile *on line* al link [manus.iccu.sbn.it/risultati-ricerca-manoscritti/-/manus-search/cnmd/67840?](https://manus.iccu.sbn.it/risultati-ricerca-manoscritti/-/manus-search/cnmd/67840?). La conferma e la sottoscrizione autografa di Cola di Rienzo a c. 47v (*Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. 80).



– insieme a pochi altri documenti – la vicenda storica stessa del sodalizio. Non ci sono infatti pervenuti né i registri dei notai con la documentazione amministrativa dell'ente, né i libri delle matricole degli iscritti, né gli atti processuali della curia mercantile.

Come s'è detto in premessa, per cogliere gli specifici caratteri delle associazioni professionali, riflessi nei loro ordinamenti giuridici e ordinati negli statuti, è necessario calarsi nelle realtà politiche e istituzionali locali in cui esse operarono: per questo pare opportuno premettere un breve profilo storico dell'associazionismo mercantile medievale romano.

La prima testimonianza conosciuta dell'esistenza di un'organizzazione di mercanti è di poco più di un ventennio posteriore alla *renovatio Senatus*, la rivolta antipapale del 1143-44 considerata l'atto di nascita del Comune di Roma. A conclusione di complesse trattative, avviate almeno dal 1165, il Comune romano e quello genovese stipularono un trattato di alleanza politica e commerciale che ebbe tra i contraenti i *consules mercatorum et marinariorum Urbis*, i quali ratificarono l'accordo con atto distinto rispetto ai *senatores Urbis*, a riprova del ruolo loro riconosciuto anche fuori dalla città<sup>12</sup>. Il sintagma «mercatorum et marinariorum» non deve trarre in inganno: non siamo di fronte a due distinte associazioni ma – come appare più che probabile – a un'endiadi, poiché i *mercatores* erano anche i proprietari delle navi che trasportavano merci nel Tirreno<sup>13</sup>. L'endiadi mette in luce uno dei caratteri originari

---

12. Il documento pubblicato in I. Giorgi, *Il trattato di pace e d'alleanza del 1165-1166 tra Roma e Genova*, in «Archivio della Società romana di storia patria» [d'ora in poi ASRSP], 25 (1902), pp. 397-466, doc. IV (pp. 414-419); nelle pagine precedenti l'atto solenne di ratifica dello stesso 1166 del collegio senatorio in *contione publica*: ivi, doc. III (pp. 410-414). L'atto fu ripubblicato in *Codice diplomatico del Senato romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, a cura di F. Bartoloni, I, Roma, Tip. del Senato, 1948 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia d'Italia, 87), doc. n. 25 (pp. 42-47).

13. Su *mercatores et marinarii* come endiadi cfr. I. Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2001 (Nuovi Studi storici, 57), p. 64. Secondo

dell'attività dei mercanti romani del XII e del primo XIII secolo: l'impegno nei traffici marittimi, grazie ai quali la città – pur a vocazione agricola – assunse alcuni tratti tipici di una città mercantile, «persino quell[i] – com'è stato a buon motivo affermato – di una speciale repubblica marinara»<sup>14</sup>. Tuttavia, a parte il dato della sua esistenza, non disponiamo di altre informazioni sul sodalizio nel quale si riunivano i mercanti romani, la cui organizzazione dovette avere presumibilmente un carattere embrionale.

Dal tardo XII secolo l'economia cittadina romana conobbe un rapido e considerevole sviluppo. Protagonisti ne furono i *mercatores* capitolini. Occorre ancora una volta intendersi sui termini.

---

questa studiosa, l'atto dell'aprile 1165 «certifica l'esistenza nella città di un'associazione di mercanti già in grado di esercitare il controllo sul traffico marittimo e di avere un ruolo importante nella politica cittadina»). Sull'esistenza di prime embrionali forme associative romane, a partire dal X secolo, cfr. sempre L. Moscati, *Popolo e arti a Roma prima della "renovatio Senatus"*, in «Studi romani», 26 (1978), pp. 478-502; Ead., *Alle origini del comune romano. Economia, società, istituzioni*, Napoli, Carucci, 1980 (Quaderni di Clío, 1), pp. 51-65; alle pp. 139-140 per il ricorso all'appellativo *consul* nella documentazione romana dei secc. X-XII. Per la semantica di *consul* nel nuovo contesto cittadino del XII secolo e primo Duecento e l'utilizzo del termine per qualificare uno "status" sociale, cfr. M. Vendittelli, *Romanorum consules. Riflessioni su un passo di Boncompagno da Signa*, in *La nobiltà romana nel medioevo*, a cura di S. Carocci, Roma, École Française de Rome, 2006 (Collection de École Française de Rome, 359), pp. 211-236. Sul trattato del 1165-66 come espressione della precoce vivacità del ceto mercantile romano, dei suoi ampi interessi nel Tirreno, della sua autonomia dal Comune, cfr. L. Palermo, *Il porto di Roma nei secoli XIV e XV: strutture socio-economiche e statuti*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1979 (Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato Pontificio nel tardo medioevo, 2), pp. 25-27. Per i contatti nella seconda metà del XII secolo tra i consoli dei mercanti di Roma e Perugia, d'interesse in questa sede, cfr. M. Vendittelli, *Mercanti romani del primo Duecento «in Urbe potentes»*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di É. Hubert, Roma, Viella, 1993, pp. 87-135; 94, nt. 20, che rinvia a *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, a cura di A. Bartoli Langelì, I, 1139-1237, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 1983 (Fonti per la storia dell'Umbria, 15).

14. Palermo, *Il porto di Roma nei secoli XIV e XV*, pp. 289-290.

In questa fase storica il lessema *mercatores* è utilizzato nelle fonti romane sia per designare gli operatori che esercitavano in senso stretto la mercatura, sia – com'è stato precisato – i *campsores*, ossia gli operatori in prevalenza occupati nel commercio del denaro<sup>15</sup>. Questi mercanti cambiavalute e proto-banchieri romani, che disponevano di ingenti capitali, nei primi decenni del Duecento erano in grado di gestire attività creditizie a livello internazionale, con un giro di affari che li portò a prestare denaro, con vari strumenti, a personalità di altissimo profilo: tra i quali vanno ricordati almeno i reali inglesi e Federico II<sup>16</sup>. I *mercatores* costituirono con i bovattieri – allevatori di bestiame e imprenditori agricoli – l'ossatura della *élite* mediana cittadina, costituita dal *populus* dei ceti produttivi e dalla piccola nobiltà: molti di essi ricoprirono ruoli apicali negli organismi comunali capitolini.

La fase di grande espansione fu breve. Prima della metà del Duecento si assistette a un rapido declino dell'economia mercantile romana, dovuto a varie cause: oltre ad alcuni limiti strutturali

---

15. La precisazione semantica su *mercatores* in M. Vendittelli, *Mercanti-banchieri romani tra XII e XIII secolo. Una storia negata*, Roma, Viella, 2018, p. 9. In una lunga nota Giuseppe Gatti sottolineava nel 1885, nel medesimo senso, che «fin dal secolo XII i *mercatores* erano in Roma legittimamente consociati, avevano i proprii consoli e si governavano con proprii ordinamenti. Ma a quel tempo *mercatores* appellavansi genericamente tutti coloro che esercitavano un traffico, qualunque esso fosse»: G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. XXII, nt. 2. Cfr., più in generale, A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, Hoepli, 1884, pp. 23-24, 81. Sotto il profilo istituzionale l'indistinzione tra mercanti e *campsores* è comune, in questa fase storica, a molte coeve realtà comunali italiane.

16. Cfr. Vendittelli, *Mercanti romani del primo Duecento «in Urbe potentes»*; Id., *Mercanti-banchieri romani tra XII e XIII secolo*; sull'estensione territoriale dei traffici e per la clientela illustre, pp. 19-20 e *passim* nel volume. Gli studi di questo Autore hanno valorizzato storiograficamente una fase rilevante della storia economica e sociale cittadina, in precedenza sottovalutata. Per una sintesi sull'«età d'oro» dei *romani mercatores*, cfr. S. Carocci-M. Vendittelli, *Società ed economia (1050-1420)*, in *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale*, a cura A. Vauchez, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 71-116: 80-88.

del sistema economico, influirono la fragilità delle istituzioni comunali, il venir meno dell'appoggio dei papi, l'emergere e l'affermarsi in città delle potenti famiglie dei baroni (*magnati viri*) che a lungo controllarono il senatorato unico o la coppia senatoria, dopo l'abbandono del sistema di governo senatorio-collegiale<sup>17</sup>.

Il susseguirsi in città per oltre un secolo (dalla metà circa del Duecento alla metà del Trecento, quando si affermò il regime di Popolo) di rivolgimenti politici di chiaro orientamento antibaronale – che diedero vita ad esperimenti di governo popolare, per lo più effimeri – attesta che l'*élite* mediana cittadina continuò ad avere peso nella realtà politica cittadina.

Il protagonismo dei mercanti romani è evidente in uno dei momenti di snodo e di rottura della storia istituzionale del Comune medievale romano: essi diedero un fondamentale contributo all'instaurazione del primo senatorato forestiero, affidato nel 1252 al bolognese Brancaleone degli Andalò, che dal 1254 si fece proclamare – primo nella storia cittadina – capitano del Popolo<sup>18</sup>.

---

17. Schematizzando, si può dire che il ristretto e potente nucleo dei lignaggi baronali romani era ostile a uno sviluppo in senso produttivo e commerciale della città, auspicato dall'*élite* mediana guidata da mercanti e bovatieri. Sulla supremazia dei baroni e la peculiare configurazione dell'aristocrazia romana del secondo medioevo, cfr. S. Carocci, *Una nobiltà bipartita. Rappresentazioni sociali e lignaggi preminenti a Roma nel Duecento e nella prima metà del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 95 (1989), pp. 71-122. Questo Autore è tornato anche più di recente ad affrontare il tema; tra gli altri contributi, Id., *Nobiltà romana e nobiltà italiana nel medioevo centrale: parallelismo e contrasti*, in *La nobiltà romana nel medioevo*, a cura dello stesso, Roma 2006, pp. 15-42. Opera di riferimento resta Id., *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1993 (Nuovi Studi storici, 23).

18. Riferendosi ai mercanti romani e alla «svolta nella politica interna romana» del 1252, Isa Lori Sanfilippo scrive: «i contatti che hanno con altre piazze commerciali italiane, li rendono consapevoli dei fermenti, che altrove hanno portato in quegli anni il "popolo" ad occupare il governo comunale. È probabile che da loro parta l'idea di chiamare a Roma un senatore forestiero, che possa imporsi sul papa e sulle famiglie baronali»; cfr. *La Roma dei Romani*, pp. 66-67, 128.

Il regime popolare e delle arti instaurato da Brancaleone, implacabile avversario dei baroni romani, fu un momento di svolta anche per l'ordinamento delle arti romane, per quella dei mercanti in particolare<sup>19</sup>. Gli Statuti del 1317 informano che nel 1255 la «Mercatantia se cohadunavit», ossia i mercanti romani si costituirono in un nuovo sodalizio professionale. Gli Statuti dei mercanti sono l'unica fonte a darne incidentalmente notizia nel fondamentale cap. 14, *De ratione facienda per consules*, che definisce le modalità per attivare la giurisdizione dei consoli («iurisdictioni mercatantie ad usum mercatantie») da quella data in poi («anno Domini millesimo CC.LV.»)<sup>20</sup>. L'avvenimento è riportato anche dal cap. 24, *De personis cogendis per consules*, con riferimento all'esecuzione dei giudizi dei mercanti sottoposti da quella data alla giurisdizione dei consoli<sup>21</sup>.

Gli Statuti del 1317 (cap. 145, *De artibus submissis mercatantie*) danno notizia anche di una riorganizzazione delle associazioni professionali, detta *reformatio artium*, che fissò a tredici il numero complessivo delle arti in città. La riforma “centralistica” che disegnò un nuovo assetto del mondo associativo professionale cittadino – a un tempo atto d'amministrazione e atto di legislazione,

---

19. Su Brancaleone, cfr. P.S. Leicht, *Brancaleone degli Andalò (senatore di Roma, sec. XIII)*, in «Roma. Rivista di studi e vita romana», 21 (1943), pp. 185-199; E. Duprè Theseider, *Roma dal Comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna, Cappelli, 1952 (Storia di Roma, 11), pp. 9-30 (1252-1258); G. Giuliani, *Il Comune di Roma sotto il senatorato di Brancaleone degli Andalò*, Firenze, Nocchioli, 1957; E. Cristiani, *Brancaleone degli Andalò*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 3 (Roma, Ist. dell'Enciclopedia Italiana, 1961) [d'ora in poi DBI], pp. 45-48; Jean-Claude Maire Vigueur, che definisce Brancaleone *leader* del popolo romano, ne richiama l'appartenenza alle famiglie nobili della *militia* bolognese, imbevute di cultura giuridica, inclini a ricercare l'alleanza con l'elemento popolare: cfr. *L'altra Roma. Una storia dei romani all'epoca dei comuni (secoli XII-XIV)*, Torino, Einaudi, 2011, p. 291 e nt. 56.

20. *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, pp. 6-7.

21. Ivi, p. 10. Sulla *choadunatio artium*, Duprè Theseider, *Roma dal Comune di popolo alla signoria pontificia*, pp. 27-29; I. Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani*, p. 124.

prendendo a prestito parole e nozioni di Severino Caprioli<sup>22</sup> – fu predisposta dai consoli dei mercanti e dei bovattieri in collaborazione con 26 *boni viri* eletti *per romanum populum*. Il testo della riforma fu deliberato probabilmente nel 1262 o nel 1263<sup>23</sup>.

Le fonti disponibili non specificano quali fossero le tredici arti maggiori cittadine previste dalla riforma, né tantomeno il nome delle arti minori che vi furono aggregate. In compenso il cap. 145 in parola elenca le arti minori *submissae* alla giurisdizione dei consoli dell' *Universitas mercatorum* dal 1262/63<sup>24</sup>: i *lanaroli* (ai quali era vietata la vendita di panni *a taglio*, vendita riservata *ad artem Mercantie*), i *bammacarii* (rivenditori e lavoratori della bambaglia),

---

22. Cfr. S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia mil-  
leduecentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di  
Perugia (secoli XII-XIV)*, Atti del Congresso storico internazionale (Perugia,  
6-9 novembre 1985), I-II, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria,  
1988: I, pp. 367-445; anche in Appendice a *Statuto del Comune di Perugia del  
1279*, I-II, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996 (Fonti per  
la storia dell'Umbria, 22): II, *Descrizioni e indici*, a cura di A. Bartoli Langeli,  
con la collaborazione di S. Caprioli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, pp.  
249-329 [da cui si cita]: 304-306.

23. Il Gatti era incline a datare la riforma agli anni 1262 o 1263 (*Prefazione  
a Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, p. XXIX); Isa Lori Sanfilippo propende  
per il 1263: *In principio furono tredici... L'enigma del numero delle arti romane  
nel Duecento*, in *Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi  
dedicati ad Arnold Esch*, a cura di A. Esposito e L. Palermo, Roma, Viella, 2005,  
pp. 229-242: 231. In questo senso già G. Levi, *Ricerche intorno agli statuti  
di Roma*, in «ASRSP», 7 (1884), pp. 463-485: 475. Per la *reformatio artium*,  
quale «charte de constitution politique» delle corporazioni di mestiere, cfr. A.  
de Boüard, *Le régime politique et les institutions de Rome au moyen âge (1252-  
1347)*, Paris, De Boccard, 1920 (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes  
et de Rome, 118), pp. 95-113 (la citazione a p. 98).

24. Cap.[145], *De artibus submissis mercatantie*, in *Statuti dei mercanti di  
Roma, 1317*, p. 37; alle “arti dipendenti” dalla Mercanzia il Gatti dedica un  
paragrafo della sua *Prefazione* (ivi, pp. XLI-XLVII): per l'opportuna precisazio-  
ne sull'attività svolta dai *mercerii*, cfr. Lori Sanfilippo, *In principio furono tredici...*, pp. 233-234. Sulle vicende storiche dell' *Universitas mercatorum Urbis* nel  
secondo Duecento, ora, sinteticamente, M. Vendittelli-M. Ciochetti, *Roma al  
tempo di Dante. Una storia municipale. 1265-1321*, Roma, Società Romana di  
Storia Patria, 2021, pp. 149-152.

i *mercerii* (piccoli mercanti, che nelle botteghe vendevano vari oggetti, esclusi sempre i panni *a taglio*)<sup>25</sup>, gli *accimatores* (cimatori) e i *cannapaciaroli* (canevacciari).

I tre capitoli degli Statuti ora richiamati, databili alla seconda metà del Duecento, mettono in luce la struttura testuale stratificata dello statuto mercantile romano. Un primo *corpus* statutario – è lecito supporre – cominciò a formarsi in concomitanza con la ricordata fondazione dell'*universitas* nel 1255. I restanti capitoli degli Statuti non forniscono elementi sufficienti a individuare con certezza i vari segmenti temporali in cui si venne formando la tradizione testuale. Tuttavia, la dislocazione delle singole disposizioni all'interno del *corpus* dei 230 capitoli offre qualche utile indicazione. Lo statuto ebbe – come s'è accennato – una formazione alluvionale, per giustapposizione di nuovi capitoli agli antichi: lo confermano sia le ricerche sulle occorrenze dei termini, sia la ripetizione – con varianti – di alcuni capitoli. La collocazione dei capitoli consente pertanto di tracciare, sia pure a grandi linee, l'evoluzione del profilo istituzionale e normativo del sodalizio<sup>26</sup>.

Un caso, in particolare, appare sotto questo profilo significativo. I capitoli più risalenti, collocati nella prima parte del *corpus* del 1317, fanno costante riferimento nel dettato normativo a *mercatores et campsores*. Questa ricorrente figura di duplicità, lungi dalla perissologia, designa in modo perspicuo i due gruppi preminenti dell'*universitas*, i quali si trovavano in posizione sovraordinata rispetto alle categorie professionali *submissae*. Come s'è evidenziato

---

25. Cap. 170, *De merceriis*, in *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. 43.

26. Il Gatti ha svolto un approfondito studio per individuare gli strati dello statuto, offrendo significative indicazioni. Ha congetturato l'esistenza di «almeno venti serie diverse»; cfr. *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, pp. XV-XXIV, in particolare p. XXII, nt. 1. A suo parere il cap. 157, *Quod non addatur aliquid in statuto*, «è certamente l'ultimo di una serie anteriore al 1317» (ivi, p. XVII). Il capitolo appare in effetti una norma di sistema, che riserva agli statutari e ai consiglieri la competenza a riformare le norme *in statuto*, prevedendo sanzioni per i *consules* che contravvengano al precetto.

nelle pagine precedenti, mercanti e proto-banchieri erano stati co-protagonisti della crescita in senso commerciale dell'economia cittadina: ora lo erano della vita associativa dell'ente professionale che li riuniva.

Se si scorre il testo degli Statuti ci si imbatte in numerose occorrenze del binomio. Ad esempio, il ricordato cap. 14, *De ratione facienda per consules* richiedeva ai non iscritti all'arte («ille non mercator») intenzionati a citare i membri dell'*universitas* la garanzia fideiussoria di *mercatores seu campsores*, forse perché erano gli unici a fornire adeguate garanzie soddisfattorie<sup>27</sup>; il cap. 24 imponeva ai consoli di disporre l'esecuzione coattiva di crediti nei confronti di *mercatores vel campsores*<sup>28</sup>, il cap. 127 imponeva agli stessi consoli di eseguire le sentenze pronunciate contro *mercatores et campsores Urbis*<sup>29</sup>; il cap. 151 attribuiva a *mercatores et campsores*, ai loro figli ed eredi la legittimazione ad agire a tutela dei propri interessi dinanzi alla curia consolare<sup>30</sup>. Gli statuti fanno anche riferimento esplicito all'*ars campsoria*<sup>31</sup>.

Nei capitoli successivi al n. 157 – ultima disposizione appartenente a una serie anteriore alla redazione del 1317<sup>32</sup> – il binomio scompare e gli Statuti non fanno più menzione dei *campsores*. È probabile che nel corso del secondo Duecento, staccatisi dai *mercatores*, essi abbiano dato vita a una loro associazione<sup>33</sup>.

27. *Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, pp. 6-7.

28. Cap. 24, *De personis cogendis per consules*, ivi, p. 10.

29. Cap. 127, *De sententiis et arbitriis*, ivi, p. 33.

30. Cap. 151, *De personis cogendis per consules*, ivi, p. 39.

31. Cap. 68, *Quod pater teneatur pro filio*: «quicumque voluerit facere artem mercatantiae et cam<p>sorie», p. 21.

32. Cfr., *retro*, nt. 27.

33. Non è noto quando i *campsores* romani costituirono una propria arte, forse già dal secondo Duecento. Gli *Statuta campsororum* del 1400, i primi pervenuti, riferiscono di una precedente redazione statutaria, ma non offrono informazioni utili per la sua datazione. Per l'edizione del testo, G. Solivetti, *Gli "Statuta campsororum" di Roma*, in «La Ragioneria», 3 (1941), pp. 136-174. Su



La questione che qui interessa è un'altra: riguarda la nuova fisionomia assunta dall'associazione, che si specializza nel commercio dei panni. Gli Statuti registrano anche un mutamento di denominazione dell'arte, sempre più spesso designata come *Mercatantia* (o *Mercantia*) *pannorum novorum*. Dal 1357 questa denominazione soppianderà le precedenti. Si tornerà tra poco su questa denominazione: tanto sul sostantivo, quanto sul complemento che lo predica.

Pur in presenza di una distribuzione affastellata delle disposizioni e pur dinanzi alla varietà di tempi della loro produzione – circostanza questa che espone al rischio d'incoerenze cronologiche – è possibile tracciare i lineamenti dell'organizzazione istituzionale dell'arte romana. L'introduzione di Giuseppe Gatti all'edizione del testo statutario costituisce tuttora un valido punto di partenza per riportare alla luce i profili organizzativi dell'*universitas*.

I principali organi dell'associazione erano l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il camerlengo, i consoli.

Gli Statuti non si soffermano a disciplinare il funzionamento dell'assemblea. Dal verbale di una *coadunatione* del 1421 si apprende che per la valida costituzione dell'organo era richiesta la presenza di «*ultra duas tertias partes*» dei mercanti iscritti all'arte<sup>34</sup>. Prendevano parte all'assemblea – che nel XIV secolo si teneva presso la chiesa di Salvatore in pensilis, alle Botteghe Oscure<sup>35</sup> – i mercanti romani immatricolati all'*universitas*, i quali all'atto dell'iscrizione giuravano di adoperarsi per la *bonitatem et legalitatem* dell'associazione, di conformarsi alle disposizioni dei consoli e del consiglio, di osservare gli Statuti<sup>36</sup>. Ne erano esclusi i mercanti *forenses* affiliati, i quali,

---

questo statuto e l'edizione si veda la messa a punto di Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani*, pp. 168-170.

34. *Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, pp. 126-128.

35. Cap. 84, *De ecclesia Sancti Salvatoris*, ivi, p. 24. In questa chiesa si tenevano nel Trecento anche le riunioni degli altri organi dell'*Universitas*.

36. Cap. 3, *De sacramento mercatorum*, ivi, p. 2.

pur versando la tassa di immatricolazione, non erano membri *pleno iure* dell'associazione e non potevano vendere panni al minuto (*a taglio*)<sup>37</sup>. Tra i diversi adempimenti dell'assemblea vi era la provvista degli organi di governo dell'*universitas*, che avveniva attraverso elezioni di primo o di secondo grado degli ufficiali.

Il Consiglio era composto da dodici mercanti di panni a taglio. Il requisito per accedervi era il compimento dei trenta anni di età<sup>38</sup>. L'*universitas* attribuiva varie competenze al Consiglio: tra queste la nomina di giudici e notai dell'associazione. Inoltre, i consiglieri nominavano, di concerto con i consoli in carica, il *syndicus* e tre mercanti deputati a vigilare sugli atti degli ufficiali al compimento del loro mandato<sup>39</sup>. I consiglieri erano anche responsabili della redazione degli statuti in collaborazione con gli statutari e fornivano supporto all'attività dei consoli («dare rectius purius consilium consulibus nostris»)<sup>40</sup>.

Il camerlengo, nominato con la stessa procedura dei consoli e come questi in carica un anno<sup>41</sup>, curava l'amministrazione finanziaria dell'ente. Tra le altre mansioni, riscuoteva i proventi dovuti all'ente presenziando alle udienze dei consoli, nei giorni in cui questi *ius reddebant* presso la loggia dei mercanti. A conclusione del mandato era sottoposto a stretto sindacato<sup>42</sup>.

---

37. Cap. 125, *De mercatoribus romanis et forensibus*, ivi, p. 32; cap. 185, *Quod forenses non vendant pannos*, ivi, p. 46. I *forenses*, cioè i mercanti stranieri di panni, potevano sottoporsi volontariamente alla giurisdizione dei consoli della Mercanzia, secondo il combinato disposto dei capp. 100 (*Quod omnibus de iurisdictione consulum fiat ratio*) e 193 (*De supponentibus (se) iurisdictioni consulum*), risp. pp. 27, 48-49. Cfr. G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, pp. XLVII-XLVIII.

38. Cap. 209, *De consule et consiliario faciendo qui habeat XXX annos*, ivi, p. 52.

39. Cap. 101, *De syndicando consules et alios officiales*, ivi, pp. 27-28.

40. Cap. 1, *De sacramento consiliariorum*, ivi, p. 1.

41. Cfr. *infra*.

42. Cap. 198, *De camerario*, in *Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, p. 50. Per altre mansioni, ivi, pp. LXII-LXIII.

Ultimo di questo elenco, il consolato era la principale magistratura del sodalizio romano: l'*universitas* attribuiva ai consoli sia poteri amministrativi sia l'esercizio della funzione giurisdizionale. L'ufficio era costituito da quattro membri che restavano in carica un anno. La selezione dei candidati competeva ai consoli uscenti e a dodici *boni mercatores* nominati a questo fine dagli stessi consoli e dal consiglio in carica<sup>43</sup>. Gli Statuti prescrivevano che l'ufficio fosse assegnato a mercanti di panni, nel senso più restrittivo<sup>44</sup>.

I consoli avevano una serie di obblighi, tra cui le visite ispettive mensili alle botteghe dei soci e alle *lapides* del Campidoglio, le pietre – di proprietà dell'arte – su cui i mercanti esponevano i loro panni. L'obbligo più impegnativo per i consoli era quello di *sedere pro tribunali ad iura reddenda* tre giorni a settimana<sup>45</sup>.

L'esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dei consoli è un profilo di sicuro interesse storico-giuridico. Il tema del fondamento teorico della giurisdizione delle arti (natura privatistica/conferimento dall'autorità superiore) e il nodo dell'approvazione superiore degli statuti furono discussi, com'è noto, dai giuristi di diritto comune. Non è possibile qui neppure sfiorare i problemi sollevati da questi temi. Si può solo richiamarli per accenno, evidenziando che l'*universitas* romana è stata considerata un caso «eccezionale» dalla

---

43. Cap. 6, *Qualiter fiant consules, camerarius, consilarii et de eorum salariis*, ivi, p. 3. Scorrendo il testo degli *Statuta* emerge che nel corso del Trecento – l'ultimo secolo comunale di Roma – le operazioni di imbussolamento furono in diverse fasi coordinate e orientate dai consoli, che riformarono a tal fine gli Statuti. Un verbale redatto all'esito del Consiglio del maggio 1375, riunito in sede "costituente", presenti consoli e statutari, contiene la riforma statutaria che attribuì ai consoli «plenissimam potestatem imbussolandi Consules, Scyndicos et Cammerarios pro tribus annis proxime futuris, et quod dicta imbussolatio sit valida et firma *tamquam si facta esset per omnes mercatores Urbis*, et quod nullus sit ausus renumpitiare, seu renumpitiari facere officium» (ivi, p.106, corsivo di chi scrive).

44. Cap. 172, *De officialibus et qualiter ostendatur pannus*, ivi, p. 44.

45. Cap. 12, *Qualiter consules sedeant ad iura reddenda et quibus diebus*, ivi, p. 5.

storiografia giuridica: in quanto solo Roma e in poche altre città erano posti in atto i principi enunciati dalla scienza giuridica del Due-Trecento, secondo cui per esercitare validamente la giurisdizione era necessario che i consoli ricevessero la conferma dell'autorità pubblica<sup>46</sup>. S'è visto in precedenza come il Comune romano esercitasse una forma di controllo annuale e di validazione degli Statuti dei mercanti: lo testimoniano le approvazioni vergate sul codice ufficiale dell'arte. Uguale sanzione periodica era prevista per gli altri *statuta artificum* romani. L'affermazione della signoria papale a Roma (dal 1398) comportò un più stringente controllo e un restringimento delle competenze giurisdizionali dei consoli<sup>47</sup>.

Tornando all'esame del testo, va sottolineato che la giurisdizione della curia mercantile romana non era circoscritta ai soli immatricolati nell'arte: erano soggette alla competenza dei consoli e dei giudici da loro delegati le *quaestiones*, ossia le liti, derivanti da negozi commerciali non necessariamente contratti *da* mercanti<sup>48</sup>. La giurisdizione si estendeva anche a coloro che si sottoponevano volontariamente alla curia mercantile. I consoli, si legge negli Statuti, «teneantur facere rationem omnibus personis que sponte supponere se voluerint iurisdictioni»<sup>49</sup>.

---

46. Cfr. A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti* cit., p. 19, nt. 25; 30, nt. 74. Questo studioso richiama il volume di Franco Valsecchi, *Corporazioni nell'organismo politico del Medioevo*, Milano, Alpes, 1931, che dedicò un'ampia analisi alle vicende storiche e istituzionali della corporazione dei mercanti di Roma. Si veda, *infra*, il testo corrispondente a nt. 58.

47. Nella bolla del 1421, papa Martino V, ad istanza dei consoli dell'arte dei mercanti concede «perpetuam iurisdictionem», restringendo la competenza alle cause fino «ad quantitatem viginti ducatorum auri»: *Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, p. 182.

48. Cap. 14, *De ratione facienda per consules*, ivi, p. 6 («dicimus et ordinamus quod consules teneantur et possint facere rationem de omnibus de quibus mercatores et quicumque alii qui contrahunt cum mercatoribus et supponent se vel supposuerint iurisdictioni mercatantie»).

49. Cap. 100, *Quod omnibus de iurisdictione consulum fiat ratio*, ivi, p. 27.

Gli Statuti forniscono informazioni sulle forme processuali, semplificate e abbreviate, adottate anche a Roma come nelle altre curie mercantili in deroga al rito civile ordinario, al fine di contenere i tempi processuali. Il rito mercantile romano si formò in concomitanza, e forse sotto l'influenza, della normativa papale di primo Trecento che disciplinò la procedura nelle curie ecclesiastiche. La riforma statutaria del 1421 introdusse un rito che eliminava alcune formalità. Il cap. 5 della riforma disponeva che per eccitare l'attività del giudice non era necessario produrre il libello introduttivo, né procedere alla *litis contestatio*: era sufficiente una *petitio* orale dell'attore registrata dal notaio della curia (cap. 5, «non sit necesse offerre libellus, neque litis contestatio fieri sed sufficiat tantum simplex petitio verbo in actis dicti notarii eorum redacta»)⁵⁰. La riforma attribuiva ai consoli piena *potestatem et auctoritatem* di conoscere e definire le cause «simpliciter, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii» (cap. 2, con calco della celeberrima decretale clementina *Saepe* del 1306)⁵¹. Nelle controversie tra mercanti era vietato proporre appello alle sentenze⁵².

Gli Statuti prescrivevano che le controversie devolute ai giudici delegati della *curia consulum* si decidessero entro due mesi, «non secundum leges, sed secundum capitula nostri statuti et mercantiliter» (cap. 11)⁵³. Lascia più d'un dubbio il significato che il Gatti attribuisce al lemma *leges*⁵⁴. La disposizione non sembra infatti riferita agli statuti comunali, come ritiene lo studioso: essa autorizza i consoli a procedere in via sommaria, derogando alle *leges* per eccellenza, ossia le leggi di Giustiniano⁵⁵. Competeva ai

50. Cap. 5 (a.1421), *De modo procedendi*, p. 131.

51. Cap. 2 (a. 1421), *De potestate consulum*, p. 130.

52. Cap. 18 (a. 1421), *Quod mercator non possit appellare et obedire teneatur mandatis consulum*, p. 134.

53. Cap. 11, *De iudicibus positus super questionibus*, p. 5.

54. G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. XXV.

55. D'altro canto, all'altezza del 1317 non esisteva a Roma un *corpus* statutario organico, per il quale occorrerà attendere il 1363. Gli statutari della corpo-

consoli anche l'esecuzione delle sentenze: gli Statuti imponevano loro di recarsi presso il Senatore comunale (o il suo Vicario) per sollecitarne l'intervento (cap. 132)<sup>56</sup>.

Questo capitolo introduce bene all'ultimo profilo – e non certo il meno rilevante – di questo *excursus* dedicato agli Statuti dei *mercatores* romani: quello delle relazioni tra ordinamento mercantile e ordinamento comunale, osservate attraverso i riflessi che ne offrono i rispettivi Statuti. Occorre a tal fine calarsi nel «sistema normativo complesso», cogliere i nessi che collegavano le due istituzioni.

Poco sopra ci si è soffermati sull'approvazione degli Statuti dei mercanti da parte delle autorità comunali romane e sulla necessità di conferma della giurisdizione ai consoli eletti. La disciplina normativa dell'approvazione degli statuti delle arti è dettata dal capitolo *De artibus assignare debentibus statuta earumdem senatoris* (L. I, cap. 128) degli *Statuta Urbis*. Il capitolo impone ai consoli di sottoporre gli Statuti all'approvazione del Senatore, pena la loro invalidità<sup>57</sup>. Gli *Statuta Urbis* si spingono anche a dettare la fisionomia interna delle associazioni professionali, stabilendo quali organi istituire: il capitolo *De omnibus artibus debentibus habere consules* (L. I, cap. 127) conferisce formalmente la giurisdizione ai consoli («qui consules plenam habeant potestatem cognoscendi et terminandi omnes questiones causarum civilium») e prescrive al

---

razione mercantile si riferiscono ai prodotti normativi comunali con il termine *statuta*, spesso affiancato da *consuetudines*, con riferimento alle consuetudini scritte cittadine, all'epoca vigenti. Sia consentito rinviare, sul punto, a S. Notari, *Sullo "statuto antico" e le consuetudini scritte del comune di Roma. Note storico-giuridiche*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, vol. II, *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, a cura di P. Maffei-G.M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 107-117.

56. Cap. 132, *De exbandimentis et sententiis*, p. 34.

57. *Statuti della città di Roma*, 1363, p. 82: «Consules mercatorum et aliarum artium teneantur eorum statuta que fecerint assignare domino senatori ad approbandum et approbata per eum habeantur pro approbatis».

Senatore di confermare i consoli eletti dalle arti («Et senator teneatur proprio iuramento ipsos consules confirmare»)<sup>58</sup>.

In questi due capitoli degli *Statuta Urbis* – emanati nel 1363 dal regime di Popolo da poco instaurato in città – e in specie nell’ultimo disposto, sembra sintetizzarsi il peculiare rapporto tra le autorità comunali e l’arte dei mercanti a Roma. Mentre da un lato le arti, come s’è visto, fornirono il loro apporto alla nascita dei regimi “popolari”, questi una volta preso il potere non si identificarono né si fusero con le arti, in specie con l’arte dei mercanti. Non riuscendo a nominare direttamente i consoli e a intervenire sulla produzione normativa, imposero la *confirmatio* dei loro consoli e l’*approbatio* dei loro statuti. Si tratta di una situazione non generalizzata, forse d’eccezione, se si rileggono le parole di Alessandro Lattes: «salvo i casi... in cui l’elezione era compiuta direttamente dai capi del comune, nessuna regola statutaria assoggetta alla conferma di questi i consoli liberamente eletti dai mercanti; di ciò disputavano invece i giureconsulti»<sup>59</sup>.

### *Spunti per un confronto tra Statuti dei mercanti di Roma del 1317 e Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323*

È tempo di porre uno di fronte all’altro gli Statuti dei mercanti romani del 1317 con lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323. Il confronto si limiterà ad alcuni profili normativi, i quali integrano – è quasi banale ricordarlo – quelli istituzionali.

---

58. Ivi, p. 81.

59. Cfr. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, p. 42. Sulla “mancata fusione”, cfr. nt. 3, con citazione di un passo di Enrico Artifoni; per l’eccezionalità del caso romano, anche in ordine all’orientamento prevalente della dottrina, cfr. nt. 46, in cui si rimanda a due passaggi del saggio di Antonio Padoa Schioppa.

È necessario tuttavia svolgere in premessa un breve ragionamento di carattere generale. È noto che nelle città in cui il ceto mercantile riuscì a costituirsi in corporazione, assicurandosi la competenza giurisdizionale sulle materie commerciali, si produssero diversi esiti. I processi istituzionali furono, schematizzando, di due tipi. Come scrisse Gino Luzzatto, con sintesi per molti aspetti insuperata, in questi casi «o è la corporazione dei mercanti che si assicura il predominio sulle altre che esercitano un'attività commerciale, ed estende, in qualche caso soltanto, la sua giurisdizione anche a controversie in cui una delle parti non sia membro dell'arte; oppure – è questo il caso più frequente – la partecipazione di varie arti all'attività commerciale determina il sorgere d'un organo superiore, a cui si dà per lo più il nome di *mercanzia*, o di *casa* o *loggia dei mercanti*, e che ha funzioni, non esclusivamente, ma prevalentemente giurisdizionali»<sup>60</sup>.

A questa sintesi va aggiunta una precisazione: non tutte le *universitates* che assunsero il nome di “mercanzia” appartengono alla seconda tipologia. Il termine è anfibologico e può essere utilizzato nei due significati.

Le due *universitates* mercantili romana e perugina rientrano nella prima tipologia. Né a Roma, né a Perugia sorse, infatti, un foro dei mercanti cittadino «inter e sovracorporativo», secondo la definizione data da Mario Ascheri – ampiamente assimilata dalla letteratura storica e storico-giuridica –<sup>61</sup>. Le due corporazioni non

---

60. G. Luzzatto, voce *Mercanzia*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, 22 (Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1934), pp. 877-878. Corsivo dell'Autore.

61. Per la definizione delle Mercanzie come ente «inter e sovracorporativo», cfr. M. Ascheri, *Arti, mercanti e Mercanzie: il caso di Siena*, in Id., *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena, il Leccio, 1985, pp. 109-137: 121, 128; Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, p. 28. Per la natura di *societas mercatorum* della Mercanzia di Perugia cfr. Legnani Annichini, *La Mercanzia di Bologna*, p. 21. Sui tribunali mercantili nell'Italia comunale, nonché per la bibliografia di riferimento, si segnala la recente indagine storico-ricostruttiva: E. Maccioni, *I tribunali mercantili nei comuni italiani. Giustizia, politica, economia (secoli XII-XV)*, Roma, Viella, 2024. Dall'opera



ripiegarono al ruolo di tribunale specializzato cittadino: anche perché ciò avrebbe comportato la loro sottomissione all'autorità comunale e la rinuncia a svolgere un ruolo politico.

A Perugia la denominazione “mercanzia” dell'antica corporazione dei mercanti, trādita dagli Statuti del 1323 («infrascripta sunt statuta et ordinamenta et correctiones Mercantie civitatis perusine») <sup>62</sup>, si è tramandata grazie alla sopravvivenza quasi ininterrotta dal medioevo del *Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia*, che ha raccolto l'eredità del sodalizio medievale <sup>63</sup>.

Il caso romano presenta delle singolarità. Gli Statuti del 1317 furono editi dal Gatti con il titolo *Statuti dei mercanti di Roma*. Il titolo ricalca quello inciso nel piatto anteriore che fu unito al codice da una legatura di molto successiva (STATVTA | MERCATO | RVM | VRBIS) <sup>64</sup>. Tuttavia, i compilatori trecenteschi del testo si definirono «statutarii mercatantiae urbis» e l'uso del tropo *mercatantia* è ricorrente, al punto che il testo normativo andrebbe senz'altro intitolato *Statuti della Mercanzia di Roma* <sup>65</sup>. D'altro canto, lo stesso Gatti intitola *La Mercanzia e le arti dipendenti* il primo paragrafo della sua *Esposizione storica degli statuti* <sup>66</sup>.

---

sono «rimaste fuori – come precisa l'Autrice – tante realtà urbane, che avrebbero meritato un'analisi più approfondita, come Bologna, Perugia, Roma» (p. 17); un accenno alla Mercanzia di Perugia alle pp. 255-256.

62. Cap. 1, *Rubrica de vigore ordinamentorum mercatorum*, in *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli con A. Bartoli Langeli, Perugia, Nobile Collegio della Mercanzia – Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, vol. I (Fonti per la storia dell'Umbria, 23), p. 5.

63. Cfr. G. Severini, «*Nobile Collegio della Mercanzia*»: storia perugina di un ossimoro giuridico, in *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, pp. XV-LXV.

64. G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. XXV.

65. Il vocabolario della Crusca, alla voce *Mercatantia* riporta: «il mercantare, l'arte del mercantare», da cui per traslato il significato di “corporazione dei mercanti”. Cfr. *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Venezia, appresso Giovanni Alberti, 1612, p. 523a.

66. G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. XLI.

Gli statuti dei mercanti romani e perugini presentano vari profili di similitudine: ambedue sono scritti in lingua latina, non presentano suddivisione in libri, furono compilati nel primo Trecento per fornire stabilità testuale a disposizioni sedimentate dal secolo precedente. Entrambi i complessi normativi furono realizzati a conclusione di un processo di innalzamento delle due *universitates* tra le “arti maggiori” delle rispettive città, un processo che andò di pari passo con la progressiva sottomissione alla loro giurisdizione di sodalizi mercantili e artigiani minori<sup>67</sup>.

L'irrobustimento delle corporazioni dei *mercatores* romani e perugini sembra collegato alla decisa focalizzazione delle loro attività economiche verso il settore tessile. Le due associazioni parteciparono a quella “torsione” in senso manifatturiero del mondo mercantile che vide protagoniste tra fine Duecento e primi decenni del Trecento soprattutto le arti milanesi e di alcune città toscane<sup>68</sup>. A Roma e a Perugia sembra invece prevalere la commercializzazione dei panni di lana sulla produzione<sup>69</sup>.

Nelle pagine precedenti si è evidenziato il distacco maturato dai *mercatores pannorum novorum* romani verso i *campsores*, dalla cui sodalità era sorta nel secondo Duecento l'originaria corporazione cittadina. Anche i mercanti di panni della Mercanzia perugina erano separati dall'altra grande corporazione cittadina del Cambio.

I due Statuti primo-trecenteschi sono espressione dell'autogoverno dei consociati, presentano quindi – si direbbe modernamente – un profilo privatistico, benché entrambi i sodalizi abbiano assolto nella loro storia funzioni collegate con il governo

67. Severini, «*Nobile Collegio della Mercanzia*», p. XVII.

68. Cfr. Tanzini, *Tribunali di mercanti nell'Italia tardomedievale tra economia e potere politico*, p. 237.

69. Sull'economia perugina del tempo è d'obbligo riferirsi a A. Grohmann, *Economia e società a Perugia nella seconda metà del Trecento*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, pp. 57-87.

della città. Il punto di maggiore distanza tra le due esperienze corporative riguarda proprio il loro diverso grado di interazione nell'ordinamento comunale cittadino.

Su questo profilo occorre brevemente soffermarsi, dando la parola a Severino Caprioli. Nell'ampia e densa relazione sullo statuto comunale del 1279, svolta nel 1985 al Congresso internazionale dedicato alla storia medievale di Perugia, lo studioso dedicò un paragrafo alla *disciplina dei satelliti*. Se lo «statuto è il programma annuale», fissato dagli organi del Comune cittadino, la città di Perugia «non vagola solitaria dentro un etere vuoto», affermava lo studioso lungamente legato a Perugia e al suo *Studium*. Lo statuto-programma prevedeva infatti varie ipotesi di raccordo con le norme delle altre organizzazioni cittadine: il Popolo e le arti. Il *pianeta*, ossia il comune di Perugia, stringeva a sé i suoi satelliti in un sistema di norme di rinvio, di ricezioni, di indicazioni sulla prevalenza da assegnare alle norme dell'una o dell'altra organizzazione cittadina nel caso di concorso, il quale «non [fu] sempre concorso antagonistico»<sup>70</sup>. Il sistema armonizzava a quella comunale la disciplina dei satelliti, riconoscendone la sfera di autonomia giurisdizionale. La funzione di raccordo svolta dal Comune e dalle sue norme non configura quindi un rapporto di sovraordinazione: il moto circolare del satellite Mercanzia – per stare alla metafora, e per venire all'oggetto che qui interessa – disegnava a Perugia un'orbita non concentrica con il pianeta-madre: il Comune.

La lettura del capitolo 502 dello Statuto comunale *Qualiter ordinamenta artium obseruentur* è sotto questo profilo illuminante, specie se si metta a confronto questo con i rapporti tra l'ordinamento comunale e la *societas mercatorum* romana sopra delineati. Il Comune di Perugia *ricosce* nel 1279 la giurisdizione delle arti,

---

70. Cfr. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, pp. 312-315.

imponendo alle magistrature comunali di osservare e far osservare le decisioni delle curie, o più precisamente dei loro *rectores*<sup>71</sup>.

**502. Qualiter ordinamenta artium obseruentur.**

Omne propositum et ordinamentum quod factum erit uel fuerit ab artibus ciuitatis et burgorum Perusii, seu a rectoribus artium, causa faciendi legaliter artes eorum, et quod nulla fraus in eis posset commicti, set legaliter ipsi artifices facere teneantur, potestas et capitaneus teneantur obseruare, et dare auxilium et fauorem ipsis rectoribus in faciendo predicta fieri et obseruari. Et si inuenerint aliquem de arte, qui nollet de facto artis suis rectoribus obedire, illum eis obedire facere teneantur<sup>72</sup>.

La differenza con Roma appare ancora più evidente se si guarda alle responsabilità di schietta natura costituzionale attribuite dall'ordinamento generale comunale alla potente Mercanzia perugina. Basti qui ricordare che la "costituzione comunale" del primo Trecento attribuiva alla Mercanzia la designazione di due Priori comunali (dei dieci complessivi), dando sanzione giuridica all'ingerenza «dell'ordinamento particolare su quello generale, non viceversa». Si trattò di un assetto destinato a durare nel tempo e a incidere sulla storia dell'istituzione comunale perugina. Com'è stato scritto, sulla «singolare permanenza nel tempo di questo schema originario... si giocherà poi la storia della Mercanzia perugina»<sup>73</sup>.

In chiusura. La scelta dei mercanti di panni di Roma e di Perugia di redigere (o far redigere) in lingua latina gli statuti delle loro associazioni sollecita delle brevi annotazioni, finali e non conclusive. La redazione delle norme corporative in lingua latina sembra in contrasto con la ricerca di immediatezza e speditezza che ispira

71. La precisazione non è pleonastica, perché la dottrina di diritto comune discusse sulla titolarità della giurisdizione, che alcuni giuristi del Duecento volevano personalmente in capo ai *rectores*, mentre altri, come Bartolo da Sassoferrato, la consideravano esercitata per delega dell'*universitas*. Cfr. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti*, pp. 18-19.

72. *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, p. 444.

73. Severini, «*Nobile Collegio della Mercanzia*», p. XVIII.

e caratterizza il *ius mercatorum*. Per stare a un solo esempio, nella non lontana Siena in quel torno di anni (1338) gli statuti della Mercanzia furono redatti in lingua volgare<sup>74</sup>, preceduti nella stessa città della balzana dalla pubblicazione nel 1309-1310 del *Costituito*, lo statuto del Comune, che si può considerare il vero grande monumento in volgare della statutaria medievale italiana<sup>75</sup>. Il Co-

---

74. Come osservò Mario Ascheri, gli statuti della Mercanzia di Siena del 1338 furono scritti «nella lingua di tutti i giorni» (*Arti, mercanti e Mercanzie: il caso di Siena*, p. 129). Un capitolo (L. IV, 30) prescriveva l'esecuzione di un esemplare in lingua latina del testo dopo la redazione di quella ufficiale in volgare (uno «per grammatica, et l'altro per volgare»); cfr. Q. Senigaglia, *Lo statuto dell'arte della Mercanzia senese (1342-1343)*, in «Bullettino senese di storia patria», 14 (1907), pp. 211-271; 15 (1908), pp. 99-139, 141-186; 16 (1909), pp. 187-290; in estratto pp. 1-290 [da cui si cita], p. 155. Una nota in calce alla copia latina della redazione statutaria del 1359 chiarisce che gli ufficiali dell'*universitas* dovevano considerare come *vera et autentica* solo la copia in lingua volgare, ossia l'esemplare «incatenatum ad banchum»; cfr. M. Chiantini, *La legislazione della Mercanzia*, in *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*, a cura della stessa, Siena, Cantagalli, 1996, pp. IX-XIX: XIV-XV. Sul fenomeno, inverso rispetto a quello ora descritto, dei volgarizzamenti dei testi statutari, ma che rivela l'interesse crescente all'utilizzo della nuova lingua per la legislazione comunale, cfr. F. Salvestrini, L. Tanzini, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del basso medioevo*, in *Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, a cura di I. Lori Sanfilippo, Giuliano Pinto, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2015, pp. 250-301. L'utilizzo del volgare nei giudizi di fronte ai consoli e nella produzione normativa delle arti esercitò un'influenza nella redazione trecentesca in volgare degli statuti comunali di Firenze del 1355; cfr. F. Bambi, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle Provisioni fiorentine del 1355-57*, Milano, Giuffrè, 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 87), I, pp. 5-7; cfr., dello stesso Autore, *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 126-2 (2014); disponibile *on line* al link <http://journals.openedition.org/mefrm/2112>; nonché, ora, Id., *Gli statuti, la lingua e il vocabolario*, in *Gli statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare*, a cura di Id., F. Salvestrini, L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2023, I, pp. 111-113.

75. Cfr. M. Ascheri, *Il costituito di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del 'buongoverno'*, in *Il Costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Fondazione

mune di Perugia avrebbe atteso il 1342 per il suo primo statuto in volgare<sup>76</sup>.

Occorrerà svolgere delle ricerche approfondite per risalire alle motivazioni di questa scelta, che la Mercanzia perugina confermò nelle successive redazioni statutarie: del 1356, del 1377, del 1403, del 1599. Si tratta, per altro, di una scelta che esponeva probabilmente l'ente a maggiori costi per la realizzazione del manufatto: ma ciò non rappresentava un problema per il ricco sodalizio perugino.

Si possono già proporre delle ipotesi. È possibile che la scelta del latino derivasse da una volontà della Mercanzia di emulare il modello dello Statuto comunale. Realizzando un manufatto di gran pregio, anche sotto il profilo della sua confezione, la potente Mercanzia perugina si confrontava con lo Statuto per eccellenza degli ordinamenti particolari, quello del Comune.

È noto che gli statuti di grandi e meno grandi centri urbani dello Stato della Chiesa erano redatti in lingua latina e che il "vento" toscano dei volgarizzamenti si fece strada con difficoltà al di qua dei confini del Patrimonio petrino.

Certamente un ruolo significativo vi ebbe anche l'influenza dei notai, per la posizione di ganglio che ricoprivano tra livello apicale delle istituzioni comunali, *societates* professionali, mondo della pratica del diritto. Come non si può escludere l'influenza della tradizione di *ius commune*, filtrata attraverso gli insegnamenti di scuola nella città sede di un prestigioso *Studium*.

Come hanno messo in luce studi recenti, ancorché riferiti ad altra area geografica, la scelta della lingua delle compilazioni nor-

---

Monte dei Paschi, 2002, I-IV (Fonti e memorie, 1): III, pp. 23-57; sul valore linguistico del testo, Id., *Il Costituto nella storia del suo tempo*, in Id., C. Papi, *Il 'Costituto' del Comune di Siena in volgare (1309-1310). Un episodio della storia della giustizia?*, Firenze, Aska, 2009, pp. 1-62.

76. *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di M. Salem Elsheikh, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000 (Fonti per la storia dell'Umbria, 25).

mative – di là dai profili giuridici – non era indifferente in quel secolo Trecento alla definizione delle identità politiche degli ordinamenti particolari: fossero essi i Comuni o le *societates* professionali<sup>77</sup>. Ma per più circostanziate considerazioni occorre attendere future indagini.

### SANDRO NOTARI

Insegna *Storia del diritto medievale e moderno* all'Università di Urbino Carlo Bo. Phd in Storia e Teoria del diritto all'Università di Tor Vergata, è stato assegnista di ricerca nelle Università di Roma Tre e della Sapienza, borsista del CNR e della LUISS, *Chercheur invité* presso l'EHESS di Parigi. È Vicepresidente della De Statutis Society. Ha vinto *ex aequo* il “Premio Giovanni De Vergottini”. I suoi studi hanno riguardato principalmente gli statuti comunali di Roma e del Lazio, le codificazioni civili dell'Ottocento, le istituzioni politiche italiane in età liberale, gli usi civici in prospettiva diacronica. Ha preso parte a progetti di ricerca nazionali e internazionali e ha ricoperto incarichi di insegnamento presso atenei italiani, pubblici e privati.

---

77. L. Tanzini, *Volgarizzare i documenti, volgarizzare gli statuti nella Toscana tra Due e Trecento*, in *Toscana bilingue (1260 ca.-1430 ca.)*. Per una storia sociale del tradurre medievale, a cura di S. Bischetti, M. Lodone, C. Lorenzi, A. Montefusco, Berlin-Boston, De Gruyter, 2021, pp. 151-166.





Attilio Bartoli Langeli

---

## Lo statuto e l'alfabeto: un'invenzione notarile per la Mercanzia (1377)\*

### *Abstract*

Lo Statuto della Mercanzia del 1377, tramandato dal manoscritto del Collegio segnato II, cc. 45r-53v, è composto di 28 capitoli ovvero “rubriche”; i primi due danno conto delle deliberazioni prese dall'assemblea, gli altri 26 iniziano ciascuno con una lettera dell'alfabeto, nella progressione che s'imparava (e s'impara) a scuola: A B C eccetera. C'è il K ma non il J, che non esisteva come lettera autonoma; non c'è la V, che coincideva con la U (tant'è vero che quel capitolo inizia con la parola *Volumus*); ci sono la X e la Y ma non la W, e siamo a 23; i tre ultimi capitoli hanno come capolettera i segni abbreviativi ricorrenti nella scrittura dell'epoca: *et, con e rum*. La spettacolare invenzione si deve, questo il parere dell'autore, al notaio Massarello di Pellolo, allora notaio della Mercanzia. Il quale così rivela alcuni tratti caratteristici della cultura notarile di allora.

### *Keywords*

Statuto; alfabeto; notai

**M**assarello di Pellolo fu il migliore notaio sulla piazza di Perugia nella seconda metà del quattordicesimo secolo. Suoi sono i registri che aprono la serie dei *Protocolli* dell'archivio notarile di Perugia (depositato presso l'Archivio di Stato), anni tra

---

\* Poiché non ho da dire nulla di nuovo, riprendo il testo del nono capitolo del mio *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, pubblicato dalla editrice Viella nel 2006. Il capitolo, che vi occupa le pp. 237-246, porta il titolo *Il professionista (e un suo colpo di genio)*. Si fa riferimento allo Statuto del 1377, tramandato dal manoscritto del Collegio segnato II, cc. 45r-53v e pubblicato nel primo volume *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di Cinzia Cardinali, Andrea Maiarelli e Sonia Merli, pubblicati dalla Deputazione di storia patria per l'Umbria nel 2000, alle pp. 131-165. Si citerà anche lo Statuto del 1403, stesso manoscritto, cc. 65r-88v: l'edizione è nel medesimo volume, pp. 169-245.

il 1361 e il 1399; sua è la trascrizione, in un rotolo lungo più di tre metri, del documento della cosiddetta Pace di Bologna del 23 novembre 1370 tra Perugia e la Sede apostolica, lavoro e trasferta che gli meritavano il lauto compenso di 40 fiorini; suo è l'inventario delle proprietà del monastero di Santa Maria di Monteluca del 1383; e si potrebbe continuare. Fu anche maestro elementare, per arrotondare i propri proventi: allusione a un foglietto inserito nel suo protocollo del 1382 (lui realizza in alto una scritta che poi viene ripetuta da più mani elementari), pubblicato nel catalogo della mostra francescana del 1981. Catalogo in cui proprio Massarello, stante la completezza e perfezione dei suoi documenti, fu assunto a paradigma delle «pratiche e tecniche notarili».

Massarello dunque rappresenta bene, ossia al livello massimo, il medio notariato urbano del tardo Trecento italiano: scrupoloso in ogni aspetto del suo lavoro, affidabile sia per i privati che per le istituzioni, intelligente e duttile nell'assecondare ogni esigenza dei committenti. In più qualche guizzo geniale: come l'idea che sottostà allo Statuto dell'arte della Mercanzia del 1377, conservato dal Nobile Collegio. Se è un'idea sua, come credo.

Come nasce lo Statuto del 1377. L'adunanza della Mercanzia riunita il 6 febbraio di quell'anno nella chiesa di S. Maria del Mercato diede mandato ai Consoli allora reggenti di metter mano al nuovo statuto; il precedente risaliva al 1356. Il testo era pronto per essere realizzato in libro un paio di mesi dopo la delibera statutaria, il 16 aprile. Vi si dichiara che il responsabile della stesura fu l'allora notaio della Mercanzia Massarello di Pellolo («rogata et subscripta per me Massarellum Pelloli de Perusio... notarium Mercantie predictae»). Ma la mano che ha redatto lo statuto non appartiene a lui, bensì a un amanuense specializzato nella scrittura di libri di lusso: la sua grafia è una bella testuale formata, i capilettera presentano un'ornamentazione finissima.

Con tutta probabilità quest'amanuense è Matteo di ser Cambio, «orafo» perugino noto agli storici dell'arte per le sue mi-

niature, al quale perciò non solo va ascritta l'ornamentazione di questo statuto e della matricola che segue (che gli viene riconosciuta unanimemente), ma andrebbe attribuita la stessa scrittura del testo e dei nominativi; il che fra l'altro apre uno spiraglio, benché ipotetico, sugli operatori librari dell'epoca. Di lì a meno di un anno Matteo eseguì un analogo codice per il Cambio (datato, infatti, dicembre 1377): in calce alla prima facciata di quello, dove dipinse lo stemma dell'Arte e si autoritrasse all'interno del capolettera, egli appuntò la terzina «Io Mateo di ser Cambio orfo | che qui col sesto in man◊ me fegurai | quisto libro scrisse dipinse e miniai». Poiché non c'è motivo di dubitare della tripla dichiarazione di paternità, egli dunque fu l'amanuense oltre che l'illustratore del codice del Cambio; e poiché la mano è sicuramente quella, lo stesso vale per il codice della Mercanzia – nonché forse per altri codici da lui miniati. Si tenga conto del fatto che Matteo era figlio di un notaio, come dimostra la particola *ser* al patronimico, e perciò doveva aver maturato un rapporto con la scrittura ben superiore a quello consueto per un artigiano. Lo prova la terzina di cui sopra, vergata in un'ottima minuscola cancelleresca: che era la scrittura professionale dei notai, compreso Massarello, una corsiva ben diversa dalla diritta e regolare gotica dei testi statutari realizzati da Matteo. Il quale dunque aveva al suo arco due scritture, completamente difformi, e a un livello eccellente di esecuzione.

All'inizio dello statuto è la tavola dei capitoli, che sono 28; i primi due danno conto delle deliberazioni prese dall'assemblea, gli altri 26 fanno il corpo dello statuto. Ognuno di questi ventisei capitoli vi è contrassegnato da un segno di paragrafo alternativamente rosso e azzurro e da una lettera dell'alfabeto segnata in fine, anch'essa a colori alternati. Il primo capitolo porta la lettera A, il secondo la lettera B e così via (comprese κ, x e y [non j, inesistente nell'alfabeto latino], e naturalmente valendo la u anche per la nostra v) fino alla ç; gli ultimi tre hanno come simbolo i

grafemi ET, CON, RUM. Era questo l'alfabeto che si apprendeva a scuola sulla cosiddetta Tavola o Santacroce, detta così perché iniziava con un *signum crucis* – qui sostituito, forse, dall'invocazione verbale che apre i due capitoli proemiali: *In nomine Patris etc.* e *In nomine Dei patris etc.* Ma il bello è che la tassonomia alfabetica non funziona soltanto come artificio per “numerare” progressivamente i capitoli, ma incide sullo stesso testo, determinandone l'attacco. In effetti ogni capitolo dello statuto inizia con una lettera maiuscola, splendidamente ornata, che coincide con la progressione alfabetica. Si tratta di una soluzione assolutamente originale, a nostra conoscenza (ma si veda la nota in fine). Lo statuto viene costruito a misura alfabetica; gli attacchi testuali di ciascun capitolo, proprio per la necessità della lettera incipitaria, si rivelano – quale più quale meno – un esercizio retorico di gran classe.

Riportiamo sia i titoli come figurano nella tavola iniziale (d'altronde ripetuti in forma di rubriche nel corpo dello statuto) con la lettera-segnale, sia gli incipit dei capitoli:

1. Reformatio novorum ordinamentorum Mercantie et confirmatio ordinamentorum veterum. **A** – *Ad tollendam omnem ambiguitatem...*
2. De revisione rationum hospitalis et artis Mercantie. **B** – *Breve preceptum damus futuris dominis consulibus Mercantie...*
3. De pena mercatorum non accedentium ad adunantias et ad mortuos. **C** – *Cunctis mercatoribus tradimus in mandatis...*
4. Ordinamentum de solutionibus decimorum et de distributione ipsorum decimorum et aliorum introituum artis Mercantie. **D** – *Decimi solutionum consuetudinem approbantes, confirmamus providentes quod...*
5. De sequestrationibus et summariis arestationibus. **E** – *Expedit quandoque in favorem iustitie et de bona equitate...*

6. De approbatione scripturarum mercatorum. **F** – *Fiat scripturarum approbatio mercatorum...*
7. Ordinamentum de numero dominorum consulum qui sententiis et aliis debeant interesse. **G** – *Generali ordinamento cavetur...*
8. De modis tenendis contra rumpentes vel se absentantes et contra decedentes sine filiis. **H** – *Huius capituli tenore sancimus quod...*
9. Quod sotii teneantur in solidum in factis mercantie. **I** – *In solidum teneri decernimus quoscumque socios...*
10. Ordinamentum de feriis. **K** – *Kalendis ianuarii, prope circumcissionem domini nostri Iesu Christi...*
11. Ordinamentum ne litigantes in curia dominorum consulum contentiones faciant verbis inhonestis aut factis iniuriosis, et quod non ludatur ad bancum Mercantie. **L** – *Legem honestatis imponimus cunctis litigantibus...*
12. Qualiter mercatores recipiantur et describantur in matricula. **M** – *Mercatores de cetero recipiantur...*
13. De scripturis fiendis per notarium Mercantie et de salario ipsius notarii et numptiorum. **N** – *Notarius Mercantie scribat et registret...*
14. Quod ordinamenta loquentia de mercatoribus intelligantur etiam de non mercatoribus in factis mercantie. **O** – *Ordinamenta quecumque tam nove quam veteris matricule...*
15. Quod quilibet de fundico, sotius vel fancellus, possit nomine fundici agere, exigere et recipere. **P** – *Possit mercator quilibet pro se ipso...*
16. Quod si pannus vel alia mercantia devastaretur ad certum tempus post venditionem, facta requisitione, imputetur emptori. **Q** – *Quia plerumque panni tam lane quam lini...*
17. Ordinamentum de licentiis renovandis. **R** – *Renoventur licentie dominorum consulum Mercantie...*

18. Quod scripturis librorum mercatorum adhibeatur plena fides cum iuramento. **S** – *Scripturis librorum mercatorum et eorum iuvenum...*
19. De tenutis adiudicandis in solutum creditori. **T** – *Tenuta rerum mobilium seu etiam immobilium...*
20. Ne confessiones fiant vel licentie concedantur extorta et inhonesta causa per usurariam pravitatem vel aliter indebite. **U** – *Volumus et providendo servari mandamus quod...*
21. Ordinamentum de accedendo ad mortuos et de quantitate solvenda hospitali Mercantie tempore mortis alicuius mercatoris. **X** – *Christianorum [Xpianorum] amor et caritas quibus fruentes divine conversationis efficiuntur participes pietatis et misericordie opera consequuntur. Ideoque...*
22. Qualiter procedatur de similibus ad similia et de iurisdictione et arbitrio dominorum consulum in casibus non provisus, et de numero mercatorum qui debeant interesse adunantie generali Mercantie. **Y** – *Ydoneos esse censemus dominos consules mercatorum ad providendum...*
23. Quod mercatoribus egenis subveniatur per priorem hospitalis mercatorum. **Ç** – *Çelo fraterne dilectionis ascribimus...*
24. Ordinamentum de consulibus eligendis loco mortuorum consulum. **(ET)** – *(Et) presenti copulativa clausula pre ceteris observanda iubemus quod...*
25. Ordinamentum quod quicumque petierit de matricula elevari solvat hospitali Mercantie c libras denariorum. **(CON)** – *(Con)cludendo finaliter omnia suprascripta firmantes...*
26. Quod fiat una capella in ecclesia Beate Marie de Mercato et ibi deputetur unus presbiter pro hospitali Mercantie. **(RUM)** – *(Rum) sicut finalis est littera, sic per ipsum finem imponimus ordinamentis predictis...*

L'ordinamento per lettere dell'alfabeto fu mantenuto per il nuovo statuto del 1403: ancora ventisei capitoli (oltre ai due

proemiali), contrassegnati da e incipienti con A, B, C fino a ET-CON-RUM. Notaio dell'Arte era ancora Massarello, insieme con un collega; l'amanuense invece si rivela assai più debole di Matteo di ser Cambio. Per sedici dei ventisei capitoli i nuovi estensori non si spremettero più di tanto, ripetendo gli incipit del 1377 (fatta salva qualche modifica di merito); nuovi sono invece quelli dei seguenti capitoli, nei quali prevale una certa inflessione moraleggiante e gnomica – senza dire di quel bizzarro *cherolophum* di 21, dove x greca equivale a CH latine:

2. *Bonam ac laudabilem consuetudinem iamdiu et antiquitus...*
4. *Divini numinis gratiam affectantes ut eiusdem gratie participes efficiamur...*
5. *Emanat divina clementia in bona tribuendo sempiterna...*
6. *Fame laudabilis excellentia debet ab omnibus inviolabiliter custodiri...*
7. *Gratias non impendere de gratis beneficiis ingratitude reputatur...*
8. *Huius hobedientie [sic] cultu cunte religiones...*
19. *Tenebrosa est anima quam lumen veritatis non illustrat...*
20. *Ut experientia docuit, expedit quandoque...*
21. *Xerolopho mercatorum fidem firmiorem protinus esse censentes...*
22. *Ydoneum consentaneumque rationi dignoscitur...*

- ¶** Ordinante de arbitrio dnoꝝum Consulum p noua matella facienda. *Innoie patris 7c.*  
**¶** Ordinante sc̄a de refectio matricule mercantie. *Innoie dei patris 7c.*  
**¶** Refectio nouoꝝum ord̄o mercantie 7 confirmatio ord̄o uctum. *A.*  
**¶** De uisione rationum hospitalis 7 artis mercantie. *B.*  
**¶** De pena mercatorū nō accedentū ad aduinaas 7 ad mortuos. *C.*  
**¶** Ord̄o de solutionibus decimoz 7 de distributione ipsoꝝum decimoz 7 alioꝝ itotūū artis mercantie. *D.*  
**¶** De sequetia nouis 7 sumarijs arelationibus. *E.*  
**¶** De approbatione scripturāū mercator. *F.*  
**¶** Ord̄o de nūo dnoꝝo Consulum q̄ situs 7 alijs debeat iēē. *G.*  
**¶** De modis tenēdis s̄ numpetes ul se absentates 7 s̄ decedēs sine filijs. *H.*  
**¶** De soly teneantur insoldūū i seīs mercantie. *I.*  
**¶** Ordinante de ferijs. *K.*  
**¶** Ordinante ne linguas in cana dnoꝝo Consuli cōtēncēs faciant ūbis i honesti aut seīs i uniois 7 q̄ nō litatur ad bancum mercantie. *L.*  
**¶** Quali mercatoꝝo recipiant 7 describant i matricula. *M.*  
**¶** De septuīs sciēdis p noꝝ mercantie 7 de salario ip̄i notāij 7 nūptōꝝum. *N.*  
**¶** De ordinante laquentia de mercatoꝝo intelligat̄ et de nūo mercatoꝝo i seīs mercantie. *O.*  
**¶** De q̄z de summo soci ul fanceillus possit noie fieri agē etigē 7 recipē. *P.*  
**¶** De si p̄anus ul alia mercata de uasaret̄ ad cēnū q̄s post uēditē sc̄a requisitē iputēt̄ c̄p̄oꝝ. *Q.*  
**¶** Ordinante de uictijs renouādis. *R.*  
**¶** De septuīs liboz mercatoꝝo adhibeatur plena fides cū iur̄. *S.*  
**¶** De tenuas ad iudicandis isolutū c̄ditōꝝ. *T.*  
**¶** Ne cōfessiones fiat ul uctē c̄cedat̄ c̄ditō 7 honesta cū p̄sumāz p̄uitatē ul alij iudicia. *U.*  
**¶** Ord̄o de accēdo ad mōtuas 7 de q̄t̄ soluēda hospitali mercantie t̄p̄e mōtis alicui mercatoꝝo. *X.*  
**¶** Quali p̄ccati de similibz ad similia 7 de iurisdictionē 7 arbitrio dnoꝝo Consuli i cast̄ bus nō p̄ouisio 7 de nūo mercatoꝝo q̄debeat iēē aduinae ḡfali mercantie. *Y.*  
**¶** De mercatoꝝibus egēnis subueniati p̄ priorē hospitali mercatoꝝo. *Z.*  
**¶** Ord̄o de Consilio eligēdis loco mortuoꝝo Consuli. *aa.*  
**¶** Ord̄o q̄ q̄cūq̄ petent de matricula eleuam soluar hospitali mercantie C lib̄o. *bb.*  
**¶** De fiat una capella i eccl̄a b̄t̄ mane d̄ mercato 7 ubi deputati un̄ p̄sb̄it̄ p̄o hospitali mercantie. *cc.*  
**¶** Publicatio s̄ s̄tē noue matricule 7 ordinante mercantie. ad uilō 7c.



**A**ncemano nouer eos inuane et ob  
 in iano eos uerum.  
 De uerum et am ambiguitate  
 et de eorum in iano et in ma  
 re et in iano nouer eos in iano  
 quod eorum uerum et in iano

**I**nuolabitur uerum. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**B**reue ipepi danti uerum  
 Consulto in iano pcoratit  
 obfure. Et in iano uerum et in iano

**C**onfultum noni accentium ad  
 in iano et in iano.  
**C**onfultum noni accentium ad  
 in iano et in iano.  
 De reuicte rano uolabitur et in iano  
 Consulto in iano pcoratit  
 obfure. Et in iano uerum et in iano

**D**e reuicte rano uolabitur et in iano  
 Consulto in iano pcoratit  
 obfure. Et in iano uerum et in iano

**E**orum uerum et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**E**xcepto quod in iano uerum et in iano  
 Consulto in iano pcoratit  
 obfure. Et in iano uerum et in iano

**F**ere ut pcoratit iustitiam pmita  
 et in iano et in iano.  
**F**ere ut pcoratit iustitiam pmita  
 et in iano et in iano.  
 De reuicte rano uolabitur et in iano  
 Consulto in iano pcoratit  
 obfure. Et in iano uerum et in iano

**G**erentis ad pcoratit in iano uerum et in iano  
 Consulto in iano pcoratit  
 obfure. Et in iano uerum et in iano

**H**is pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**H**is pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**I**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**I**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**K**onfultum noni accentium ad  
 in iano et in iano.  
**K**onfultum noni accentium ad  
 in iano et in iano.

**L**item pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**L**item pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**M**item pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**M**item pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**N**on iano pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**N**on iano pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**O**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**O**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**P**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**P**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**Q**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**Q**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**R**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**R**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**S**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**S**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**T**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**T**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**U**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**U**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**V**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**V**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**W**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**W**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**X**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**X**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**Y**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**Y**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**Z**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**Z**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

**A**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.  
**A**tem pcoratit et in iano. De reuicte rano  
 uolabitur et in iano.

Le lettere incipitarie dei 26 capitoli  
dello Statuto del 1377  
(ms. II, cc. 46v-53v)

A chi risale l'invenzione del 1377? Indiziati sono tutti e tre i soggetti che concorsero alla formazione del libro statutario: il collegio dei consoli dell'Arte, responsabile della riscrittura dello Statuto; il loro notaio, Massarello di Pellolo; lo *scriptor*, l'esecutore materiale del libro, Matteo di ser Cambio.

Ai quattro consoli l'assemblea degli iscritti del 6 febbraio aveva conferito «plenum, liberum, generale ac speciale arbitrium, auctoritatem et bailiam» nella materia statutaria; ed essi, forse di propria iniziativa, più probabilmente su suggerimento altrui, il nuovo statuto lo composero in ventisei capitoli, non uno di più né uno di meno, almeno condividendo la scelta di farli corrispondere alla tavola dell'alfabeto. Si sappia che i precedenti statuti della Mercanzia avevano 58 capitoli quello del 1323, 66 quello del 1356.

Matteo di ser Cambio è una figura talmente singolare che si rischia di dargli troppe responsabilità. Egli per esempio ebbe rapporti intensi con la comunità ebraica di Perugia, su commissione della quale dovette realizzare (ornare e anche scrivere?: il testo è in perfetti caratteri ebraici quadrati) uno splendido manoscritto della Torah, oggi conservato a Gerusalemme; e si potrebbe ricamare su una sua propensione verso la numerologia e cabalistica ebraiche. Sta di fatto che nulla di simile è nel coevo statuto del Cambio, anch'esso opera sua come si è detto.

Resta allora Massarello di Pellolo notaio della Mercanzia, che in quanto tale assisté i Consoli nella revisione statutaria. E se ascrivergli l'ideazione dell'architettura intera dello Statuto sa di petizione di principio (alla quale tuttavia accedo volentieri), sicuramente si deve alla sua competenza testuale la sofisticata corrispondenza tra segni alfabetici, unità compositive e incipit dei capitoli.

L'unico episodio analogo a quello perugino del 1377 che so addurre è quello – fra l'altro coevo – descritto da Pahor, *L'acrosti-*

co nel libro degli statuti di Pirano del 1384, negli «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno» del 1979-1980, pp. 143-155. Me lo segnalò Gherardo Ortalli.

Autore dell'invenzione piranese fu Marco Caviano, notaio appartenente a una famiglia di armatori, uno dei diciannove *sapientes* incaricati di rivedere lo statuto della comunità di Pirano all'inizio del 1383. Il loro compito, che li impegnò per un anno circa, consisteva naturalmente nel riformare i capitoli dello statuto, ma anche «nella ricerca di una forma *elegante* degli stessi» (p. 145; corsivo dell'autore, che purtroppo non riporta il brano latino). Responsabilità che spettò al notaio Caviano, «che [fu] l'effettivo formulatore e autore del testo» (p. 146). Se per molti dei dieci libri dello statuto egli non introdusse alcuna novità, su cinque di essi si impegnò a fondo, adottando incipit idonei a formare acrostici. Nel primo libro usò come parole iniziali *Gratia, Recte, Addimus* e così via, risultandone la sequenza GRATIA SANCTI SPIRITUS ASSIT PRICIP [= in principio]. Con le lettere incipitarie dei 32 capitoli del sesto libro (*Modus, Ad utilitatem, Recuperationes, Cupientes, Ut venditiones, Statuere* etc.) egli firmò l'opera: MARCUS CAVIANO SCRIPSIT HOC STATUTUM. Nel settimo libro si accontenta, come il perugino, di inanellare la serie alfabetica da A a ç; ma avanzano tre capitoli, per i quali – lungi dal ricorrere a (ET)-(CON)-(RUM) – inizia con *Addimus, Iuris, Carere*, che sembrano casuali a meno che non nascondano qualcosa. Con le iniziali dei libri ottavo e nono (32 e 26 lettere) ottiene i nomi di tre componenti della commissione degli *statutarii*, autori materiali delle iniziali (così spiega Pahor l'acrostico CAPITA STATUTARIORUM). Il tutto, a quanto pare, all'insaputa dei colleghi della commissione; e solo Pahor, a sei secoli di distanza, è riuscito a rivelare la chiave segreta di Marco Caviano.

Gli acrostici piranesi sono dunque cosa diversa dall'esplicita costruzione al modo alfabetico dello statuto perugino di sette anni prima. Ma soccorrono nel render certi che simili giochi

con le lettere erano alla portata dei soli notai, sia in generale per attrezzatura culturale intrinseca sia in particolare per la competenza specifica sulla scrittura degli statuti.

#### ATTILIO BARTOLI LANGELI

Nato nel 1944, ha insegnato paleografia e diplomatica nelle università di Perugia, Venezia e Padova e, in pensione, presso la Scuola superiore di studi medievali e francescani del pontificio ateneo Antonianum di Roma. Dal 2000 al 2012 è stato presidente della Deputazione di storia patria per l'Umbria. Dal 2015 presiede il Centro studi Santa Rosa da Viterbo onlus. Tra le sue pubblicazioni, numerose edizioni documentarie; le monografie *Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone* (Brepols, 2000), *La scrittura dell'italiano* (Il Mulino, 2000) e *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale* (Viella, 2006); la raccolta di studi *Tra Alcuino e Gigliola Cinquetti. Discorsi di paleografia* (Padova, Edizioni Libreria Universitaria, 2020).

## Baldo degli Ubaldi *advocatus* della Mercanzia. Prime ricerche

### *Abstract*

Baldo degli Ubaldi (1327-1400) – *advocatus mercantiae*, quale egli stesso si dichiara commentando un passo del *Codex* di Giustiniano (C. 4.18) – mise a frutto le sue competenze professionali sia sul piano teorico, indagando in profondità gli sviluppi del diritto dei mercanti, sia su quello pratico. Queste prime riflessioni mirano a fornire le premesse metodologiche per individuare e studiare i *consilia* resi dal grande giurista perugino alla Mercanzia cittadina.

### *Keywords*

Baldo degli Ubaldi; *Ius mercatorum*; Collegio della Mercanzia di Perugia

La celebrazione dei settecento anni dello statuto del Collegio della Mercanzia di Perugia del 1323 mi offre l'occasione per presentare le linee generali di un lavoro di ricerca e analisi dei *consilia* redatti dal giurista perugino Baldo degli Ubaldi (1327-1400) in materia di *ius mercatorum*<sup>1</sup>, con particolare riferimento all'attività consulente e di difesa da lui svolta in favore del Collegio della Mercanzia cittadino, di cui in due passi dei suoi commentari si dichiara *advocatus*<sup>2</sup>.

---

1. Nel presentare i primi risultati di questo progetto, sento il dovere di ringraziare il Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, nella persona del suo Rettore, il Dottor Giuseppe Severini, per averlo pensato e per avermi voluto coinvolgere.

2. In Baldo degli Ubaldi, *Commentaria in quartum et quintum Codicis lib(ros)*, Venetiis, apud Iuntas, 1572 e in Id., *In quatuor Institutionum libros*, Venetiis 1572, troviamo l'espressione *advocatus mercantiae*, rispettivamente alle carte E7va del commentario ai libri del Codice giustiniano («Quia advocatus sum artis mercantiae, ideo ponam hic super rubrica quandam summulam [...]») e alla carta A9ra del commentario alle Istituzioni («Quia sum advocatus artis lane et mercatorum ideo brevem summam componendam duxi super materia constituti [...]»). Il termine *advocatus* poteva riferirsi sia all'attività di consulenza

Gli Statuti trecenteschi della Mercanzia perugina sono parte della storia del dinamismo socio-economico della Perugia medievale, che ebbe il suo asse nell'attività dei mercanti perugini e nella disciplina giuridica – di profilo essenzialmente consuetudinario, statutario e giurisprudenziale – dei loro rapporti negoziali<sup>3</sup>.

Lo *ius mercatorum* ampliò vistosamente il panorama degli *iura propria*, cioè di quei diritti particolari che regolavano i rapporti sociali nuovi che non trovavano disciplina nelle fonti dello *ius commune* o che gli ordinamenti minori volevano differenziare da quello. L'interazione tra norme generali e norme particolari nella regolamentazione delle nuove fattispecie generava un intreccio normativo, che arricchendo il tessuto giuridico della prassi, esaltava il ruolo interpretativo dei giuristi.

---

professionale svolta da Baldo nei riguardi delle corporazioni mercantili, sia all'attività svolta in qualità di difensore delle corporazioni di fronte alle ragioni del Comune, così V. Piergiovanni, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in M. Ascheri (a cura di), *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 235-254, poi in Id., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova, Società ligure di storia patria, 2012, vol. II, pp. 987-1003, soprattutto nota 5 p. 989. Sulle professioni legali nel medioevo cfr. F. Treggiari, 'Nobiltà' e 'viltà' delle professioni legali, in M. T. Guerrini, R. Lupi, M. Malatesta (a cura di), *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, Bologna, Clueb, 2016, pp. 31-40.

3. Per un'analisi relativa alle circostanze economiche che permisero la formazione dello *ius mercatorum* cfr. P. Jones, *La storia economica. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XIV*, in *Storia d'Italia. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVII*, Torino, Einaudi, 1974, vol. 2, tomo 2°, pp. 1469-1554; G. Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1974, pp. 1-28; R.S. Lopez, *La rivoluzione commerciale del medioevo*, Torino, Einaudi, 1975, soprattutto il capitolo relativo al "Decollo della rivoluzione commerciale" e alla "Diffusione dei rapporti commerciali", rispettivamente pp. 73-108 e 109-155. Per la storia della formazione della *lex mercatoria*, cfr. F. Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 31-47. Per la storia del Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia cfr. G. Severini, «Nobile Collegio della Mercanzia»: storia perugina di un osimoro giuridico, in *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli con A. Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, vol. I, pp. XV-LXV; E. Irace, *La mercanzia e i suoi iscritti. Note sulle matricole dell'arte tra medioevo ed età moderna*, ivi, pp. LXVII-CXXXII.

Il principio su cui si fondava la vigenza dei diritti particolari era il principio di autonomia. A partire dalla scuola dei Commentatori, da Cino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi<sup>4</sup>, figure che segnano l'epoca d'oro della giurisprudenza medievale e dello *Studium* perugino, si sentì la necessità di determinarne il fondamento scientifico.

In questo orizzonte, il pensiero di Baldo degli Ubaldi mostra tutta la sua originalità e il suo spessore sapienziale nella capacità di far fronte ai problemi sollevati dallo *ius mercatorum*, a partire dall'analisi delle norme giustinianee, che offrivano concetti e regole adattabili ai nuovi fenomeni dell'economia urbana.

Queste norme Baldo le individua in particolare nel titolo *De constituta pecunia* del Codice giustiniano, che trattava della promessa di pagamento di un debito, proprio o altrui, in un dato giorno e luogo, istituto regolato dal diritto romano nelle due forme della garanzia personale offerta dallo stesso debitore in relazione al proprio debito, con funzione essenzialmente dilatoria, e della promessa di pagare in una determinata data e luogo una prestazione dovuta da un terzo, fenomeni che la scienza giuridica medievale assorbì nella categoria generale del contratto e della fideiussione<sup>5</sup>.

---

4. Per un'analisi del principio di autonomia in relazione alle corporazioni mercantili, cfr. F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici nel rinascimento medievale*, Milano, Giuffrè, 1953, pp. 132-152; A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, pp. 11-62, soprattutto le analisi relative a "La corporazione di mestiere quale «collegium licitum»", pp. 15-20. Su questi aspetti, per tutti la tendenza espressa da Cino da Pistoia, *In Codicem Commentaria*, Francoforti in Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578, c. Mm5rb: «[...] quod statuta que usque modo vigeabant inter mercatores adhuc durent sed quid si modo velint facere statuta sua nunquid servarentur? Planum est quod si collegium est licitum quod sic et coram communi iudice cum sint ad litem decidendam [...]».

5. C. 4.18 rubr. Il commento a queste parti del *Codex*, composta all'interno delle *Lecturae* che costituirono l'attività didattica di Baldo, circolò sotto varie forme. Legato originariamente alla norma giustiniana, il commento ebbe anche

Malgrado il tenore della norma del *Codex* e il fiorentino sviluppo delle consuetudini mercantili nel XII secolo, le prime generazioni di maestri della scuola della Glossa manifestarono una posizione di sostanziale chiusura nei confronti delle consuetudini commerciali<sup>6</sup>.

La generazione di Odofredo (1200-1265), invece, si mostrerà più sensibile alle tendenze consuetudinarie dello *ius mercatorum*. Rispondendo al quesito “*Mercatorum consuetudines servande in his in quibus scripture ipsorum fidem faciunt*”<sup>7</sup>, Odofredo scrive:

Unde no. si campsores vel mercatores habuerunt vel habent talem suam consuetudinem ut quod scribunt in libro suo proinde habeatur ac si esset debitum approbatum, quia in talibus eorum consuetudines sunt servande [...] Unde est hec litera in ar. pro scholaribus contra campsores et mercatores quod si inveniuntur in libris suis eos debere aliquid scholaribus, quo illi scripture stetur<sup>8</sup>.

---

forma autonoma di trattato sul diritto dei mercanti, arricchendo le “opere minori” del giurista perugino. Per un elenco dei manoscritti e dei testi a stampa che testimoniano la circolazione del trattato di Baldo cfr. Piergiovanni, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, pp. 990-992. Sul complesso delle opere minori di Baldo cfr. V. Colli, *Le opere di Baldo. Dal codice d'autore all'edizione a stampa*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi (1400-2000)*, a cura di C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, S. Zucchini, Perugia, Università degli Studi di Perugia, 2005, pp. 25-85, soprattutto § 3, pp. 46-55 (p. 46). Cfr. inoltre F. Treggiari, *Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Una bio-bibliografia*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2022, pp. 75-77. Sui commentari di Baldo al Codice giustiniano cfr. M. Conetti, *Commentary on the Code*, in *The Formation and the Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, a cura di S. Dauchy, G. Martin, A. Musson, H. Pihlajamäki, A. Wijffels, Baltimore, Cham, 2016, pp. 44-47. Sul periodo perugino di insegnamento, a cui risale la composizione del commento alla norma giustiniana, Piergiovanni, *Un trattatello*, p. 988; Colli, *Le opere di Baldo*, p. 46 e nota 56. Il commento di Baldo a C. 4.18 si legge nei *Commentaria in quartum et quintum Codicis libros*, alle carte E7va-F1rb, mentre trova autonoma collocazione come *Tractatus de constituto eiusdem Doctoris Illustris Baldi* in *In quatuor Institutionum librum*, alle carte A9ra-A10rb.

6. Per tutti cfr. Piacentino, *In Codicis domini Iustiniani libros IX Summa*, Maguntiae 1536 (rist. Torino 1962), c. N2v.

7. Odofredo, *In Primam Codicis partem*, Lugduni 1552 (rist. Bologna 1969), vol. 1, alla carta C6va. Il quesito è così riassunto nel punto del sommario dedicato all'esegesi del *De constituta pecunia*.

8. Odofredo, *In Primam Codicis partem*, carte C6va-C7ra.



Come osserva Vito Piergiovanni,

Odofredo evita accuratamente di discutere problemi di giurisdizione o di rapporti tra il diritto comune e la consuetudine: quest'ultima è certo richiamata nella esemplificazione, ed è dichiarata valida, ma lo scopo sembra più che altro di bottega, per fornire cioè ai propri studenti uno strumento giuridico in caso di controversie con banchieri o mercanti<sup>9</sup>.

Dai timidi segnali di apertura mostrati dai glossatori e dai primi rappresentanti della scuola del commento non emerge la figura del mercante quale principale protagonista delle operazioni economiche che potevano essere lette alla luce del dettato giustiniano.

Sarà Baldo nel commento al *De constituta pecunia* ad esaminare con originali punti di vista il diritto dei mercanti, conferendo piena legittimità alle consuetudini commerciali, dal punto di vista sia teorico, sia pratico. Muovendo dall'analisi delle operazioni commerciali che erano alla base dell'attività mercantile, focalizzandosi soprattutto sulla formazione di rapporti obbligatori che assumeranno la forma della lettera di cambio<sup>10</sup>, Baldo sente di dover ricomprendere le consuetudini mercantili all'interno del perimetro della legalità del fenomeno regolato dalla norma giustiniana.

Redeo ad primum et quaero nunquid hoc sit licitum, videlicet quod mercator a me recipit in ista civitatae Florenos et occasione cambii facit mihi dare in civitate Neapoli nonaginta quinque? Breviter dico quod, sic hoc enim non est usura, sed periculi pretium dummodo nonnimis excedat modum, sed secundum generalem consuetudinem mercatorum fiat<sup>11</sup>.

Come possiamo vedere, la disciplina del fenomeno, determinata dall'interazione tra le fonti consuetudinarie e le norme giustiniane, si arricchisce di richiami a principi morali: la legalità delle consuetudini mercantili trova nell'usura il suo limite.

---

9. Cfr. Piergiovanni, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, p. 994.

10. Sulla lettera di cambio cfr. Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, soprattutto pp. 31-40; Id., *Cambiale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1959, vol. V, pp. 827-839.

11. *In quartum et quintum Codicis lib(ros)*, c. E7va.

L'attenzione rivolta alle consuetudini mercantili porta Baldo a confrontarsi con il problema relativo al valore probatorio di debiti riportati nel libro del mercante contro lo stesso mercante, mostrando attenzione e sensibilità nei riguardi della “pratica della mercatura” nel suo complesso, soprattutto delle scritture contabili<sup>12</sup>.

---

12. *La pratica della mercatura* è il titolo dato al testo scritto da Francesco Balducci Pegolotti (1290-1349), consultabile nell'edizione critica di Allan Evan, Cambridge 1936. Il Pegolotti descrive con minuzia gli strumenti di lavoro del mercante e, tra questi, quelli utilizzati per la “ragioneria” dell'attività mercantile, fondamentale per la sopravvivenza stessa dell'intrapresa economica. Leggiamo nel frontespizio, Pegolotti, *La pratica*, p. 3: «In Nomine Domini Amen. Questo libro è chiamato libro di divisamenti di paesi e di misure di mercatantie, e d'altre cose bisognevoli di sapere a mercatanti di diverse parti del mondo, e di sapere che usano le mercatantie e cambi, e come rispondono le mercatantie da uno paese a un altro e da una terra a un'altra, e simile s'intenderà quale è migliore una mercatantia che un'altra e d'onde elle vengono e mostreremo il modo a conservarle più che si può». Sul funzionamento della *Tavola che mostra a mettere ogni conto di ragione con pochi quarteruoli*, Pegolotti, *La pratica*, p. 328. I quarteruoli erano «gettoni che servivano [...] per i conteggi, fatto dalla compagnia de' Peruzzi per il fondaco di Firenze», così A. Saporì, *La cultura del mercante medievale italiano*, in *Gli orizzonti aperti. Profili del mercante medievale*, a cura di G. Airaldi, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 139-173, la citazione è a p. 156. In queste riflessioni Saporì ha approfondito le riflessioni sulla cultura del mercante di H. Pirenne, *L'instruction des marchands au Moyen-âge*, in «Annales d'histoire économiques et sociales», 1/1929, pp. 13-28, nelle quali lo storico francese aveva polemizzato con le conclusioni a cui era pervenuto W. Sombart, *Il capitalismo moderno*, Firenze, Vallecchi, 1925 sulla «scarsa cultura» del mercante medievale. Saporì, ivi, pp. 158-160, conclude scrivendo: «a riprova del desiderio del mercante di non commettere errori, o almeno di ritrovarli, [...] dei detti “quarteruoli” egli si servì anche per conseguire uno degli scopi del registratore di cassa: a volta a volta che, procedendosi nelle vendite della merce, si introitava del danaro, mentre il cassiere lo racchiudeva nella cassa, un commesso deponeva in apposite ciotole tanti quarteruoli, di più colori, corrispondenti alle varie monete; e alla sera si provvedeva a una rapida e abbastanza sicura verifica». Su questo punto, cfr. ancora Cassandro, *Saggi di storia del diritto commerciale*, pp. 18-22. Sul Pegolotti cfr. A. Saporì, *Francesco Balducci Pegolotti*, in *Enciclopedia italiana*, ora in [https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-balducci-pegolotti\\_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-balducci-pegolotti_(Enciclopedia-Italiana)/) e M.E. Soldani, *Pegolotti Francesco di Balduccio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 82/2015, ora in [https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-di-balduccio-pegolotti\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-di-balduccio-pegolotti_(Dizionario-Biografico)/).

Modo hic quaero de libris mercatorum in quibus reperitur quod ego debeo ab eo habere [...] quaero nunquid iste liber probet contra mercatorem. Ista quaestio est duplex: nam vel iste liber est codex rationum et est quodammodo liber authenticus quia mercatores generunt quasi publicum officium [...] et tunc huic libro creditur quasi publicae scripturae, nam praesumitur de consensu alterius partis haec scriptura facta ab initio [...] Si autem non est codex rationum sed est quoddam, simplex memoriale [...] quia haec scriptura semper loquitur et ideo sicut si viva vox loqueretur omni tempore posset omni tempore assentiri vivae [...]»<sup>13</sup>.

Il giurista perugino, dunque, attribuisce una validità limitata ai documenti che avevano funzione semplicemente memoriale. Valore ben diverso, secondo lui, avevano invece quei libri che il mercante era obbligato a tenere in osservanza delle norme statutarie e delle consuetudini della sua arte. Secondo Baldo, i mercanti, quando compilavano quest'ultimo tipo di documenti, era quasi come se gestissero un pubblico ufficio, talché queste scritture assumevano un valore equiparabile a quello dell'atto pubblico.

Questa serie di riflessioni porta Baldo a porsi la domanda «quis dicatur mercator?». Il giurista perugino risponde affermando che mercante è il soggetto iscritto ad una corporazione mercantile, il quale esercita professionalmente e in maniera effettiva e continuativa l'attività di produzione e di scambio di beni con finalità lucrative. L'iscrizione alla matricola, che fosse seguita da un unico atto di commercio, non bastava a far acquisire lo status di mercante, cioè quell'«insieme di diritti e doveri che non venivano meno con la morte del loro titolare, ma che si trasferivano ai figli e figlie, che ereditavano l'arte, allo stesso modo che essi subentrano nei diritti patrimoniali del padre»<sup>14</sup>.

[...] quis dicatur mercator? Dic quod una mercantia non facit mercatorem, sed possessio et exercitium. Qua ratione credo in simili quod ratione unius acti non dicatur quis mercator proprie<sup>15</sup>.

---

13. *Commentaria in quartum et quintum Codicis lib(ros)*, c. E7ra.

14. A. Doren, *Storia economica dell'Italia nel Medioevo*, Bologna, Forni, 1936, p. 267.

15. *Commentaria in quartum et quintum Codicis lib(ros)*, c. E8rb.

E aggiunge:

[...] nisi hanc unicum mercantiam precedat professio seu matriculatio in matricula mercatorum, nam omnia dicta a professione acquiruntur profitendo. Nomina vero dicta a consuetudine seu ab actu generaliter acquiruntur usu et exercitio, non per unicum actum, unde non dicitur quis aleator, licet semel ludat, nec peccator licet semel delinquat, nec lector licet semel legat et idem in similibus, sed omnia quae non dominatur respectu actuum in genere sed respectu unius actu. Puta hoc nomen homicida et adulter etiam ex uno actu verificantur [...]<sup>16</sup>.

Chiariti gli aspetti relativi alle caratteristiche soggettive del mercante, Baldo deriva dal principio di autonomia dell'ordinamento mercantile l'autonomia della sua giurisdizione speciale, interna al Collegio e che si attivava quando anche solo una delle parti della controversia rivestisse la qualità di mercante<sup>17</sup>. È su questo terreno che nasce l'attività professionale spesa da Baldo in favore del Collegio della Mercanzia perugina e i pareri legali che la testimoniano.

Il complesso dell'attività consiliare di Baldo è un corpo immenso di opere<sup>18</sup>.

16. Ibid.

17. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, pp. 18-19, nt. 22.

18. La produzione consiliare di Baldo è il frutto di un'attività che dovette arricchirlo assai. Come riferisce Alessandro Tartagni, riportando la testimonianza di Raffaele Raimondi da una lezione pavese dello stesso Baldo, i soli *consilia* in materia di sostituzioni ereditarie gli fruttarono 15.000 ducati, cfr. F. Treggiari, *Baldo degli Ubaldi*, p. 82. La tradizione manoscritta dei *consilia* di Baldo è contenuta prevalentemente all'interno dei manoscritti barberiniani conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Su queste raccolte cfr. G. Vallone, *La raccolta Barberini dei "consilia" originali di Baldo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXII/1989, pp. 75-135. Per un elenco di *consilia* conservati all'interno di manoscritti diversi da quelli barberiniani cfr. J. Kirshner, T.M. Izbicki, *Consilia of Baldus of Perugia in the Regenstein Library of the University of Chicago*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 15/1985, pp. 95-115. Sulla produzione dei *consilia* e sulla formazione dei *Libri consiliorum* cfr. V. Colli, *I libri consiliorum. Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di consilia dei giuristi dei secoli XIV-XV*, in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen, Thorbecke, 1995, pp. 225-235, poi in Id., *Giuristi medievali*

L'edizione bresciana pubblicata tra il 1490-1491 in quattro volumi curata da Bonino Bonini<sup>19</sup>, riporta 1874 *consilia*<sup>20</sup>. La successiva edizione milanese<sup>21</sup>, pubblicata da Niccolò Antiquario tra il 1489 e il 1493<sup>22</sup> in cinque volumi, elevò il numero dei *consilia* a 2836<sup>23</sup>. Nell'edizione veneziana del 1575 in 6 libri, ristampata a Torino nel 1970 dalla Bottega d'Erasmus in tre volumi, si contano 2518 *consilia*. Questi numeri aumentano se si considerano i *consilia* editi in altre raccolte a stampa<sup>24</sup> e quelli ancora inediti<sup>25</sup>.

---

e produzione libraria. *Manoscritti, autografi, edizioni*, Stockstadt, Keip, 2005, pp. 437\*-447\*; G. Murano, *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, in «Reti medievali Rivista», 15,1/2024, pp. 241-277.

19. ISTC iu00022000; GW M48544.

20. Cfr. V. Colli, *Il Cod. 351 della Biblioteca Capitolare di Lucca: editori quattrocenteschi e Libri consiliorum di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. Ascheri, Padova, Antenore, 1991, pp. 255-282, poi in Id., *Giuristi medievali e produzione libraria*, pp. 345\*-372\* (p. 346\*).

21. ISTC iu00020000; GWM48555.

22. La data è contestata da Colli, *Il Cod. 351*, p. 346\*.

23. L'esame dell'edizione milanese è parte di un progetto di ricerca correlato al database IVS Comune *online*, ideato e curato da Maria Alessandra Panzanelli Fratoni del Dipartimento di Studi storici dell'Università degli studi di Torino. Su questo database cfr. M.A. Panzanelli Fratoni, *IVS Comune online. Per un corpus digitale dei testi del diritto comune dal manoscritto alla stampa (1350-1650)*, in *Studi e ricerche sull'università. Fonti per la storia delle popolazioni accademiche in Europa. Sources for the history of European academic communities. Atelier Héloïse*, a cura di G.P. Brizzi, C. Frova, F. Treggiari, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 251-267 e Id., *IVS Comune online: proposta di un sistema integrato per lo studio della trasmissione dei testi (di diritto)*, in *DigiItalia*, 1/2024, pp. 124-146.

24. In Baldo degli Ubaldi, *Tomus secundus in Digestum Vetus*, Lugduni 1558, sono inseriti due suoi *consilia*, rispettivamente alle carte i2va-i3ra e k5r-b-k5vb.

25. Recentemente O. Cavallar ha dato notizia di due *consilia* manoscritti, di cui uno inedito, conservati presso la Biblioteca Jacobilli di Foligno, nel suo "... in eius memoriam et venerationem conserva". *Due consilia autografi di Baldo degli Ubaldi conservati nei MSS Foligno, Biblioteca L. Jacobilli, 467 e 497*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 31/2020, pp. 231-292.

Nell'età di Baldo i *consilia* potevano essere richiesti al giurista dotto (cioè formato nello *Studium*) sia dal giudice, che all'epoca non aveva sempre gli strumenti di conoscenza necessari a decidere la causa (e a cui il giurista, pertanto, rendeva il c.d. *consilium sapientis iudiciale*), sia dalla parte in lite o prossima ad esserlo, che abbisognava del parere di un giurista esperto per sostenere più efficacemente le proprie ragioni in giudizio (*consilium sapientis pro veritate*)<sup>26</sup>.

I *consilia* baldeschi in materia mercantile, che ho sinora censito nel corso dell'attività esplorativa che è alla base di queste prime ricerche, riguardano diversi istituti nati dalla prassi mercantile, come la lettera di cambio, la competenza dei giudici mercantili, la società di fatto.

Al gruppo di questi ultimi appartiene, ad esempio, il *consilium* 396 del libro V dell'edizione veneziana del 1575<sup>27</sup>. Il punto da decidere riguardava l'esistenza o meno di un vincolo societario non formalizzato. I giuristi medievali distinguevano la *societas omnium bonorum*, ricalcata sull'assetto della comunione familiare, dalla *societas singularis*, cioè il rapporto societario che si costituiva per lo svolgimento di una determinata attività economica, o per la conclusione di un affare particolare<sup>28</sup>.

Il caso era il seguente. Un finanziatore aveva conferito del danaro ad un mercante affinché questi, attraverso un proficuo investimento imprenditoriale, ne aumentasse la sorte. Il mercante non

---

26. Cfr. G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico, I (secoli XII-XIII)*, Milano, Giuffrè, 1958.

27. Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis 1575, *pars quinta*, cc. N6rb-N6va.

28. Sulle società di fatto durante l'età intermedia cfr. U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, Giappichelli, 1992, pp. 121-141; F. Treggiari, *La società di fatto. Sondaggi di dottrina giuridica intermedia*, in *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 2235-2245.

aveva conseguito questo risultato. Individuando nelle fonti normative giustinianee<sup>29</sup> gli elementi costitutivi del rapporto societario, cioè il conferimento reciproco di denaro o di altre prestazioni in un capitale comune e la partecipazione dei soci sia agli utili che alle perdite, Baldo afferma che in quel caso il mercante fosse tenuto a restituire al suo finanziatore l'intera somma, dato che il loro rapporto non era qualificabile come societario, ma come un rapporto di mandato. Il mandato non contempla alcuna partecipazione delle parti ad utili e perdite, ma accolla al solo mandataro il rischio dell'inadempimento dell'attività a lui commissionata, avendo gestito un interesse altrui con mezzi finanziari che erano rimasti nella proprietà del mandante.

Come ho premesso all'inizio, queste brevi riflessioni hanno inteso presentare le coordinate generali di un lavoro ancora in corso, insieme ad un esempio di intervento consulente mirato a fornire l'inquadramento giuridico di una controversia sottoposta alla giurisdizione dell'arte della mercatura.

Allo stato attuale, il rapporto tra l'attività consulente di Baldo e la Mercanzia perugina non può prescindere dal rapporto che l'edizione veneziana del 1575 ha con le fonti manoscritte, soprattutto con le raccolte barberiniane. All'interno di queste, infatti, sono presenti annotazioni a matita che segnalano le corrispondenze con i *consilia* compresi nell'*editio* veneta del 1575<sup>30</sup>. Inoltre, i manoscritti barberiniani riportano l'organizzazione cronologica dell'at-

---

29. D.17.2.29.

30. Il Barb. lat. 1405 è un esempio calzante di queste corrispondenze. Alla carta 3r, ad esempio, oltre al numero assegnato al singolo *consilium* – il 2 – dal figlio Francesco, è segnata a matita la corrispondenza con l'edizione veneta del 1575, cioè il numero 377 del quarto libro – la nota a matita riporta la corrispondenza con “IV.377”. Anche alla carta 3v, il *consilium*, ivi presente, pur non essendo numerato, ha comunque l'annotazione della corrispondenza, cioè il numero 378 del quarto libro – IV.378. Cfr. Vallone, *La raccolta Barberini*, p. 92.

tività professionale di Baldo. Quelli relativi al periodo perugino, come noto, riportano sul piatto anteriore le lettere dalla A alla L<sup>31</sup>.

Anche per i *consilia* di Baldo relativi allo *ius mercatorum*, e tra questi quelli indirizzati alla Mercanzia perugina, sarà necessario un continuo confronto tra fonti manoscritte ed edizioni a stampa.

#### GREGORIO CESTINI

Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Università di Perugia), è attualmente collaboratore della cattedra di Storia del diritto nell'Università di Perugia e nella LUISS "Guido Carli" di Roma e assegnista presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, dove è impegnato a collaborare al progetto di ricerca IVS Commune *online* (<https://www.iuscommuneonline.unito.it/>).

---

31. I manoscritti sono il Barb. lat. 1405 (A); Barb. lat. 1403 (C); Barb. lat. 1399 (D); Barb. lat. 1402 (E); Barb. lat. 1401 (F); Barb. lat. 1412 (G); Barb. lat. 1407 (H). Non sono conservati i libri "B", "I", "K", ed "L", di cui abbiamo notizia nella *Margarita consiliorum*, attribuita a Francesco degli Ubaldi, dove vengono usati anche i *notabilia* aggiunti al testo dei consilia. Accanto a queste raccolte, troviamo i Barb. lat. 1410, Barb. lat. 1404, Barb. lat. 1408, Barb. lat. 1406, Barb. lat. 1409 che riportano l'attività consiliare pavese. Su questi aspetti cfr. Vallone, *La raccolta Barberini, passim*; Colli, *Il Cod. 351*, pp. 349\*-350\*.





**I**l diritto dei mercanti medievali prendeva forma nelle consuetudini contrattuali, che ne regolavano i commerci; nelle sentenze della curia professionale, che attraeva a sé anche le controversie tra mercante e non mercante, quando ne fosse oggetto un *factum mercantie*; e negli statuti dell'Arte, che dettavano le norme organizzative interne, le regole generali della professione e le autonome competenze giurisdizionali. La ricorrenza dei settecento anni dal primo Statuto dell'Arte della Mercanzia di Perugia (1323) ha offerto l'occasione per tornare a riflettere sul dinamismo economico, la vitalità politica e l'organizzazione giuridica della *civitas Perusina* nella fase matura della sua forma politica comunale. Questa «repubblica di corporazioni», in cui il ceto mercantile marcava con forme originali la propria egemonia, vide convergere nella sua particolare e asimmetrica proiezione istituzionale le autonomie dei corpi sociali e il pluralismo delle *iurisdictiones*, frutto dell'operosità dei mestieri e riferimento dell'elaborazione concettuale dei maestri dello *Studium* perugino. Una convergenza realizzata nel nuovo segno dell'*utilitas publica* e dell'*unitas et bonus status Communis*: ispirata alla virtù civica, che ne formava il vissuto e consapevole sostrato e che proiettava la sua capacità realizzatrice nella cura e nel ricercato decoro impressi agli spazi e ai luoghi pubblici.

ISBN/EAN



9 788893 925778 >

15,00 €